REC 2019 COMUNE DI CORNUDA

DPR 380/2001 e s.m.i., art. 4 "Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali"

Adeguamento del Regolamento Edilizio Tipo di cui all'Art. 4, comma 1 sexies del DPR 380/2001 e s.m.i.

Regolamento Edilizio Comunale

Regolamento Edilizio Comunale (REC)
Approvato con DCC n. 15 del 10/04/2019

engineering

Comune di Cornuda

REGOLAMENTO EDILIZIO

COMUNE DI CORNUDA
Piazza Giovanni XXIII,1 – Cornuda (TV)
Tel. +39 (0423) 040400 – Fax. +39 (0423) 839522

APPROVAZIONE
DCC n. 15 del 10/04/2019

Il Sindaco
Dott. Claudio SARTOR

L'Assessore all'Urbanistica
Dott. Enrico GALLINA

Il Responsabile Ufficio Urbanistica
Geom. Antonio AGNOLAZZA

Il Vice Segretario Comunale
D.ssa Anna Paola SIMONETTO

GRUPPO DI LAVORO

Progettisti
Urbanista Raffaele GEROMETTA
Urbanista Fabio VANIN

MATE Engineering
Sede legale: Via San Felice, 21 - 40122 - Bologna (BO)
Tel. +39 (051) 2912911 Fax. +39 (051) 239714

Sede operativa: Via Treviso, 18 - 31020 - San Vendemiano (TV)
Tel. +39 (0438) 412433 Fax. +39 (0438) 429000

e-mail: mateng@mateng.it

INDICE

PARTE I: PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA 6
Art. 1 – Finalità e oggetto 6
Art. 2 – Definizioni uniformi 7
Art. 3 – Definizioni tecniche di competenza comunale 9
PARTE II: DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA 10
TITOLO 1: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI 10
CAPO 1: SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI 10
Art. 4 – Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) 10
Art. 5 – Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 11
Art. 6 – Procedimenti edilizi: disposizioni 12
Art. 7 – Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) 13
Art. 8 – Commissione Edilizia (CE) 14
CAPO 2: ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI 15
Art. 9 – Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) 15
Art. 10 – Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione 16
Art. 11 – Pareri preventivi 18
Art. 12 – Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia 19
TITOLO 2: DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI 20
CAPO 1: NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI 20
Art. 13 – Comunicazione di inizio e fine dei lavori, sostituzione e variazioni 20
Art. 14 – Atti preliminari all'inizio dei lavori 22
Art. 15 – Agibilità 23
CAPO 2: NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI 25
Art. 16 – Principi generali sull'esecuzione dei lavori 25
Art. 17 – Conduzione del cantiere 26
Art. 18 – Cartelli di cantiere 27
Art. 19 – Tolleranze nella realizzazione delle opere edili 28
Art. 20 – Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera 29
Art. 21 – Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori 30
TITOLO 3: DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI 31
CAPO 1: DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO 31
Art. 22 – Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici residenziali e ad essi assimilabili 31
Art. 23 – Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici non residenziali 36
Art. 24 – Requisiti prestazionali degli edifici 38
Art. 25 – Requisiti prestazionali degli edifici soggetti a flessibilità progettuale 43
CAPO 2: DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO 44
Art. 26 – Strade 44
Art. 27 – Portici pubblici o di uso pubblico 46
Art. 28 – Passaggi pedonali e marciapiedi 47
Art. 29 – Passi carrai e uscite per autorimesse 48
Art. 30 – Recinzioni 49
Art. 31 – Numeri civici 51
CAPO 3: TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE 52
Art. 32 – Aree verdi 52
Art. 33 – Percorsi e sentieri 53
Art. 34 – Tutela del suolo e del sottosuolo 54
CAPO 4: INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE 55
Art. 35 – Approvvigionamento idrico 55
Art. 36 – Depurazione e smaltimento delle acque 56
Art. 37 – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati 58
CAPO 5: RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO 59
Art. 38 – Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi 59
Art. 39 – Elementi aggettanti delle facciate, parapetti, davanzali 61
Art. 40 – Coperture degli edifici 62
Art. 41 – Illuminazione pubblica e privata 63
Art. 42 – Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici 64
Art. 43 – Cartelloni pubblicitari, insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe 65
Art. 44 – Superamento delle barriere architettoniche 67
Art. 45 – Strade, passaggi privati e cortili 69
Art. 46 – Cavedi, pozzi di luce e chiostrine 70

Art. 47 – Disposizioni relative alla disposizione delle aree di pertinenza....71
TITOLO 4: VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO....72
Art. 48 – Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio....72
Art. 49 – Provvedimenti per opere in assenza, in difformità o con variazioni essenziali del titolo edilizio....73
Art. 50 – Varianti comunicate a fine lavori....74
Art. 51 – Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori....75
Art. 52 – Sospensione dei lavori....76
Art. 53 – Sanzioni per violazioni delle norme e dei regolamenti....77
TITOLO 5: NORME TRANSITORIE....78
Art. 54 – Aggiornamento del Regolamento Edilizio....78
Art. 55 – Entrata in vigore del regolamento edilizio....79
ALLEGATO A. QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI....80
ALLEGATO B. QUADRO DELLE DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE....85
Art. 1 Definizioni edilizie....85
Art. 2 Definizioni elementi di arredo....87
Art. 3 Definizioni distanze....88
Art. 4 Definizioni sistema commerciale....90
Art. 5 Definizioni sistema agricolo....91
ALLEGATO C. RICOGNIZIONE INTERVENTI EDILIZI E REGIMI AMMINISTRATIVI (D.Lgs 222/2016)....93
ALLEGATO D. GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA (Art. 1, comma 2 del D.Lgs 222/2016)....99
ALLEGATO E. INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (All. A del DPR 31/2017)....102
ALLEGATO F. INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO (All. B del DPR 31/2017) 104
ALLEGATO G. SCHEDE TIPOLOGICHE PROTEZIONI LUNGO I CANALI E CORSI D'ACQUA....106
ABBREVIAZIONI....108

PARTE I: PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., artt. 2 e 4 "Regolamenti edilizi comunali"
- D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 3
- Intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni, Allegato B. Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, Quadro delle definizioni uniformi
- D.G.R. n. 1896 del 22 novembre 2017 "Recepimento del Regolamento Edilizio Tipo in base all' Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio-Tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del DPR 6 giugno 2001, n. 380"
- D.G.R. n. 669 del 15 maggio 2018 "Recepimento Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896."

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Il presente Regolamento Edilizio Comunale (di seguito REC) disciplina l'attività edilizia conformemente al disposto dell'Art. 2, comma 4 e dell'Art.4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dell'Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268, e della DGR n. 1896 del 22 novembre 2017.
2. Il REC è finalizzato a garantire la realizzazione di un ambiente edificato e urbano di pregio, sia sotto il profilo tecnico-estetico, sia sotto il profilo igienico-sanitario, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento valgono per:
   - il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE);
   - il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);

   fatto salvo quanto diversamente specificato nel REC.
4. Il REC è uno strumento:
   - connotato tecnicamente, in quanto disciplina il rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità del territorio comunale in generale, e delle costruzioni in particolare;
   - complementare al PRC poiché definisce le specifiche tecniche con le quali concretizzarne le previsioni;
   - finalizzato a disciplinare i procedimenti per la presentazione dei progetti e la verifica e controllo degli interventi edilizi.

DOCUMENTAZIONE, ELABORATI

5. Il REC è costituito dal presente testo normativo articolato in parti riguardanti:
   - riferimenti normativi, regolamentari, tecnici;
   - oggetto, definizione;
   - documentazione, elaborati;
   - prescrizioni e direttive.
6. Il REC contiene alcuni Allegati inerenti:
   - Allegato A. Quadro delle definizioni uniformi;
   - Allegato B. Quadro delle definizioni tecniche di competenza comunale;
   - Allegato C. Ricognizione interventi edilizi e regimi amministrativi (D.Lgs 222/2016);
   - Allegato D. Glossario edilizia libera (Art. 1, comma 2 del D.Lgs 222/2016);
   - Allegato E. Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica (All. A del DPR 31/2017);
   - Allegato F. Interventi di lieve entità soggetti a procedimento semplificato (All. B del DPR 31/2017);
   - Allegato G. Schede tipologiche protezioni lungo i canali e corsi d'acqua.
7. Il REC potrà contenere ulteriori allegati tecnici volti a disciplinare argomenti specifici, ritenuti di rilevante importanza per l'Amministrazione Comunale.

ART. 2 – DEFINIZIONI UNIFORMI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 4 comma 1 sexies
- Intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni,Allegato B. Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, Quadro delle definizioni uniformi
- D.G.R. n. 669 del 15 maggio 2018 "Recepimento Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896.", Allegato B
- Allegato A. Quadro delle definizioni uniformi

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Il REC applica e utilizza le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi:
   - approvate nell'ambito dell'accordo/intesa raggiunto in data 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo di cui all'Art. 4, comma 1-sexies del DPR 380/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 16 novembre 2016;
   - recepite con Deliberazione della Giunta Regionale n. 669 del 15 maggio 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 51 del 25/05/2018.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Le definizioni uniformi sono riportate nell'Allegato A del presente REC "Quadro delle definizioni uniformi", in alcuni casi integrate, ove occorra, con mere specificazioni, nonché ulteriori definizioni stabilite ai fini del presente REC.
3. Le seguenti 28 "Definizioni uniformi" di cui all'allegato A dell'Intesa Governo-Regioni-Comuni del 20 ottobre 2016, aventi incidenza sulle previsioni dimensionali:
   - 1 Superficie territoriale
   - 2 Superficie fondiaria
   - 3 Indice di edificabilità territoriale
   - 4 Indice di edificabilità fondiaria
   - 5 Carico urbanistico
   - 6 Dotazioni Territoriali
   - 7 Sedime
   - 8 Superficie coperta
   - 10 Indice di permeabilità
   - 11 Indice di copertura
   - 12 Superficie totale
   - 13 Superficie lorda
   - 14 Superficie utile
   - 15 Superficie accessoria
   - 16 Superficie complessiva
   - 17 Superficie calpestabile
   - 18 Sagoma
   - 19 Volume totale o volumetria complessiva
   - 20 Piano fuori terrazza
   - 21 Piano seminterrato
   - 22 Piano interrato
   - 23 Sottotetto
   - 24 Soppalco
   - 25 Numero dei piani
   - 26 Altezza lorda
   - 28 Altezza dell'edificio
   - 29 Altezza utile
   - 30 Distanze

   esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore della prima Variante al PI approvata successivamente all'entrata in vigore del presente REC, che le utilizzerà in sede di redazione ed elaborazione, e limitatamente alle trasformazioni ed all'assetto del territorio da questa disciplinate.

4. L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative che modifichino od integrino le definizioni di cui all'Allegato A del presente REC costituiscono automatica modifica od integrazione delle stesse, indipendentemente dal loro successivo formale recepimento nel presente testo regolamentare.

ART. 3 – DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.G.R. n. 669 del 15 maggio 2018 "Recepimento Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896."
- Allegato B. Quadro delle definizioni tecniche di competenza comunale

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Il REC applica, in conformità alla DGR 669/2018, ulteriori definizioni/specificazioni aggiuntive e integrative a quelle di cui all'Allegato A del presente REC "Quadro delle definizioni uniformi":

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Le definizioni tecniche sono riportate nell'Allegato B del presente REC "Quadro delle definizioni tecniche di competenza comunale" ed articolate per temi:
   - definizioni edilizie;
   - definizioni elementi di arredo;
   - definizioni distanze;
   - definizioni sistema commerciale;
   - definizioni sistema agricolo.
3. L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative che modifichino od integrino le definizioni di cui all'Allegato B del presente REC costituiscono automatica modifica od integrazione delle stesse, indipendentemente dal loro successivo formale recepimento nel presente testo regolamentare.

PARTE II: DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO 1: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO 1: SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

ART. 4 – SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 5
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. Lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi, e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi dell'Art. 5, comma 1bis del DPR 380/2001.
2. La gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi che riguardano prevalentemente l'edilizia residenziale, e le relative funzioni di controllo, sono svolte dal SUE.
3. Sono esclusi dall'ambito di competenza del SUE in quanto non disciplinati dal DPR 380/2001, i procedimenti relativi ad istanze, dichiarazioni, segnalazioni che hanno ad oggetto tematiche non rilevanti sotto il profilo edilizio o che afferiscono alla disciplina dei lavori o delle opere pubbliche, i procedimenti riguardanti l'idoneità ed il funzionamento degli impianti termici, i procedimenti relativi all'approvazione dei PUA, etc.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
4. Le istanze e tutte le altre comunicazioni, denunce e segnalazioni comunque denominate che abbiano ad oggetto l'edilizia residenziale, devono essere presentate con modalità telematica utilizzando esclusivamente l'apposito portale, ed i relativi procedimenti sono disciplinati, oltre che dal presente regolamento, dal DPR 380/2001 e dalle altre norme sovracomunali in materia.

ART. 5 – SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi dell’Art. 1, comma 1, lett. m) del DPR 160/2010.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. La gestione dei procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs 59/2010, sono svolte dal SUAP.
3. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
4. Le istanze e tutte le altre comunicazioni, denunce e segnalazioni comunque denominate, relative a procedimenti edilizi promossi da soggetti operanti per l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, devono essere presentate con modalità telematica utilizzando esclusivamente l’apposito portale, ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR 160/2010.

ART. 6 – PROCEDIMENTI EDILIZI: DISPOSIZIONI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.G.R. n. 669 del 15 maggio 2018 "Recepimento Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896."

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. La presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l'attività edilizia avviene esclusivamente per via telematica attraverso l'apposito portale. Si considerano irricevibili le istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni prodotte in forma cartacea o mediante l'utilizzo di forme di trasmissione differenti da quella sopra indicata.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Al fini di non aggravare i procedimenti il Responsabile del procedimento ha la facoltà di archiviare d'ufficio, senza obbligo di informarne il titolare, ogni comunicazione non dovuta, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria soggetti ad attività edilizia libera di cui alla lett. a), comma 1, Art. 6 del DPR 380/2001 e smi, fermo restando che le stesse comunicazioni non produrranno alcun effetto giuridico od obbligo nei confronti dell'Ente.
3. I documenti di cui al comma 1 sono trasmessi in conformità agli standard previsti dalla piattaforma telematica utilizzata per l'inoltro delle pratiche.
4. Nei procedimenti di particolare complessità, per i quali è comunque obbligatoria la gestione in modalità digitale, il Responsabile del procedimento può richiedere, in fase istruttoria, la produzione di una o più copie cartacee della documentazione trasmessa telematicamente, la cui conformità è asseverata dal progettista abilitato. La richiesta della copia cartacea equivale a richiesta di integrazione e/o conformazione: il procedimento rimane sospeso, in attesa della sua produzione.
5. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere corredati da tutti gli allegati obbligatori in relazione alla specifica tipologia di pratica e di intervento, riportati nel "Quadro riepilogativo della documentazione" facente parte della vigente modulistica unificata e standardizzata.
6. È facoltà degli uffici definire le specifiche tecniche dei documenti di cui ai precedenti commi, oltre a richiedere la produzione dei formulari relativi alle Rilevazioni statistiche ISTAT, all'aggiornamento delle cartografie comunali, del Quadro conoscitivo e del monitoraggio comunale.
7. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa a seguito di richieste di conformazione delle SCIA è fissato in 30 giorni. Nel caso in cui le integrazioni richieste non siano prodotte entro il termine stabilito, esse si considerano decadute, o in alternativa, se prodotte entro tale termine non siano ritenute corrette, l'Ufficio procederà alla notifica dell'ordine motivato di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'Art. 19, comma 3 della L. 241/1990 o dell'ordine motivato di non eseguire il previsto intervento ai sensi dell'Art. 23, comma 6 del DPR 380/2001.
8. Nella ipotesi di cui all'Art. 20, comma 4 del DPR 380/2001, una volta richieste le modifiche di modesta entità, laddove l'interessato non si pronunci nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ovvero, in caso di adesione, non integri la documentazione nei successivi 15 giorni, il responsabile del procedimento comunicherà nei successivi 15 giorni il rigetto della domanda e la conclusione del procedimento.
9. La presentazione delle pratiche edilizie è assoggettata al pagamento dei diritti comunali di segreteria, nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale che definisce sia le modalità di aggiornamento che l'articolazione degli importi in base alla tipologia di procedimento/intervento. Le tariffe dei diritti di segreteria sono periodicamente aggiornate dal Responsabile del Servizio con apposita determina.
10. Ogni altra istanza, comunicazione, o segnalazione, può essere oggetto di richiesta di conformazione/integrazione da parte del responsabile del procedimento il quale adotterà i conseguenti provvedimenti in relazione al tipo di procedimento, nei tempi stabiliti dalla normativa statale ove non diversamente definiti.

ART. 7 – COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (CLP)

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 4
- L.R. 23 aprile 2004, n. 11, art. 45-bis e seguenti e art. 45-nonies
- D.Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 146 e 148
- DGRV n. 2037 del 23 dicembre 2015 “Atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 45 ter, comma 6, lett. f), legge regionale n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".- Composizione, funzionamento e durata della Commissione locale per il paesaggio.”

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. La Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) è organo tecnico-consultivo del Comune, con funzione di supporto facoltativo all’esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica, ed esprime il proprio parere nell’ambito dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, di valutazione della compatibilità paesaggistica e di applicazione delle relative sanzioni. Il tutto con l’obiettivo di garantire una adeguata tutela del paesaggio e degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/2004.
2. La CLP può essere istituita e nominata con deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi della DGRV n. 2037/2015 e dell’Art.148 del D.Lgs 42/2004.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

3. Composizione, compiti e modalità di funzionamento della CLP sono disciplinati dalle disposizioni contenute nella DGRV n. 2037/2015, e dall’art.45 nonies della LR 11/2004.

ART. 8 – COMMISSIONE EDILIZIA (CE)

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 4
- L.R. 27 giugno 1985, n. 61, Art.113

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. La Commissione Edilizia (CE) è l'organo tecnico consultivo del Comune in materia di edilizia e urbanistica con funzione di supporto facoltativo agli uffici comunali all'esame dei progetti edilizi su immobili non ubicati in area di vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004.
2. La CE è eventualmente istituita e nominata con deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi dell'Art. 4 del DPR 380/2001, nel rispetto dei criteri di cui all'Art. 113 della LR 61/1985.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
3. La Commissione Edilizia (CE) è composta da membri di diritto e da membri eletti dal Consiglio Comunale. La composizione e le caratteristiche della CE sono stabilite dal Consiglio Comunale, nel rispetto dell'Art. 113 della LR 61/1985.

CAPO 2: ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

ART. 9 – CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 30, commi 2, 3, 4

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU), nel rispetto delle modalità e delle finalità previste dalla vigente normativa, contiene le principali prescrizioni urbanistiche di un'area, identificata al catasto con un numero di Foglio e di Mappale, come definita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente e adottata.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. La richiesta di CDU è presentata in modalità telematica dal proprietario o avente titolo relativo all'area interessata, utilizzando la PEC istituzionale o l'apposito portale telematico. In fase transitoria saranno accettate anche presentazioni cartacee da parte di soggetti privi di PEC.
3. Alla richiesta vanno allegati l'estratto di mappa e l'estratto del Piano degli Interventi vigente e/o adottato, con individuato l'immobile interessato, nonché i valori bollati dovuti.
4. Il CDU viene rilasciato dal Responsabile del procedimento competente entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda; conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
5. Il rilascio del CDU è assoggettato al preventivo pagamento dei diritti comunali di segreteria, nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale, che definisce sia le modalità di aggiornamento che l'articolazione degli importi in base alla tipologia dei certificati. Le tariffe dei diritti di segreteria, sono periodicamente aggiornate dal Responsabile del Servizio con apposita determina.

ART. 10 – CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- Legge regionale n. 61/1985, artt. 81-88
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., artt. 16, 17, 19, 43

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Il presente REC tratta esclusivamente della corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione connessi al titolo abilitativo edilizio (Art. 16 del DPR 380/2001), rimanendo di competenza esclusiva del PRC la definizione e regolamentazione degli oneri conseguenti l'applicazione degli istituti giuridici della Perequazione urbanistica, Credito edilizio e Compensazione Urbanistica (Artt. 35, 36 e 37 della LR 11/2004 e Artt. 16 , 17 e 18 delle NTO).

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Ferme restando le ipotesi in cui la legge non prevede, in tutto o in parte, il pagamento degli oneri di urbanizzazione e/o del contributo sul costo di costruzione (Art. 17 del DPR 380/2001), l'importo del contributo è commisurato all'incidenza delle spese relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione.
3. L'incidenza del contributo:
   - relativamente agli oneri di urbanizzazione, è determinata e/o variata, con Deliberazione del Consiglio Comunale sulla base delle apposite tabelle parametriche approvate dalla Regione e secondo i criteri stabiliti dalla LR;
   - relativamente al costo di costruzione, è determinata sulla base dei valori fissati dalla Regione Veneto ai sensi dell'Art. 16 del DPR 380/2001 e/o in mancanza di questi con Determina del Responsabile del Servizio sulla base degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale;
   - i valori tabellari sono soggetti ad aggiornamento annuale e quinquennale, ai sensi dei commi 6 e 9 dell'Art. 16 del DPR 380/2001, a cura del Responsabile del Servizio in base alle variazioni Istat intervenute.
4. Per le attività produttive la quota di contributo deve comprendere anche il costo sostenuto per le opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi o gassosi e quello per le sistemazioni ambientali dei luoghi (Art. 19 del DPR 380/2001).
5. La quota del contributo:
   - relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del titolo abilitativo;
   - relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio del titolo abilitativo, è corrisposta in corso d'opera, non oltre 60 giorni dalla ultimazione dei lavori;
   - può essere corrisposta in unica soluzione ovvero rateizzata in non più di 4 rate semestrali, secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta Comunale.
6. In caso di rateizzazione l'interessato è tenuto a garantire l'ammontare del contributo non ancora versato, con polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta e con validità fino a formale svincolo della medesima da parte del Comune.
7. Il contributo afferente al costo di costruzione deve essere comunque saldato entro 60 giorni dalla dichiarazione di fine dei lavori.
8. Il mancato versamento di quanto dovuto alle scadenze indicate, comporterà l'applicazione degli interessi e delle penali previste a termini di legge.

MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

9. Al solo fine di calcolo del contributo di costruzione (di cui all'art.17 del DPR 380/2001), per edificio unifamiliare è da intendersi quello esistente, isolato o in aderenza ad altre costruzioni e/o unità immobiliari aventi destinazione d'uso anche diversa, purchè privo di parti comuni. La definizione generale è riportata al punto 33 del "Quadro delle definizioni uniformi" in allegato "A" al presente REC (cui si rimanda).
10. Sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione gli interventi in variante che comportano un incremento dei parametri (superficie di calpestio, altezza), delle unità, delle destinazioni d'uso.
11. La configurazione finale dell'intervento determina un nuovo calcolo. L'adeguamento del contributo si valuta per differenza con l'importo già calcolato sul progetto originario.

12. In caso di variazione delle tariffe, intervenuta tra il rilascio del progetto originario e la presentazione della variante, le tariffe aggiornate si applicano solo agli incrementi dei volumi e delle superfici.
13. Criteri di misurazione:
    - il calcolo del volume viene effettuato con criteri diversi da quelli definiti per il calcolo del volume urbanistico. Le modalità di calcolo sono definite dall'Art.82 della LR 61/1985 e DM 801/1977. In particolare:
    - lo spessore effettivo del solaio è da intendersi al lordo degli spessori che non concorrono alla definizione del volume urbanistico (LR 21/1996 e del D.Lgs 115/2008);
    - la superficie dei locali accessori interni agli alloggi (siti sullo stesso piano dell'alloggio) va computata per intero;
    - le superfici ed i volumi di tutti gli spazi accessibili è computata anche nel caso tali elementi non costituiscano volume urbanistico;
    - la superficie delle scale interne non viene computata, ai sensi dell'Art. 3 del DM 801/1977.
    - la superficie dei locali accessori degli immobili con destinazione diversa dalla residenza vanno computati per intero.

RIDUZIONE O ESONERO DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

14. Il contributo di costruzione non è dovuto:
    - nelle fattispecie di cui all'Art.17, comma 3, del DPR 380/2001 ed Art. 88 della LR 61/1985,
    - negli interventi che non comportano modifiche ai parametri utili per la determinazione del contributo di costruzione (superficie, altezza) o che non comportino aumento del carico urbanistico;
    - per la costruzione di parcheggi con vincolo di pertinenzialità realizzati ai sensi dell'Art.9 della L. 122/1989 e ss.mm.ii;
    - negli interventi volti alla propria prima abitazione di cui all'Art. 87 della LR 61/1985 (con le caratteristiche dell'edilizia residenziale convenzionata L. 457/1978);
    - negli interventi di ristrutturazione di immobili a destinazione non residenziale esistenti;
    - negli interventi di ristrutturazione di edifici residenziali unifamiliari esistenti.
15. Il contributo afferente al costo di costruzione non è dovuto:
    - negli interventi effettuati in attuazione della LR 16/2007 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche";
    - negli interventi destinati ad attività produttive o artigianali, dirette alla trasformazione dei beni. Sono dovuti gli oneri di urbanizzazione, quelli per lo smaltimento dei rifiuti e per la sistemazione dei luoghi ai sensi dell'Art.19, comma 1, del DPR 380/2001.

SCOMPUTI

16. Lo scomputo del contributo di costruzione è ammesso, in tutto o in parte, su istanza del soggetto titolare dell'intervento edificatorio, previa favorevole deliberazione comunale e conseguente apposita convenzione .

ART. 11 – PARERI PREVENTIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
- D.G.R. n. 669 del 15 maggio 2018 "Recepimento Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896."

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Il privato interessato alla realizzazione di:
   - un progetto complesso;
   - o che presenti particolari problemi di inserimento edilizio, urbanistico o paesaggistico;
   - o che richieda la valutazione congiunta di problematiche di competenza di diversi Settori/Servizi;

   può chiedere un parere preventivo.

DOCUMENTAZIONE, ELABORATI

2. Ai fini dell'acquisizione del Parere preventivo, il privato trasmette apposita istanza con:
   - indicati: il luogo dell'intervento (via, numero civico o individuazione del lotto su planimetria), il tipo di intervento (Art. 3 del DPR 380/2001), i dati anagrafici del richiedente, il domicilio elettronico, oppure, in caso di affidamento ad altri per la firma digitale ed invio telematico, anche i dati del procuratore, la procura ed i documenti d'identità;
   - allegati: il planivolumetrico correlato al contesto urbano e all'ambiente fisico in generale, le destinazioni d'uso e le caratteristiche tipologiche delle costruzioni, i collegamenti con le infrastrutture viarie e tecnologiche, oltre a eventuali studi preliminari, elaborati tecnico/progettuali, plastici, schizzi, schema di convenzione ed una relazione tecnica illustrativa, idonei ad inquadrare l'opera nel contesto urbanistico ed ambientale, proponendo le possibili soluzioni progettuali, i materiali utilizzati e l'inserimento finale.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

3. Il parere preventivo conterrà:
   - le questioni tecniche e progettuali affrontate, in relazione ai contenuti dell'istanza;
   - le valutazioni espresse;
   - le prescrizioni particolari alle quali la successiva progettazione dovrà fare riferimento;
   - gli elaborati tecnico/progettuali che, oltre a quelli definiti dal presente REC come obbligatori, devono essere presentati per rispondere alle questioni tecniche sopra indicate.
4. Il parere espresso sul progetto presentato è di massima e non è vincolante ai fini dell'esame del progetto definitivo, ma qualora il richiedente si sia adeguato alle indicazioni fornite in sede di valutazione preventiva, dovranno essere specificamente indicati i motivi di un'eventuale determinazione difforme sul progetto definitivo.
5. Il parere preventivo:
   - è subordinato al preventivo pagamento dei diritti di segreteria, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale;
   - è rilasciato dal Comune entro 60 giorni dalla richiesta;
   - ha validità limitata e riferibile al contesto normativo e pianificatorio esistente al momento della richiesta.

ART. 12 – ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
- D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., artt. 50 e segg.

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Il proprietario di immobili o colui che ne ha la disponibilità e/o responsabilità è tenuto ad evitare che lo stesso possa concretare pericolo per persone e/o cose.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Nei casi in cui ricorrano imminenti condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone e/o cose per la stabilità delle costruzioni o comunque per l'integrità del sito o dell'ambiente, il proprietario dell'immobile interessato deve, nel rispetto della vigente normativa, eseguire un accurato rilievo fotografico e procedere con gli interventi finalizzati esclusivamente alla rimozione delle condizioni di pericolo, sua sponte o in ottemperanza delle indicazioni dell'Autorità, senza preventiva acquisizione del necessario titolo abilitativo, limitatamente alle opere provvisionali di servizio.
3. L'esecuzione degli interventi avviene sotto la personale responsabilità del proprietario, o l'avente disponibilità, e dell'eventuale professionista incaricato, anche per quanto riguarda la effettiva verifica della esistenza del pericolo e del suo superamento / rimedio.
4. Il proprietario o l'avente disponibilità deve dare contestuale immediata comunicazione dei lavori al Comune ed entro 30 giorni dall'inizio degli stessi deve presentare domanda/segnalazione o comunicazione allo Sportello Unico per il necessario titolo abilitativo, compresa ogni utile documentazione tecnica a riguardo.
5. Rimangono fermi il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti nel rispetto della vigente normativa e la facoltà del Responsabile del Servizio competente di provvedere a termini di legge.

TITOLO 2: DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO 1: NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 13 – COMUNICAZIONE DI INIZIO E FINE DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- Legge 5 novembre 1971, n. 1086
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
- D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i.

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. L'inizio lavori consiste nell'avvio di lavori edilizi ed è riconducibile alla realizzazione di opere facenti parte di un intervento edilizio oggetto di procedimento abilitante (CILA, SCIA, PdC). Ai soli fini della validità temporale del titolo abilitativo, i lavori si considerano iniziati:
   - nel caso di nuove costruzioni, con la realizzazione di consistenti opere che non si limitano all'impianto del cantiere, alla esecuzione degli scavi e di sistemazioni del terreno o di singoli manufatti di fondazione;
   - nel caso di interventi sull'esistente, con la manomissione dell'immobile al fine di predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche previste.
2. L'ultimazione dei lavori consiste nella conclusione delle opere relative ad un intervento edilizio oggetto di procedimento abilitativo, compresi gli interventi di finitura edilizia necessari per il raggiungimento dei parametri di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'edificio essenziali ai fini dell'effettivo utilizzo, e si riferisce alla data del certificato di ultimazione e regolare esecuzione dell'opera redatto dal direttore dei lavori su apposito stampato.
3. Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla lottizzazione di aree, l'inizio dei lavori si identifica con i primi movimenti di terra; l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella relativa convenzione. Le opere di urbanizzazione sono assoggettate a Permesso di Costruire e seguono le norme generali che governano questo strumento. Le opere di urbanizzazione, in luogo dell'agibilità sono soggette a collaudo, i cui tempi e modi sono fissati dalla convenzione.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

<u>Comunicazione di inizio e fine dei lavori</u>

4. Il titolare del Permesso di costruire, SCIA o CILA, o suo avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori:
   - deve comunicare al Comune la data di inizio dei lavori, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dall'Ente nel sito web o nel portale telematico;
   - entro il termine di validità del titolo, deve comunicare al Comune la data di fine dei lavori, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dall'Ente nel sito web o nel portale telematico, sottoscritta dal direttore dei lavori e dall'esecutore dei lavori e corredata degli specifici documenti previsti dalla normativa vigente.
5. In caso di mancata comunicazione di inizio lavori, salvi i casi di intervenuta decadenza del titolo per decorrenza dei termini, potrà essere considerata quale data di inizio dei lavori:
   - in caso di Permesso di costruire, una dichiarazione a firma di tecnico abilitato, attestante lo stato dei lavori e l'effettiva data d'inizio degli stessi, a condizione che sia già stata prodotta tutta la documentazione prevista per legge, ivi compreso il nominativo del direttore lavori e dell'impresa esecutrice;
   - la data di protocollazione, nel caso di interventi asseverati con SCIA o CILA, o la data indicata nella SCIA differita.
6. In caso di mancata comunicazione di fine lavori, sarà considerata quale data di fine dei lavori il termine di tre anni dalla data di inizio, o dalla data di efficacia della SCIA o CILA, o dalla data di presentazione della SCIA di agibilità qualora la stessa venga presentata nei tre anni dalla data di inizio dei lavori.
7. È facoltà del Responsabile del Servizio eseguire accertamenti e sopralluoghi.
8. Il titolare del Permesso di Costruire nonché il direttore dei lavori ed il costruttore, devono denunciare al Comune: la data di inizio dei lavori almeno 10 giorni prima dell'effettivo inizio degli stessi; la data di ultimazione dei lavori

non oltre i 10 giorni successivi la loro effettiva ultimazione e comunque entro i termini di validità del titolo abilitativo.

9. In caso di opere di urbanizzazione, la comunicazione di inizio lavori di cui ai commi precedenti deve essere preceduta dal deposito e dall'approvazione del progetto esecutivo presso il competente Servizio/Settore ed essere trasmessa al medesimo per gli adempimenti previsti nel vigente regolamento comunale per la disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Sostituzione e variazioni

10. Eventuali successive variazioni dei dati, dei termini e dei soggetti responsabili dell'opera da eseguirsi devono essere comunicate tempestivamente, utilizzando la modulistica disponibile nel sito web o nel portale telematico del Comune.
11. Un termine più lungo per la conclusione dei lavori può essere concesso solo a fronte di istanza adeguatamente motivata-documentata da prodursi comunque entro i termini di validità del titolo abilitativo.
12. Nel caso di trasferimento del titolo abilitativo, i titolari subentranti devono presentare apposita richiesta tramite portale telematico del Comune per il cambio d'intestazione degli atti, allegando copia della documentazione che giustifica il cambio di titolarità degli immobili e copia dei grafici intestati ai nuovi titolari, precisando se vi siano o meno variazioni in merito alla direzione ed alla esecuzione dei lavori.
13. Qualora vi sia la variazione del direttore dei lavori, il titolare deve comunicare tramite portale telematico del Comune il nominativo del nuovo tecnico ed il subentrante deve sottoscrivere apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico e di presa visione e conoscenza del progetto architettonico. Analogamente si dovrà provvedere in caso di variazione dell'impresa esecutrice.
14. L'omissione degli adempimenti relativi alla comunicazione di inizio o fine lavori comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'Art. 53 del presente REC, salve altre previsioni sanzionatorie di legge.

ART. 14 – ATTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., artt. 83 e seguenti, 122 e seguenti
- D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120
- D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i., Artt. 90, 99
- Regolamento COSAP (Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e ad uso pubblico)

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. Trattasi degli atti preliminari all'inizio dei lavori da comunicare e trasmettere al Comune.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
2. Prima dell'inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire o della SCIA deve comunicare/trasmettere al Comune:
   - la data di inizio lavori, se non già desumibile dalla segnalazione presentata;
   - la documentazione prevista dagli Artt. 83 e seguenti del DPR 380/2001 in merito alla realizzazione di strutture in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, o una dichiarazione del progettista che attesti la non necessità della documentazione ai sensi della medesima legge;
   - la documentazione prevista dagli Artt. 123 e seguenti del DPR 380/2001, attestante l'ottemperanza alle disposizioni di legge sul contenimento del consumo energetico;
   - la documentazione prevista dal DPR 120/2017 in materia di gestione delle terre e rocce da scavo;
   - la dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione prevista alle lettere a) e b) del comma 9 dell'Art. 90 del D.Lgs 81/2008;
   - copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs 81/2008.

<u>Punti fissi di linea e di livello</u>
3. L'intestatario del titolo, In allegato alla comunicazione di inizio lavori o alla SCIA, deve inoltrare una relazione asseverata corredata da planimetria conforme allo stato dei luoghi prima dell'edificazione, su cui sono individuati il punto fisso e non meno di quattro capisaldi plano/altimetrici di coordinate certe, collocati nell'intorno dell'immobile oggetto di intervento e resistenti all'intervento stesso.
4. L'intestatario del titolo abilitativo, per le ipotesi di interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ricostruzioni e ristrutturazioni pesanti, contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori può chiedere ai competenti uffici comunali la determinazione dei punti fissi.
5. Ove ricorra la necessità di effettuare la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area di pertinenza della costruzione, l'intestatario chiede ai competenti uffici comunali di effettuare apposito sopralluogo e redigere, in contraddittorio con la parte privata, un verbale che richiama i grafici approvati. L'assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni. Il sopralluogo dei tecnici comunali non esonera i soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori da ogni responsabilità circa l'osservanza delle disposizioni di legge e le modalità esecutive del titolo edilizio.

<u>Occupazione di suolo pubblico</u>
6. Le eventuali occupazioni o manomissioni di suolo pubblico che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori devono essere preventivamente concesse dall'Ente proprietario e l'esecuzione dovrà avvenire, previo pagamento del canone dovuto, nel rispetto dei tempi e delle prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento abilitativo alla occupazione e/o alla manomissione. A garanzia del rispetto delle prescrizioni impartite, l'ente proprietario o gestore del suolo può chiedere la produzione di adeguato deposito cauzionale o polizza.
7. Il provvedimento abilitativo definisce anche le modalità di esecuzione delle opere necessarie per il ripristino delle ordinarie condizioni di utilizzo e funzionalità del suolo pubblico interessato dall'intervento. In caso di SCIA o CILA l'intervento sarà eseguibile con le stesse modalità.
8. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati. Gli interventi di ripristino del suolo pubblico, l'eventuale bonifica e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere derivanti dall'attività edilizia dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili e dovranno essere condotti nel rispetto della vigente normativa.

ART. 15 – AGIBILITÀ

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 24
- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008"

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. L'agibilità è il provvedimento mediante il quale si accerta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto assentito o asseverato.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Ogni intervento di nuova costruzioneo di trasformazione edilizia che possano influire sui requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, richiede l'attestazione dell'agibilità mediante segnalazione certificata, secondo le modalità previste dall'Art. 24 del DPR 380/2001.
3. Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura degli interventi di cui sopra, il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la comunicazione, denuncia o segnalazione comunque denominate, deve trasmettere al SUE/SUAP la segnalazione certificata, allegando la necessaria documentazione (Art. 24, comma 5 del DPR 380/2001), formulata sulla modulistica disponibile sul sito Internet del Comune o nel portale telematico, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, pena improcedibilità.
4. La segnalazione certificata dovrà essere presentata tramite portale telematico, corredata dai seguenti allegati:
   a) il certificato, anche ai sensi del DPR 380/2001, a firma del committente, del direttore lavori e dell'impresa, contenente l'attestazione sulla corretta esecuzione delle opere, l'avvenuto rispetto delle specifiche normative in materia di barriere architettoniche, sicurezza (Vigili del Fuoco, impianti, elevatori, ambienti presidiati) ed igiene ambientale (scarichi fognari, rumorosità, ambienti di lavoro, destinazioni d'uso, altezze, rapporti aero-illuminanti, etc.).
      In presenza di situazioni difformi dal progetto o dalle normative di settore, il direttore dei lavori, ai sensi dell'Art.29 del DPR 380/2001, deve impartire disposizioni al committente, all'impresa esecutrice e per conoscenza al Comune . In caso di persistenza delle condizioni di difformità il direttore dei lavori deve comunicare ai soggetti sopra citati la rinuncia all'incarico;
   b) il rilevamento analitico degli impianti tecnologici con relative certificazioni degli installatori;
   c) l'eventuale nulla osta di enti e organi competenti, (VVFF - AULSS2 Marca Trevigiana) a seconda del tipo di edificio o di attività da esercitarsi;
   d) copia del certificato di collaudo statico-sismico e l'attestazione del competente Ufficio del Genio Civile, quando prescritta;
   e) copia della ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale, completa delle planimetrie e dei modelli di denuncia presentata per l'iscrizione del fabbricato al UTE, (ovvero dichiarazione del professionista attestante la non necessità di tale presentazione);
   f) copia dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria con certificato di regolare esecuzione e domanda di autorizzazione allo scarico;
   g) nel caso le acque reflue siano smaltite secondo quanto indicato al comma 6 dell'Art.36 (sub-irrigazione, fitodepurazione, corpi idrici,) va acquisita specifica attestazione a firma congiunta del titolare e del direttore dei lavori nella quale si attesta la perfetta esecuzione dell'impianto, senza inquinamento del suolo o del sottosuolo.
   h) denuncia di esercizio per gli ascensori ed i monta-carichi;
   i) copia atto di concessione per eventuali occupazioni permanenti di suolo pubblico;
   j) documentazione fotografica dell'edificio oggetto di agibilità (almeno 2 foto formato 10x15 a colori);
   k) attestato di prestazione energetica dell'edificio;
   l) indicazione del numero civico dell'unità immobiliare oggetto di agibilità, o eventuale richiesta di attribuzione della numerazione civica, ove la stessa non sia già stata attribuita in precedenza;
   m) ogni altra documentazione prevista dalla normativa vigente, in relazione al tipo di intervento effettuato.
5. Qualora l'intervento non incida sulle condizioni di cui al comma 1 del presente Articolo, al termine dei lavori il Direttore dei Lavori dovrà produrre una dichiarazione attestante che non è necessaria la presentazione di una nuova segnalazione di agibilità, in quanto non vengono modificati i requisiti che sono alla base dell'agibilità

originaria. In tale caso il Direttore dei Lavori è tenuto alla presentazione di un Certificato di Regolare Esecuzione delle opere corredato dalle dichiarazioni e attestazioni necessarie sulla base degli interventi eseguiti e secondo le normative vigenti.

6. Il Responsabile del Servizio Tecnico può sempre disporre un sopralluogo da parte dell'UTC, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata agibile.
7. Nel caso si accerti l'insussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'agibilità dell'immobile, sarà dato avvio al procedimento di conformazione del procedimento (ove possibile), ovvero sarà dato avvio al procedimento per dichiarare l'inagibilità di parte o di tutto l'immobile stesso, senza pregiudizio per le conseguenti azioni sanzionatorie, ripristinatorie e/o penali imputabili ai soggetti che abbiano reso dichiarazioni mendaci.

CAPO 2: NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 16 – PRINCIPI GENERALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.G.R. n. 669 del 15 maggio 2018 "Recepimento Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896."

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Le opere edilizie devono essere eseguite, nel rispetto degli obblighi di cui alla vigente normativa, in modo conforme al progetto assentito oltre che alle prescrizioni del titolo abilitativo nonché alle eventuali convenzioni e atti d'obbligo ad esso collegati.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori (l'intestatario del titolo, il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice, il responsabile della sicurezza e tutti gli altri eventuali soggetti che hanno un ruolo di natura esecutiva rispetto all'opera), come identificati nella comunicazione di inizio lavori, sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi e devono adoperarsi, sotto la loro personale responsabilità, affinché le opere siano realizzate a regola d'arte e siano rispondenti al progetto ed alle prescrizioni della vigente normativa.

ART. 17 – CONDUZIONE DEL CANTIERE

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 e s.m.i.
- D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i.
- DGRV n. 2424/2008
- D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. La conduzione del cantiere si identifica con tutte le fasi di esecuzione dei lavori, dalla data di inizio dei lavori alla conclusione degli stessi, comprendendo tutte le lavorazioni ed attività pertinenti alle opere.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. In tutti i cantieri ove si svolgono gli interventi di cui agli Artt. 6 bis, 22, 23 e 10 del DPR 380/2001, l'assuntore dei lavori deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di prevenzione incendi e dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare pericoli o danni a persone o cose provvedendo ad attenuare rumori e molestie.

Recinzioni provvisorie

3. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
4. Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il luogo destinato all'opera va recintato lungo i lati prospicienti gli spazi stessi, in conformità al vigente Codice della Strada. Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di ml 2,00 ed essere costruite secondo le eventuali prescrizioni sugli allineamenti e le modalità costruttive richieste dall'Ufficio comunale competente compatibilmente con le norme di sicurezza.
5. Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie, devono aprirsi verso l'interno o essere scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole.

Opere provvisorie del cantiere

6. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
7. Il punto più basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non meno di ml 4,00 per la viabilità veicolare e ml 2,50 per il transito pedonale ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Il Comune ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.

Documentazione di cantiere

8. In cantiere devono essere conservati a disposizione degli addetti ai controlli i seguenti documenti:
   - il titolo abilitativo che legittima i lavori (permesso di costruire o SCIA) con tutti gli elaborati grafici allegati;
   - le denunce depositate per eventuali opere in cemento armato corredata dal relativo progetto strutturale;
   - il giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei lavori, ai sensi della normativa vigente;
   - il progetto degli impianti (elettrico, idraulico, ascensori, etc.) con tutta la documentazione relativa all'applicazione della legislazione vigente;
   - la documentazione relativa a terre e rocce da scavo;
   - ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità esecutive del progetto o dalle caratteristiche ambientali del luogo.
9. Il committente che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'AC, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità, l'igiene pubblica, nonché assicurare il decoro ed evitare l'intrusione di persone non autorizzate.

ART. 18 – CARTELLI DI CANTIERE

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. I cantieri edili devono essere muniti di un cartello di dimensioni non inferiori a ml 0,50 x ml 0,70 affisso in modo tale da consentirne chiaramente la lettura dalla pubblica via.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
2. Il cartello deve essere posto in posizione visibile e contenere le indicazioni relative a:
   - Tipo e titolo dell'opera in corso di realizzazione
   - Estremi del titolo abilitativo e data di inizio dei lavori
   - Nominativo del committente;
   - Nominativo del progettista;
   - Nominativo del Direttore dei Lavori;
   - Nominativo del Tecnico calcolatore delle opere in c.a.;
   - Nominativo dell'Esecutore dei Lavori
   - Nominativo del responsabile di cantiere;
   - Nominativo del responsabile della sicurezza;
   - Recapito telefonico per emergenze;
   - Nominativo del Coordinatore in fase di progettazione;
   - Nominativo del Coordinatore in fase di esecuzione;
   - Estremi della notifica preliminare (ove dovuta)

   e quant'altro previsto dalle norme vigenti.
3. Il cartello e le scritte in esso contenute sono esenti dal pagamento di tasse e diritti comunali, se le stesse non pubblicizzano alcun soggetto in particolare;
4. La mancata esposizione del cartello comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'Art. 7bis del D.Lgs 267/2000.

ART. 19 – TOLLERANZE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., Artt. 34 e 23

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Trattasi degli interventi eseguiti in parziale difformità dal Permesso di costruire e dalla SCIA alternativa al Permesso di costruire.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Fatti salvi i diritti dei terzi, nella fase di esecuzione dell'intervento, non costituiscono difformità rilevanti gli scostamenti delle misure entro il limite del 2% rispetto alle misure stereometriche (volume, superficie coperta, altezza urbanistica) ed alle distanze dai confini e dagli spazi pubblici indicate negli elaborati progettuali assentiti.
3. La tolleranza non è applicabile nei casi:
   - di requisiti minimi di sicurezza e fruibilità degli spazi (fasce di rispetto idraulico, stradale, cimiteriale, etc.);
   - di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 parte Seconda;
   - delle misure minime inderogabili di cui al DM 1444/1968
   - dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati;
   - di inosservanza delle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
   - ove le dimensioni e misure siano stabilite da norme o regolamenti sovraordinati, requisiti minimi igienico-sanitari, di sicurezza e prevenzione.

ART. 20 – SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI, MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- DGR 2774/2009 e smi - "Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza"
- L.R. 16 marzo 2015, n. 4,Art.1 (modifica dell'art.79/bis della LR 61/1985)
- D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i., Art. 91 (fascicolo dell'edificio)

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili verso terzi della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori debbono prendere tutti i provvedimenti necessari affinché siano ridotti gli effetti molesti di scarichi, polveri, rumori, etc., e la loro propagazione nell'ambiente, evitando i pericoli o danni a persone o a cose. Si richiama la specifica normativa tecnica che presiede alla corretta conduzione dei cantieri e, per quanto attiene il presente Regolamento, devono essere visibili dall'esterno tutte le tabelle prescritte relativamente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e smi.

<u>Misure preventive, protettive e di sicurezza per la manutenzione in quota</u>

3. Ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano:
   - nuove costruzioni;
   - ristrutturazioni totali su edifici esistenti,con o senza mutamento di destinazione d'uso;
   - manutenzione straordinaria con rifacimento del manto di copertura;
   - devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta del titolo abilitativo o alla denuncia d'inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota, in condizioni di sicurezza.
4. Il tecnico progettista dovrà integrare gli elaborati progettuali, con idonea relazione e grafici dimostrativi, avendo cura di far riferimento alle istruzioni tecniche ed ai criteri emanati dalla Regione del Veneto con la DGR 2774/2009 e smi e ad ogni altra normativa di sicurezza in materia (in primis Art. 91 del D.Lgs 81/2008).
5. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa:
   - al rilascio del permesso di Costruire (Art.10 del DPR 380/2001);
   - all'utile decorso del termine per l'efficacia della SCIA (Art. 22 del DPR 380/2001);
   - all'efficacia dell'attestazione di agibilità dell'immobile.
6. In sede di costruzione e di agibilità il Comune può eseguire adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure indicate.
7. Ad ultimazione dei lavori, con la segnalazione certificata di agibilità, ovvero con la presentazione del collaudo-certificato di regolare esecuzione (ove non necessiti il rilascio di nuova agibilità), dovrà essere depositata specifica attestazione a firma congiunta (committente, impresa e direttore lavori) attestante l'avvenuta esecuzione delle misure preventive e protettive indicate nel progetto.
8. In particolare l'impresa installatrice, a lavori ultimati, dovrà produrre la documentazione prevista dalla DGR 2774/2009 e smi:
   - dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
   - certificazione del produttore sulle caratteristiche tecniche dei materiali e dei componenti utilizzati;
   - dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto previsto in sede progettuale.
9. Delle misure di sicurezza adottate e dei lavori manutentivi eseguiti, va tenuta traccia con apposita registrazione nel fascicolo dell'edificio previsto dall'Art. 91 del D.Lgs 81/2008 e smi.

ART. 21 – RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- Presente articolo

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. L'impresa esecutrice è tenuta a mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico attiguo al cantiere o eventualmente interessato dai lavori per tutta la durata degli stessi. Qualora si verificassero spargimenti di materiale, l'Impresa deve provvedere tempestivamente alla pulizia.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Ultimati i lavori, l'impresa esecutrice e l'intestatario del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche, a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
3. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese dell'impresa esecutrice e, in solido con questi, dell'intestatario del titolo abilitativo.
4. A tal fine il Comune può chiedere adeguato deposito cauzionale o polizza a garanzia del corretto ripristino delle aree pubbliche attigue al cantiere.

TITOLO 3: DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

CAPO 1: DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

ART. 22 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI E AD ESSI ASSIMILABILI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.M. Sanità 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione"
- Legge 27 maggio 1975, n. 166, "Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia", Artt. 18 e 19
- Legge 5 agosto 1978, n. 457, "Norme per l'edilizia residenziale", Art. 43
- Legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", Art. 9, comma 3
- Legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 "Recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi"

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie al nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente o attraverso passaggi esterni coperti e protetti lateralmente.
2. Deve essere prevista la possibilità di isolare in modo conveniente le aree destinate ai servizi igienico-sanitari e anche le aree destinate al riposo, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle con presenza di punto cottura, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che si svolgono (fori di areazione/aspirazione).

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

Caratteristiche dei locali

3. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono, a titolo esemplificativo:
   a) spazi di abitazione (locali di abitazione), adibiti a funzioni abitative che comportino la permanenza continuativa di persone: camere da letto, sale soggiorno, cucine, sale da pranzo, locali studio;
   b) spazi accessori (locali integrativi), adibiti a funzioni residenziali che non comportino la permanenza continuativa di persone, quali: mansarde, soffitte, verande, bagni, lavanderia, spogliatoi, guardaroba, disimpegni, ingressi, corridoi, rampe di scale, angoli cottura, dispense, taverne, cantine, etc.;
   c) spazi di servizio (locali di servizio), adibiti esclusivamente a funzioni accessorie che comportino presenza solo saltuaria di persone: depositi, archivi, ripostigli, centrali termiche, magazzini, garage, vani ascensore, etc.
4. I requisiti di cui al presente Articolo, salvo quanto previsto dalla DGRV 1887/1997 e dal D.Lgs 81/2011, si applicano anche per locali adibiti ad attività lavorative nei quali vi sia la presenza continua di persone, assimilabili a quelli di abitazione, come definiti al successivo Art. 23, comma 1, lettera B.
5. Nessun nuovo locale di abitazione, così come definito al precedente comma 3, può avere il pavimento posto, in tutto al di sotto del piano medio di campagna.

Altezze minime

6. Nei locali di abitazione devono essere garantite le misure dal DM Sanità 5 luglio 1975 con le seguenti precisazioni:
   a) l'altezza media interna degli spazi ad uso abitativo di cui al precedente comma 3, lett. a), è fissata in un minimo di ml 2,70; per gli spazi accessori (precedente comma 3, lett. b) l'altezza è riducibile a ml 2,40, ulteriormente riducibile a ml 2,20 per gli spazi di servizio (precedente comma 3, lett. c);
   b) in caso di soffitto non orizzontale l'altezza media è data dalla media aritmetica tra le altezze misurate dal pavimento all'intradosso del solaio, il punto più basso non deve essere inferiore a ml 1,80 per gli spazi di abitazione; in caso di solaio con travetti a vista, l'intradosso è riferito al sottotavola, o al sottotrave solo quando l'orditura ha un interasse inferiore a cm 30,00.
7. Fatto salvo il rispetto di normative speciali o di settore, i locali:
   - destinati ad attività ed usi collettivi assimilabili a quelli di abitazione, come definiti al successivo Art. 23, comma 1, lettera B),

- destinati ad attività ed usi collettivi su edifici esistenti,

avranno un'altezza minima interna di ml 2,70, salvo i locali accessori (WC, disimpegni, magazzini, ripostigli, etc.) la cui altezza minima interna può essere ridotta fino a ml 2,40.

8. Per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998 relativamente alle altezze utili si rinvia ai parametri contenuti nella lettera a), comma 1 dell'Art. 2 della LR 12/1999.
9. Le autorimesse con le caratteristiche di cui al DM del 01/02/1986 e smi possono avere altezza minima ulteriormente ridotta a ml 2,00.
10. Nel caso non risulti possibile garantire le altezze minime di cui ai commi precedenti, negli interventi di ristrutturazione e ampliamento di edifici esistenti alla data di entrata in vigore del DM Sanità 5 luglio 1975, è consentito il mantenimento delle altezze esistenti ed anche altezze minori di quelle sopraindicate fino ad un minimo di ml 2,50 per gli spazi ad uso abitativo e di ml 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, anche in presenza di cambio di destinazione d'uso.

Superfici minime

11. Ogni alloggio residenziale destinato ad abitazione permanente, definito "unità abitativa minima", dovrà avere una superficie netta complessiva non minore di mq 42,00 comprendente una o più stanze, con una dotazione minima dei locali prevista al successivo comma 12 del presente Articolo. Va sempre previsto un disimpegno di separazione quando il bagno non comunica direttamente con una camera.

Dotazioni minime dei locali

12. Tutti gli alloggi oggetto di intervento devono essere dotati dei seguenti locali:
    a) stanza di soggiorno di almeno mq 21,00. L'eventuale cucina in vano separato dal soggiorno deve avere una superficie minima di mq 9,00. Larghezza minima di ml 2,00 per ciascun locale; la porzione di locale con larghezza inferiore, non concorre alla superficie minima.
    L'angolo cottura (o posto di cottura) eventualmente annesso al locale soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo (oltre il 50% dell'affaccio) e deve essere munito, come i locali cucina, di impianto di aspirazione forzata sui fornelli;
    b) camere da letto di almeno mq 9,00 se per una persona e mq 14,00 se per due persone; negli alloggi con una sola camera da letto la stessa deve essere di minimo mq 14,00. Larghezza minima di mt. 2,00 per ciascun locale; la porzione di locale con larghezza inferiore, non concorre alla superficie minima.
    c) almeno un locale servizio igienico aerato e illuminato direttamente di almeno mq 4,00 dotato di un vaso, un bidet, un lavabo, una doccia o vasca da bagno. Un eventuale secondo servizio può avere dimensioni minori e può essere aerato artificialmente;
    d) un locale ripostiglio di almeno mq 3,00; l'obbligo di dotare di ripostiglio l'unità minima non si applica negli alloggi aventi superficie netta complessiva maggiore di mq 55.
13. Nelle cucine e nei posti/angoli cottura va assicurata l'aspirazione di fumi e vapori mediante canna di esalazione forzata con scarico all'esterno, garantendo il necessario afflusso d'aria compensativa anche a fronte della concomitante presenza di impianto di combustione (UNI-CIG 7129 punto 3.4);
14. Nel caso di interventi di recupero senza demolizione degli edifici ricadenti in ZTO A e degli edifici con grado di protezione, sono consentiti parametri inferiori a quelli sopra indicati, nel rispetto delle misure minime stabilite dal DM 05/07/1975.

Corridoi e disimpegni

15. Nelle tipologie edilizie condominiali/pluri-familiari e miste la larghezza minima dei corridoi, funzionali a più unità immobiliari, non può essere inferiore a ml 1,50.
16. Nel caso in cui tali corridoi si sviluppino per una lunghezza maggiore di ml 10,00 dal più vicino androne, la larghezza minima non può essere inferiore a ml 1,70 e dovranno essere dotati, ogni dieci metri, di prese di aerazione a pavimento ed a soffitto, che garantiscano un costante ricambio naturale dell'aria.
17. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia dal Responsabile del Servizio, eventualmente avvalendosi della consulenza dell'Azienda AULSS2 Marca Trevigiana.

Soppalchi

18. Nelle destinazioni d'uso residenziali e ad esse assimilabili, l'altezza minima degli spazi al di sopra e al di sotto dei soppalchi, non deve essere inferiore a ml 2,20 e la superficie dei soppalchi non deve essere superiore al 40% di quella del locale soppalcato.

Recupero dei sottotetti ai fini abitativi

19. I sottotetti e gli scantinati praticabili destinati ad usi accessori, possono avere altezze medie anche inferiori a quelle indicate per i locali non abitabili.
20. I sottotetti esistenti alla data del 31/12/1998, legittimi e praticabili (serviti da idonea scala fissa), possono essere recuperati ai soli fini residenziali di abitazione permanente, nel caso siano presenti i seguenti requisiti minimi:
    - il ricavo rientri esclusivamente nella casistica per l'applicazione della LR 12/1999;
    - altezza netta media di ml 2,40 per i locali adibiti ad abitazione permanente e di ml 2,20 per i locali accessori quali corridoi, disimpegni, ripostigli, servizi, bagni, etc.;
    - altezza minima di ml 1,80. Non si computano ai fini della determinazione dell'altezza media, le porzioni di sottotetto ricadenti nelle zone con altezza inferiore a ml 1,80. Tale limite potrà essere delimitato con pannellature, mobilio, pareti attrezzate o muratura. Le superfici accessorie residuali, con altezza inferiore a ml 1,80 potranno essere impiegate per usi accessori di deposito;
    - l'altezza media risulta dalla divisione del volume netto per la superficie netta delle parti di sottotetto aventi altezza minima maggiore di ml 1,80.
    - il contributo aero-illuminante proveniente dalla superficie inclinata della falda di copertura, non deve superare 1/16 della superficie di pavimento. La rimanenza per il raggiungimento del rapporto di 1/8, va reperita con superfici verticali in parete o con abbaini ove tipologicamente compatibili.

Servizi igienici

21. Tutti gli alloggi residenziali e ad essi assimilabili devono essere provvisti di almeno un locale per servizi igienici, dotato di: vaso, bidet, lavabo, doccia o vasca da bagno con una superficie minima di mq 4,00 (per il primo bagno).
22. Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona devono avere, oltre ai requisiti generali, le seguenti caratteristiche particolari:
    - pavimenti e pareti perimetrali sino ad un'altezza di ml 2,00 di regola piastrellate o comunque costruiti di materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente;
    - essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
    - avere accessi da corridoi e/o disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone, fatta eccezione per quelli ad uso esclusivo per gli utenti di una sola camera da letto.
    - i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno.
23. Ogni servizio igienico deve avere larghezza minima di ml 1,10, salvo misure maggiori per il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche. Le cacciate delle cassette dei WC dovranno avere il pulsante che consenta lo scarico differenziato o controllato (acqua-stop).

Autorimesse

24. Negli interventi in cui sia previsto il ricavo di nuove unità immobiliari in aggiunta a quelle esistenti, è fatto obbligo di dotare tali nuove unità di un posto macchina coperto avente dimensioni minime nette di ml 4,50x2,20 per gli edifici esistenti e di ml 5,00x2,50 per le nuove costruzioni.
25. Al fine di dotare il posto macchina coperto per gli edifici ricadenti in ZTO A e per gli edifici con grado di protezione, sarà facoltà del Responsabile del Servizio, concedere limitate modifiche prospettiche e funzionali, da localizzarsi preferibilmente sugli affacci secondari.
26. Rimangono fatte salve le possibilità di monetizzazione previste per le singole ZTO.

Requisiti illuminotecnici, ventilazione ed aerazione

27. Oltre alle norme generali (UNI−CIG di cui alla L. 1083/1971 e DM 07/06/1973 e smi) in particolare si dovrà assicurare anche il rispetto delle norme che seguono.
28. L'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale e diretta. Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale indiretta oppure artificiale:
    - i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente l'adeguata illuminazione naturale dei piani di lavoro;
    - i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonchè i pubblici esercizi;
    - i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
    - i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi, gli antigabinetti;
    - i locali non destinati alla permanenza di persone;
    - le cantine, i garage e le autorimesse; quest'ultime dovranno comunque avere portoni forati in modo permanente.
    - gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale interni alle singole unità immobiliari.
29. La superficie illuminante e di aerazione viene computata in base ai serramenti apribili sull'esterno, tali da consentire una uniforme distribuzione della luce e dell'aria nell'ambiente.

30. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei singoli locali di abitazione, devono garantire un fattore medio di luce diurna non inferiore a 0,02 misurato nel punto più sfavorevole del locale e ad una altezza da terra di mt. 0,90. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale, misurata convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, non sia inferiore a 1/8 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi. Qualora nel computo concorrano le porte di ingresso dall'esterno, queste dovranno avere superficie a vetri ed essere totalmente apribili.
31. La conservazione delle minori superfici trasparenti esistenti può essere autorizzata dal Responsabile del servizio, per interventi sul patrimonio edilizio esistente e nei casi in cui la salvaguardia del bene tutelato richieda il mantenimento di particolari soluzioni prospettiche.
32. Le porte vetrate devono essere dotate di vetro anticaduta o essere adeguatamente protette o di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.
33. I servizi igienici e i bagni possono essere ventilati ed illuminati artificialmente nei seguenti casi:
    - negli interventi di recupero riguardanti edifici ricadenti in ZTO "A";
    - negli edifici vincolati o schedati come edifici con grado di protezione.
    - in edifici che già siano dotati di altro servizio igienico con finestra apribile e superficie di pavimento di almeno mq 4,00;
    - negli alberghi, pubblici esercizi, ambienti di pubblico ritrovo, studi, ambulatori, negozi e uffici.
34. Ogni servizio igienico ventilato artificialmente, sarà dotato di condotto di aspirazione singolo portato fino alla copertura, munito di elettro aspiratore ad accensione automatica collegato all'interruttore dell'illuminazione, con spegnimento ritardato almeno di 5 minuti; deve essere assicurato un ricambio medio/ora d'aria pari a 6 volte il volume del locale e non vi sono ammessi apparecchi a fiamma libera.
35. Le autorimesse collettive, gli spazi coperti di manovra ed i garage se non dotati di aerazione diretta o indiretta, devono avere portoni con griglie o fori di aerazione, in misura non inferiore a 1/100 della superficie di pavimento del locale, salve diverse prescrizioni previste dalla normativa antincendio.
36. Locali ad uso direzionale, commerciale e le botteghe artigiane, possono essere parzialmente aerati a mezzo di adeguato impianto di condizionamento e ricambio aria, previo parere favorevole da parte dell'Az. AULSS2 Marca Trevigiana.

Scale esterne

37. Sono ammesse le scale esterne aperte, unicamente per ragioni di sicurezza o per servire terrazzi e altane risultanti da particolari soluzioni architettoniche.
38. Negli interventi di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione ed in ogni altro caso di incremento del numero delle unità immobiliari, non è ammesso servire gli alloggi posti al di sopra del piano terra, tramite scale aperte esterne. Si considerano scale aperte esterne, quelle che siano prive di tamponamenti sui due lati maggiori della scala stessa.

Scale, ascensori, ringhiere e parapetti

39. Le scale che servono più di un alloggio devono:
    - avere rampe e pianerottoli di larghezza non inferiore a ml 1,20 con pedata profonda non meno di cm 30 nel caso di nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni;
    - essere aerate e illuminate attraverso fori ricavati su parete verticale esterna o sulla copertura, di superficie non inferiore ad 1/10 della superficie del vano scale;
    - gli infissi devono essere comodamente ed agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta pulizia e ventilazione. I vetri che costituiranno pareti sul vano scala devono essere anticaduta o essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.
40. In tutti gli altri interventi le scale interne di collegamento fra piani abitabili della stessa unità abitativa, dovranno avere larghezza non inferiore a ml 1,00 con pedata profonda non meno di cm 25, misurata a cm 80 dal limite esterno. Sono ammesse larghezze minori con limite di ml 0,80 ed anche "scale a chiocciola" per il collegamento di scantinati, soffitte ed altri piani contenenti esclusivamente locali accessori o pertinenziali.
41. Ogni scala, anche se delimitata da muro pieno, deve essere dotata di almeno un corrimano posto ad altezza non inferiore a mtl 0,90 (con estremità arrotondate e raccordate senza spigoli vivi) su un lato. Quando la larghezza raggiunge o supera cm 120, tale corrimano va posto su ogni lato ed integrato da un corrente ribassato.
42. Negli edifici condominiali con scala da minimo cm 120, i gradini vanno dotati di fascia ruvida colorata in modo differente.

43. Tutte le nuove costruzioni, nonchè quelle risultanti dal recupero del patrimonio edilizio esistente, devono adeguarsi alle prescrizioni previste dalle leggi vigenti per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
44. In tutti i fabbricati con più di 3 livelli, compresi i piani interrati, deve essere previsto l'impianto di ascensore. L'impianto di ascensore deve rispondere, in tutte le sue parti ed elementi, alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia ed avere dimensioni tali da consentire l'accesso delle carrozzine dei bambini e dei portatori di handicap.
45. Le scale non possono essere aerate ed illuminate artificialmente, fatto salvo quanto previsto al successivo comma del presente Articolo. Vanno sempre previste parti apribili, in aggiunta alla porta dell'androne d'ingresso, attraverso sopraluce, cupolini o lucernari.
46. Le ringhiere ed i parapetti dovranno avere altezza minima di ml 1,00; eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm 10 di diametro. In conformità all'Art. 19 della Legge 166/1975 è consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni senza finestrature sull'esterno a condizione che:
    - risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene;
    - le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni.
47. Le altre prescrizioni di dettaglio sono contenute nella DGRV 1428/2011, Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16" approvate con DGR n. 509 del 2/03/2011.

Piani seminterrati e sotterranei

48. I piani seminterrati e i sotterranei non possono in ogni caso essere adibiti ad uso abitazione; essi potranno essere destinati a locali accessori o di servizio, come definiti dal precedente comma 3, lett. b) e c).
49. I vani seminterrati ed interrati devono essere ventilati ed illuminati a mezzo di fori aperti su spazi liberi, di conseguenza essi dovranno essere muniti di drenaggi sufficienti e dovranno essere realizzati mediante l'impiego di materiale idrofugo, ricorrendo alla formazione di opportune intercapedini.

Infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli

50. Per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'All. 1, punto 1.4.1 del DM 26 giugno 2015, ai sensi dell'Art. 4, comma 1-ter del DPR 380/2001, è obbligatoria la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, e per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.

Deroghe

51. Eventuali deroghe ai parametri igienico-sanitari (altezze interne, aerazione ed illuminazione dei locali) possono esser consentite previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale.

ART. 23 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEGLI EDIFICI NON RESIDENZIALI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.M. Sanità 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione"
- D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 01/07/1997

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. I locali adibiti ad attività lavorative in genere sono così classificati:
   - A) locali nei quali vi sia la presenza continua di persone quali: locali ad uso produttivo (laboratori di produzione e locali adibiti ad attività lavorative), locali ad uso commerciale con superfici di vendita superiori a mq 400: (esercizi commerciali, artigianato di servizio, pubblici esercizi, ristorazione, sale da gioco), locali ad uso direzionale ove è previsto il libero accesso del pubblico (uffici pubblici, servizi bancari ed assicurativi, etc.), locali ad uso servizi ed attività di interesse comune (istruzione, attività religiose, attività culturali, attività associative, assistenziali, sanitarie e ospedaliere, sportive, etc.) e ad essi assimilabili;
   - B) locali nei quali vi sia la presenza continua di persone, assimilabili a quelli di abitazione di cui al precedente Art. 22 e nei quali valgono le prescrizioni ivi indicate: locali ad uso produttivo nelle aziende che occupano meno di cinque lavoratori (laboratori di produzione e locali adibiti ad attività lavorative), locali ad uso commerciale con superfici di vendita inferiori o uguali a mq 400: (esercizi commerciali, artigianato di servizio, pubblici esercizi, ristorazione, sale da gioco), locali ad uso direzionale privati (studi professionali e commerciali, etc.) e ad essi assimilabili;
   - C) locali di servizio e pertinenziali nei quali la presenza delle persone è limitata nel tempo e dedicata a ben definite operazioni, quali: servizi igienici, docce e spogliatoi, ripostigli e disimpegni, archivi, retro-bottega, magazzini e depositi non presidiati, pertinenziali ed a servizio dei locali di cui ai precedenti tipo A o B.
2. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia dal Responsabile del Servizio, eventualmente avvalendosi della consulenza dell'Azienda AULSS2 Marca Trevigiana.
3. Valgono comunque le disposizioni più restrittive contenute nella normativa per le specifiche attività e nelle circolari regionali in materia.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

Altezze minime

4. Fatto salvo il rispetto di normative speciali o di settore, l'altezza minima interna è così stabilita:
   - per i locali di tipo A, altezza minima ml 3,00;
   - per i locali di tipo B, altezza minima ml 2,70;
   - per i locali di tipo C, altezza minima ml 2,40.

Soppalchi

5. L'altezza minima degli spazi al di sopra e al di sotto dei soppalchi:
   - non deve essere inferiore a ml 2,70 e la superficie dei soppalchi non deve essere superiore al 25% di quella del locale soppalcato, se gli spazi sono presidiati o aperti al pubblico (locali tipo "A");
   - non deve essere inferiore a ml 2,50 e la superficie dei soppalchi non deve essere superiore al 30% di quella del locale soppalcato, se gli spazi sono presidiati o aperti al pubblico (locali tipo "B");non deve essere inferiore a ml 2,20 e la superficie dei soppalchi non deve essere superiore al 40% di quella del locale soppalcato, se gli spazi sono destinati a disimpegno, magazzino, archivio o comunque non presidiati (locali tipo "C").

Servizi igienici

6. Ogni unità immobiliare di tipo A e B deve essere dotata di servizi igienici adeguati, eventualmente diviso per sesso ove necessario, e conformi alla disciplina igienico-sanitaria vigente. Qualora non dotati di finestra apribile, devono essere dotati di adeguato impianto di illuminazione artificiale ed aerazione forzata; deve essere in ogni caso assicurato il ricambio d'aria all'uso del locale, in ogni caso non inferiore a 6 volumi/ora se in espulsione continua ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente.
7. I locali per servizi igienici comunicanti con locali di lavoro o spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno. La dimensione minima del servizio, comprensiva di antibagno, non deve essere inferiore a mq 2,00.

8. Ogni servizio igienico deve avere larghezza minima di ml 1,10, salvo misure maggiori per il rispetto di quanto previsto al comma precedente. Le cacciate delle cassette dei WC dovranno avere il pulsante che consenta lo scarico differenziato o controllato (acqua-stop).
9. Gli impianti di illuminazione artificiale e di aerazione forzata nei servizi igienici non possono essere installati in maniera indifferenziata, ma il loro utilizzo dovrà essere valutato in base alle specifiche destinazioni d'uso e quando risulterà impossibile trovare una soluzione che permetta l'illuminazione e l'aerazione dirette per tali locali.
10. Il ricavo di locali destinati ad attività turistico-ricettiva o pubblico esercizio o aperti al pubblico, è subordinato alla realizzazione di almeno un servizio igienico per disabili avente le dimensioni previste dalla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Requisiti illuminotecnici, ventilazione ed aerazione

11. Per i locali di tipo A la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore ad 1/20 della superficie del pavimento, di cui il 50% della superficie apribile deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da lucernari; il 25% della superficie apribile deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da aperture a shed.
12. Per i locali di tipo B, assimilabili a quelli di abitazione di cui al precedente Art. 22, valgono le prescrizioni indicate nello stesso articolo.
13. Per i locali di tipo C la superficie finestrata apribile, non dovrà essere inferiore a 1/30 della superficie del pavimento.
14. Tutti i locali di norma devono essere aerati ed illuminati in maniera naturale diretta, conformemente alle disposizioni legali che disciplinano gli ambienti per le varie attività. Illuminazione ed aerazione artificiale sono ammessi esclusivamente in deroga per particolari esigenze funzionali alle attività non diversamente risolvibili. Deve comunque essere assicurato il ricambio dell'aria adeguato all'uso del locale, secondo quanto indicato dalla Circolare Regionale 13/1997.

Infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli

15. Per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'All. 1, punto 1.4.1 del DM 26 giugno 2015, ai sensi dell'Art. 4, comma 1-ter del DPR 380/2001, è obbligatoria la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.

Deroghe

16. Eventuali deroghe ai parametri igienico-sanitari (altezze interne, aerazione ed illuminazione dei locali) possono esser consentite previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale.

ART. 24 – REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.G.R. n. 669 del 15 maggio 2018 "Recepimento Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896."

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. La materia relativa agli aspetti energetici dell'edilizia e ai requisiti ecologici ed ambientali è disciplinata dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali, dai relativi regolamenti attuativi, dalle norme UNI e dagli strumenti urbanistici ai quali si rinvia; di seguito vengono fornite indicazioni progettuali orientate all'ottimizzazione della qualità degli edifici e vengono stabilite misure per la promozione dell'efficienza energetica e del comfort abitativo, finalizzate al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti lungo tutto il ciclo di vita delle costruzioni.
2. Le presenti disposizioni rappresentano il livello minimo per gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia integrale (con demolizione e ricostruzione). Possono essere integrate dai contenuti del "Prontuario per la Qualità Architettonica" (PQA) del PI (Titolo V).

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

<u>Efficienza energetica della struttura edilizia</u>

3. Le prestazioni termiche dell'involucro edilizio del sistema edificio-impianto devono soddisfare i requisiti minimi prestazionali definiti dalle vigenti norme in materia di energia nell'esigenza di:
   - ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva;
   - mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni.
4. Al fine di limitare il consumo di energia primaria è necessario minimizzare le perdite di calore per dispersione, limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva, massimizzare il rendimento degli impianti e sfruttare al meglio le fonti rinnovabili.
5. Per quanto riguarda i componenti dell'involucro è necessario:
   - definire una strategia complessiva di isolamento termico;
   - scegliere i materiali, tenendo conto delle caratteristiche degli stessi, della permeabilità al vapore e della loro compatibilità ambientale anche in relazione allo smaltimento a fine vita;
   - procedere in conformità alla normativa tecnica vigente alla verifica dell'assenza del rischio della formazione di muffe, e all'assenza di condensazioni interstiziali;
   - utilizzare compatibilmente con le disposizioni urbanistiche e il contesto di tutela ambientale tecnologie di climatizzazione passiva quali ad esempio coperture e pareti a verde e/o ventilazione naturale.
6. Tutte le caratteristiche fisico-tecniche-prestazionali dei materiali isolanti dovranno essere certificate da parte di Istituti notificati dagli stati membri alla UE; i materiali impiegati nella costruzione dovranno quindi presentare la marcatura CE.
7. Nel caso di interventi sugli edifici costruiti in forza di titolo rilasciato prima del DM 05/07/1975, non riconducibili alla categoria degli interventi di integrale ristrutturazione edilizia, qualora si proceda all'isolamento dell'involucro intervenendo sul lato interno, riscaldato, delle strutture disperdenti, sarà possibile derogare ai limiti riguardanti la dotazione minima degli alloggi previa idonea documentazione tecnica dettagliata, a firma di tecnico abilitato, da presentare all'Ufficio comunale competente contestualmente al progetto edilizio; la deroga non potrà in nessun caso superare il 5% in meno delle superfici minime.
8. Al termine dei lavori, deve essere depositata all'Ufficio competente la dichiarazione di fine lavori contenente l'asseverazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica, a cura della direzione lavori o del responsabile dei lavori.

<u>Indicazioni progettuali per l'ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici</u>

9. La progettazione degli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione, deve essere orientata al perseguimento di un miglioramento delle prestazioni energetiche. La conformazione dell'edificio deve perseguire la riduzione del fattore di forma inteso quale rapporto tra la superficie disperdente ed il volume riscaldato racchiuso, per ridurre all'origine la quantità di energia intrinsecamente scambiata con l'esterno.

10. In tutti i casi di nuova costruzione, sostituzione edilizia o demolizione e ricostruzione, le soluzioni planimetriche degli organismi edilizi devono essere progettate tenendo conto anche del percorso apparente del sole e dei venti dominanti, perseguendo condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l'efficienza energetica e la ventilazione naturale. L'orientamento delle nuove costruzioni deve privilegiare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno e perseguire il massimo risparmio energetico possibile. Per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione il posizionamento degli stessi nel sito deve, ottimizzare gli apporti solari gratuiti nelle stagioni invernali ed effettuare il controllo solare nella stagione estiva. Si raccomanda l'orientamento sud, sud-est e sud-ovest dei locali dove si svolge la maggior parte della vita abitativa. I locali accessori, quali ripostigli, locali di sgombero, lavanderie, devono preferibilmente essere orientati lungo il lato nord e/o servire da filtro termico tra il fronte più freddo e i locali più utilizzati.
11. Nella progettazione degli edifici vanno adottate strategie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare; a tale scopo le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi fissi e/o mobili che ne consentano la schermatura e l'oscuramento (frangisole, tende esterne, grigliati, etc.). Le schermature fisse (aggetti, logge, brise soleil, porticati, balconi, etc.) devono risultare congrue all'orientamento delle facciate su cui vengono installate.I dispositivi di schermatura fissi o mobili dovranno garantire un efficace controllo riducendo l'ingresso della radiazione solare in estate, ma non nella stagione invernale. Le schermature potranno eventualmente essere costituite da vegetazione, integrata da sistemi artificiali.
12. Nella progettazione degli edifici è consigliato ed incentivato perseguire elevati coefficienti di sfasamento dell'onda termica.
13. L'illuminazione naturale degli spazi chiusi deve essere tale da assicurare condizioni ambientali di benessere visivo, riducendo, per quanto possibile, il ricorso a fonti di illuminazione artificiale. A tale fine la progettazione dovrà essere volta a:
    - utilizzare, soprattutto in edifici pubblici, del terziario e produttivi, tecnologie e/o sistemi di captazione della luce naturale;
    - prevedere l'orientamento delle superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili e simili), nelle nuove costruzioni, entro un settore ± 45° dal sud geografico, anche allo scopo di sfruttare l'illuminazione naturale garantita dalla radiazione solare;
    - limitare l'utilizzo della sola illuminazione artificiale per bagni, spogliatoi, ripostigli, guardaroba, lavanderie, o altri locali accessori;
    - consentire soluzioni tecniche diverse, in relazione all'utilizzo di sistemi di riflessione e trasporto della luce, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento degli stessi risultati (per esempio l'adozione di sistemi che possano guidare verso il basso e l'interno la luce che entra nei pozzi centrali degli edifici o la creazione di condotti di luce nelle zone interne);
    - adottare colori chiari nelle finiture superficiali degli spazi interni al fine di minimizzare l'assorbimento della radiazione luminosa.
14. Per gli edifici di nuova costruzione con copertura piana è raccomandata e incentivata la realizzazione di tetti e pareti verdi compatibilmente al contesto urbano; a tale fine si intendono:
    - per tetti verdi o coperture a verde, le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali puntuali e caratteristiche della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno in relazione con il contesto territoriale. Per lo sfruttamento di questa tecnologia, deve essere garantito l'accesso per la manutenzione;
    - per parete verde, un fronte edilizio ricoperto da specie vegetali rampicanti e/o ricadenti, aggrappate indirettamente alla muratura tramite adeguati supporti di sostegno. L'utilizzo delle pareti verdi verticali è finalizzato oltreché alla riduzione dei consumi energetici anche al miglioramento del microclima circostante.
15. Per la realizzazione degli edifici è raccomandato l'utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita. Tutte le caratteristiche fisico-tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere certificate da parte di Istituti riconosciuti dalla UE, dovranno quindi presentare la marcatura CE.
16. È raccomandato il ricorso a sistemi domotici.

<u>Impianti di riscaldamento</u>

17. Per quanto concerne gli impianti di riscaldamento si forniscono le seguenti indicazioni:
    - nel caso di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione è raccomandata ed incentivata la realizzazione di impianti di riscaldamento a bassa temperatura;

- la progettazione, la messa in opera e l'esercizio degli impianti di riscaldamento deve essere conforme a quanto previsto dal DM 37/2008 e smi e dal D.Lgs 192/2005 e smi.

Fonti energetiche rinnovabili

18. Si intende energia da fonti energetiche rinnovabili quella di origine non fossile, vale a dire energia eolica, solare, aereotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
19. È fatto obbligo nei nuovi edifici o negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti installare fonti energetiche rinnovabili per soddisfare i fabbisogni termici ed elettrici, come disciplinato dal D.Lgs 28/2011 e smi.

Pannelli fotovoltaici/solari

20. L'impianto solare termico è un impianto di produzione di energia termica per uso igienico-sanitario o per climatizzazione o per finalità produttive, mediante l'utilizzazione dell'energia solare.
21. L'impianto fotovoltaico è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori.
22. I pannelli solari, sia collettori solari termici sia fotovoltaici, possono essere di tipo integrato (inseriti strutturalmente nell'edificio), semi-integrato (complanari alla struttura edilizia) o non integrato (pensiline, pergolati).
23. I pannelli solari e/o fotovoltaici devono essere installati con soluzioni architettonicamente inserite nel progetto edilizio secondo le indicazioni delle NTO del PI, fermo restando che nelle zone agricole e negli ambiti da salvaguardare (ambito collinare, ambito agricolo integro, ecc.) essi dovranno essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
24. Qualora tali impianti vengano installati in ambiti sottoposti a vincolo culturale/paesaggistico, si rinvia a quanto prescritto dal D.Lgs 42/2004 e smi.

Contenimento dei consumi idrici

25. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia, con le specifiche indicate dal gestore del servizio idrico, è obbligatoria l'installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno per unità immobiliare), così da poter garantire che i costi per l'approvvigionamento sostenuti dall'immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario.
26. La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l'applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologati CE secondo le indicazioni del gestore del servizio idrico.
27. Negli interventi di nuova costruzione, ivi compresi quelli derivanti da intervento di sostituzione o da demolizione e ricostruzione, per favorire il contenimento del consumo di acqua potabile è obbligatoria l'adozione di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua. Per gli edifici adibiti ad attività collettive quali ad esempio, ma non esaustivamente, impianti sportivi o attività industriali ed assimilabili dotate di spogliatoi e servizi docce, è raccomandata oltre alle prescrizioni di cui sopra l'installazione di rubinetti temporizzati o dispositivi a controllo elettronico.
28. Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui al precedente comma nel caso di rifacimento dell'impianto idrico-sanitario.
29. Con le specifiche indicazioni del gestore del servizio idrico, negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e sostituzione edilizia, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 100 mq è obbligatorio, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per essere riutilizzate.
30. Le cisterne per la raccolta delle acque meteoriche devono avere dimensioni non inferiori a 1 mc per ogni 30 mq di superficie delle coperture degli stessi e devono essere dotate di:
    - sistema di filtratura per l'acqua in entrata;
    - sfioratore sifonato collegato alla rete di scarico interno alla proprietà (o eventualmente alla rete di scarico comunale);
    - adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.
31. L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente e del gestore del servizio idrico.

Sistemi di illuminazione

32. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano l'intero rifacimento del sistema di illuminazione, nelle parti comuni e nelle autorimesse di edifici a destinazione residenziale e assimilabili è obbligatorio:
    - installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza;
    - parzializzare gli impianti con interruttori locali ove funzionale;
    - utilizzare sorgenti luminose di classe A (secondo quanto stabilito dal regolamento UE 874/2012).
33. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione, per tutti gli edifici non residenziali con esclusione degli edifici adibiti ad attività industriale ed artigianale è obbligatorio:
    - installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza;
    - installare sensori di illuminazione naturale opportunamente interfacciati con corpi illuminanti ad intensità variabile per gli ambienti utilizzati in modo continuativo;
    - utilizzare alimentatori di classe A, lampade di classe A o più efficienti.
34. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione, per gli edifici ad uso industriale o artigianale è obbligatorio:
    - installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza.
35. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione esterno in tutte le categorie di edifici è obbligatorio:
    - utilizzare interruttori crepuscolari;
    - utilizzare apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico dotati di lampade ad alta efficienza (ad es. LED) secondo la normativa vigente, e dispositivi azionati da sensori di presenza ove funzionale.
36. Devono essere rispettati i contenuti dell'Art. 9 della LR 17/2009 e smi e del Piano Comunale di Illuminazione Pubblica - PCIL (DCC n. 4 del 10/02/2014).

Requisiti acustici passivi

37. Si applicano le disposizioni del Regolamento comunale così come integrate e modificate per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs 42/2017.

Relazione tecnica

38. Relativamente agli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e demolizione e ricostruzione, le analisi e le valutazioni di cui agli articoli del presente articolo dovranno essere esplicitate e descritte in un'apposita "Relazione tecnica di valutazione energetico - ambientale" redatta da professionista abilitato, che dimostri e attesti l'avvenuta applicazione delle indicazioni regolamentari o le motivazioni tecnico-economiche per cui tali indicazioni regolamentari non sono applicabili.

Infrastruttura fisica multiservizio e punto di accesso fibra ottica

39. Ai sensi dell'Art.135bis del DPR 380/2001 e smi, tutti gli edifici di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione (Art.10, comma 1, lett. c) del DPR 380/2001), devono essere equipaggiati con una "infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio", costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete (per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete), nonché di un "punto di accesso" (per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga).

Tettoie fotovoltaiche o solari

40. La realizzazione di tettoie o pensiline sulle quali alloggiare un impianto fotovoltaico e/o ad energia solare senza che dette costruzioni siano conteggiate ai fini volumetrici debbono rispettare le caratteristiche costruttive e prescrizioni contenute nell'allegato A alla DGR 2508/2009.
41. L'impianto solare termico o fotovoltaico deve essere integrato o parzialmente integrato ai sensi degli Allegati 2 e 3 del DM 19/02/2007.

42. La superficie di pensilina o tettoia non computabile ai fini del conteggio volumetrico corrisponde a quella impegnata dall'impianto.
43. La superficie massima non computabile volumetricamente ai sensi della normativa in argomento non può essere maggiore di 10 mq per ogni kW e/o kWp di potenza dell'impianto, con un massimo di 60 mq.
44. Possono essere installate senza il rispetto dei parametri urbanistici di zona, purchè rispettino le seguenti caratteristiche:
    - siano collocate ad almeno ml 1,50 dal confine o a distanza inferiore previa acquisizione di assenso scritto del confinante;
    - pareti non tamponate;
    - superficie coperta massima mq 60.

ART. 25 – REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.G.R. n. 669 del 15 maggio 2018 “Recepimento Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896.”

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Trattasi dei requisiti prestazionali degli edifici vincolati o costruiti prima del DM Sanità 05/07/1975.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Al fine di favorire il recupero e riuso negli interventi sul patrimonio edilizio esistente di:
   - manutenzione straordinaria;
   - restauro e risanamento conservativo;
   - mutamento di destinazione d’uso;

   su edifici con una o più di una delle seguenti caratteristiche:
   - costruito prima del DM Sanità 05/07/1975;
   - con specifici vincoli di tutela ai sensi della strumentazione urbanistica comunale che non consentano l’adeguamento ai parametri richiesti dal presente articolo;
   - con vincolo di tutela Storico Culturale ai sensi del D.Lgs 42/2004,

   i parametri di altezza minima, superfici minime e dotazione degli alloggi di cui agli Artt. 22 e 23 non sono obbligatori qualora l’intervento comporti un sostanziale miglioramento della situazione complessiva in termini di qualità degli spazi.
3. Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché per particolari destinazioni (sanitarie, scolastiche, socio assistenziali, ricettive, etc.).

CAPO 2: DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

ART. 26 – STRADE

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 23 e s.m.i.
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.
- D.M. 5 novembre 2001, n. 6792

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Il progetto edilizio o urbanistico deve assicurare adeguate caratteristiche prestazionali alle opere stradali secondo i seguenti principi:
   - la nuova viabilità deve essere correttamente gerarchizzata rispetto alla viabilità esistente, evitando la connessione diretta alle direttrici di attraversamento;
   - non devono essere utilizzate sezioni complessive sottodimensionate, dove non troverebbero posto i singoli elementi (corsie, banchine, percorsi, etc.), ma nemmeno sovradimensionate che comporterebbero invece usi impropri degli spazi;
   - la viabilità d'accesso deve essere dotata degli opportuni raccordi e svincoli stradali, eventualmente separate dell'insediamento mediante opportune barriere antirumore (realizzate preferibilmente mediante rilevati con coperture vegetali, fasce filtro piantumate, muri vegetali) realizzata impiegando materiali idonei ad eliminare inquinamento acustico (asfalto e pavimentazioni fonoassorbenti) o inquinamento chimico (pavimentazioni fotocatalitiche);
   - le strade residenziali e di distribuzione interna siano progettate secondo criteri di "Traffic calming" (moderazione del traffico), con particolare attenzione alla moderazione della velocità e salvaguardia dell'incolumità di pedoni e ciclisti.
   - gli elementi strutturali e formali della strada devono essere diversificati a seconda del contesto ambientale in cui si trovano.

   e nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Art. 4 del Prontuario per la Qualità Architettonica (PQA).

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Le caratteristiche tecniche delle strade sono determinate in rapporto alla loro classificazione derivante degli appositi provvedimenti comunali adottati ai sensi del Codice della Strada: esse faranno riferimento alle relative caratteristiche dimensionali e geometriche stabilite dal DM 05/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" e a quanto previsto dalle NTO del PI.
3. Negli interventi attuati entro i centri abitati su strade ed accessi privati che, pur non essendo individuati e classificati, siano a servizio di un numero di unità immobiliari superiore a cinque a prescindere dalla relativa destinazione d'uso, le caratteristiche e le dimensioni delle strade di distribuzione residenziali dovranno fare riferimento a quelle stabilite per le strade di categoria F in ambito urbano.
4. Nel caso di interventi urbanistici e edilizi attuati a mezzo di IED o PUA comunque denominato che interessino il sistema della viabilità (recinzioni, passi carrai, percorsi ciclabili e pedonali, strade, etc.), devono essere messi in atto gli interventi di ristrutturazione viaria finalizzati a ricalibrare le caratteristiche geometriche della strada esistente secondo specifici parametri in relazione alle diverse categorie di strada.
5. Sono interventi di ristrutturazione viaria:
   - l'allargamento del sedime stradale esistente per l'arretramento delle recinzioni e dei passi carrai e per l'inserimento di marciapiede o piste ciclabili, alberature o siepi, bande polivalenti, banchine, etc.;
   - il restringimento del sedime stradale esistente per il recupero degli spazi risultanti tra le recinzioni ed il ciglio stradale asfaltato al fine dell'inserimento di marciapiede o piste ciclabili, alberature o siepi, bande polivalenti, banchine, etc.
6. Le soluzioni costruttive devono essere coerenti con le specifiche caratteristiche morfologiche ed ambientali del sito. Il collegamento con la sede stradale, o comunque con il percorso a cui sono funzionali, deve essere realizzato rispettando le norme della Legge 13/1989 e dei DM 236/1989 e 503/1996, in modo da non comportare ostacoli alla percorribilità per la generalità delle persone.

7. Le pavimentazioni delle strade vanno realizzate in asfalto; qualora parte della carreggiata sia utilizzata come pista ciclabile, quest'ultima dovrà essere preferibilmente differenziata con l'impiego asfalto pigmentato o con altro materiale concordato con l'AC.
8. Per ambiti e progettazioni specifiche possono essere utilizzati: materiale lapideo o masselli in calcestruzzo (preferibilmente di forma e colore appositamente indicati per ambientazioni di carattere storico).
9. Per la definizione e la classificazione delle "strade" si rimanda al Codice della Strada (Art. 3) ed alle NTO del PI (Artt. 51 e 52).
10. In merito alle strade private si rimanda al successivo Art. 45.
11. Salvo diverse esigenze e soluzioni caratterizzate dalla particolarità dei luoghi, le strade residenziali devono avere una carreggiata di larghezza minima di ml 6,00 (elevata a ml 7,00 per quelle a servizio di aree produttive), con una corsia per ogni senso di marcia ed adeguati raggi di curvatura secondo i criteri normativi in premessa citati. Le stesse dovranno essere adeguatamente illuminate.
12. Di norma le strade vanno attrezzate con marciapiedi di larghezza minima di ml 1,50 su ambo i lati o con altre infrastrutture ciclo-pedonali utili alla salvaguardia di pedoni e ciclisti.
13. L'apertura di accessi carrai sulle strade è normata in particolare dal successivo Art. 29 ed in generale dal Codice della Strada (Art. 22) e dal relativo regolamento di esecuzione (Artt. 45 e 46).
14. La regimazione delle acque meteoriche dovrà rispettare i criteri e le disposizioni in materia di tutela delle acque come indicato nelle NTO (Art. 45).

ART. 27 – PORTICI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- Presente articolo

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Si definisce porticato o portico l'elemento edilizio coperto, sito al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri, aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di passaggio pubblico, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario. I rapporti tra pubblico e privato devono essere regolamentati da specifico atto notarile di asservimento, con riguardo particolare alla gestione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di detti spazi portici o passaggi coperti.
3. La progettazione dovrà favorire la continuità dei percorsi coperti, evitando interruzioni immotivate, avendo cura di non alterare la continuità delle cortine storiche, assicurando il rispetto delle norme in materia di barriere architettoniche.
4. Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere realizzato con materiale riconosciuto idoneo dal Comune e comunque rispondente alle disposizioni tecniche di norma adottate dall'AC.
5. Nelle zone sottoposte a vincolo di tutela delle bellezze naturali, i materiali e le forme della pavimentazione devono essere individuati nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito. Sono a carico del proprietario l'istallazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune, al quale spettano gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica.
6. L'ampiezza dei portici di uso pubblico, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di ml 2,50, mentre l'altezza non deve essere inferiore a ml 3,00.
7. Il Responsabile del Servizio può concedere dimensioni inferiori a seguito di documentate esigenze, edifici di particolare pregio o particolari condizioni dei luoghi.
8. Per quanto non disciplinato nel presente Articolo, valgono le disposizioni dell'Art. 13 del Prontuario per la Qualità Architettonica (PQA).

ART. 28 – PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 23 e s.m.i.
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Sono la parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni. Questa può assumere la forma di elemento fisico separato dalla quota stradale o di un percorso distinto per materiale o funzione/percezione.
2. Occorre garantire:
   - la sicurezza dei pedoni, prestando particolare attenzione ai tratti di promiscuità tra le diverse componenti di traffico;
   - la continuità della rete, inibendo anche la sosta abusiva dei veicoli;
   - la riconoscibilità dei tracciati.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

3. Tutte le vie di nuova formazione, con esclusione della viabilità autostradale, sovracomunale e primaria, dovranno essere munite di marciapiede e di passaggi pedonali pubblici, realizzati in conformità al presente REC, all'Art. 5 del Prontuario per la Qualità Architettonica (PQA) ed alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
4. Negli ambiti extraurbani va favorita, in alternativa al marciapiede, la realizzazione di percorsi protetti, finalizzati a garantire la sicurezza della mobilità debole e pedonale.
5. Per gli interventi realizzati su lotti a confine con la viabilità pubblica l'AC, attraverso i competenti uffici comunali, può imporre la costruzione di marciapiedi stradali, qualora mancanti, a carico dei proprietari dell'area, indicando allo stesso tempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive.
6. Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico, l'area compresa tra questo e l'edificio, qualora non possa essere o non venga recintata, deve essere sistemata a verde o pavimentata a cura e spese del proprietario frontista secondo le modalità che saranno definite dal Responsabile del Servizio.
7. I marciapiedi, realizzati nel rispetto delle disposizioni delle norme sul superamento delle barriere architettoniche, devono avere una larghezza minima di ml 1,50 e comunque nel rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.
8. In area urbana, laddove sia prevalente la presenza di fronti commerciali e/o direzionali e la dimensione degli spazi stradali esistenti o di progetto lo consenta, la larghezza minima del marciapiede dovrà essere di ml 2,50. I marciapiedi potranno comunque essere sostituiti, qualora tecnicamente ammissibile, da percorsi porticati pubblici o di uso pubblico.
9. I materiali e le forme della pavimentazione devono essere scelti nel rispetto delle caratteristiche ambientali secondo le direttive che verranno impartite dall'Ufficio Tecnico del Comune.
10. Il marciapiede deve comunque essere realizzato, nel rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, con andamento a livelletta costante, senza abbassamenti in corrispondenza degli accessi carrabili o pedonali che possano creare pericolo alla fruibilità degli stessi.
11. Rimangono fatte salve particolari configurazioni dei luoghi che richiedano soluzioni diverse.
12. Lungo i percorsi ed i marciapiedi, gli arredi e le attrezzature tecnologiche (lampioni, quadri di consegna, cassette, segnaletica, idranti, pensiline, cestini, alberature, etc.) dovranno essere posizionate in modo da non costituire barriera architettonica, pericolo o intralcio alla circolazione pedonale/ciclabile.

ART. 29 – PASSI CARRAI E USCITE PER AUTORIMESSE

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 23 e s.m.i.
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Un passaggio carraio è un accesso ad un'area laterale (per lo più privata) idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'apertura di accessi dallo spazio pubblico è subordinata ad autorizzazione o nulla-osta rilasciato dall'Ente proprietario della strada, a seconda che si sia dentro o fuori dal perimetro del centro abitato. Per le strade comunali l'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio competente, previa acquisizione del parere da parte dalla Polizia Locale.
3. L'apertura di passi carrabili sulla pubblica viabilità può essere assoggettata al versamento di eventuale tributo previsto da norme interne dell'Ente proprietario della strada.
4. I passi carrabili devono essere arretrati rispetto al limite della carreggiata stradale della misura specificamente dettata dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, e dal presente regolamento, ove più restrittivo.
5. La costruzione di nuovi passi carrai o il rifacimento integrale di quelli esistenti, dovrà prevedere un arretramento, rispetto al limite della carreggiata stradale, di ml 4,00 quando la strada è dotata di marciapiede e di ml 5,00 quando ne è priva. Nel caso in cui la carreggiata non sia delimitata dalla striscia di margine, si prende a riferimento il ciglio pavimentato della sede stradale.
6. Saranno ammessi arretramenti inferiori, con un minimo di ml 2,00, in caso di documentate esigenze derivanti dalla conformazione dei luoghi o qualora la viabilità sia a fondo cieco ed a basso volume di traffico. Al fine di limitare l'interferenza con la viabilità primaria su cui si innestano, per ogni lotto è concedibile un solo accesso carraio, salvo che l'estensione o la particolare conformazione non rendano indispensabile la creazione di più punti di accesso carrabili.
7. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
8. Oltre agli arretramenti previsti per le recinzioni da realizzarsi in fregio alle strade poste fuori dal Centro abitato ai sensi del Codice della Strada, dovranno essere realizzati anche dentro il Centro abitato arretramenti delle stesse di ml 1,00 rispetto al confine stradale. Il Responsabile del Servizio, potrà imporre misure maggiori come anche riconoscere la non necessità di detti arretramenti, a seguito di documentate e consolidate configurazioni dei luoghi.
9. All'incrocio con strade veicolari le recinzioni dovranno essere realizzate con:
   - raggio minimo di ml 5,00, nel caso di strade prive di marciapiede;
   - raggio minimo di ml 4,00, nel caso le strade siano dotate di marciapiede.
10. Il Responsabile del Servizio ha la facoltà di imporre o consentire raggi di curvatura diversi in relazione all'importanza attuale o futura dalla rete viaria.
11. Ove il passaggio carraio venga realizzato a servizio di edifici, in corrispondenza dell'accesso, le recinzioni devono prevedere gli allestimenti necessari per installare numero civico, cassette postali, contatori d'utenza e quant'altro occorra all'allacciamento del fabbricato insediato.
12. Eventuali variazioni di quota necessarie per il raccordo tra il piano stradale e quello interno alla proprietà devono essere conguagliate entro la dimensione dello spazio di arretramento del passo carrabile, e, pertanto, su suolo di proprietà privata.
13. L'innesto sulla viabilità mediante rampe è regolamentato al successivo Art 45 "Strade, passaggi privati e cortili".

ART. 30 – RECINZIONI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada"
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. Trattasi di normativa applicabile alle recinzioni delle aree private ricadenti nel perimetro delle ZTO:
   - residenziali;
   - produttive;
   - agricole.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
2. Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le caratteristiche e distanze dal ciglio stradale e dalle curve, ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs 285/1992) e del relativo Regolamento di esecuzione (DPR 495/1992), nonché le prescrizioni richieste dall'ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano con particolare riferimento alle disposizioni finalizzate a garantire adeguata visibilità e prevenire situazioni di pericolo in corrispondenza di intersezioni.
3. Le recinzioni degli spazi privati sono vietate nei casi in cui la realizzazione, per uso e forma dei materiali, possa deturpare le caratteristiche di pregio del sistema ambientale e la continuità degli spazi aperti, dei coni di visuale, delle aree boscate, delle fasce di rispetto e, in particolare, di protezione dei corsi d'acqua.
4. Per le recinzioni delle aree private valgono, oltre a quanto previsto dal D.Lgs 285/1992 e smi e fatto salvo quanto previsto nelle NTO del PI, le seguenti prescrizioni:
   a) nelle ZTO a vocazione residenziale (A-B-C-E4):
      le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con reti, siepi, cancellate, grigliati, sovrastanti a zoccolature in muratura di altezza massima cm 50, limitatamente all'area di pertinenza e non superare l'altezza di ml 1,50, misurata dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna, per i confini interni; è fatta salva la facoltà di parziale allineamento, in altezza, con le adiacenti recinzioni, al fine di conseguire un miglior raccordo nel contesto esistente. Sono ammesse soluzioni con muratura piena, priva di sovrastanti elementi metallici purché di altezza massima cm 120. È ammessa inoltre, in corrispondenza dei cancelli, un'altezza massima pari a ml 1,80 anche con impiego di ante a pannello pieno.
      Il Responsabile del Servizio può vietare l'uso delle recinzioni o imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie, nonché vietare l'impiego di murature piene in prossimità degli incroci ed ogni qual volta le esigenze viarie, idro-geologiche e/o ambientali lo richiedano.
      Sono sempre vietate le recinzioni costituite da pannelli pieni che impediscono il passaggio dell'aria o con una percentuale inferiore al 50% di vuoti dell'intera superficie del singolo pannello, qualsiasi sia il materiale che lo compone.
   b) nelle ZTO agricole (E1-E2-E3-E5):
      salvo eventuali indicazioni puntuali per le varie sottozone e per le zone in ambito collinare, o a vincolo idrogeologico o ambientale, le recinzioni non vegetali sono ammesse limitatamente all'area di pertinenza e nel rispetto di quanto segue:
      - pali in legno (diametro massimo cm 10) o ferro (diametro massimo cm 6) e rete plastificata che garantisca il passaggio dell'aria, di colore nero, grigio scuro o verde scuro, con altezza massima ml 1,50, ancorata al suolo con plinto o cordolo di fondazione non emergente dal terreno, senza alcun muretto alla base. Sono vietati i pannelli pieni, qualsiasi sia il materiale che li compone;
      - limitatamente al fronte strada e all'area di stretta pertinenza dell'edificio esistente, sarà ammessa una zoccolatura di supporto in muratura di altezza massima cm 50, nel rispetto dell'altezza massima sopra indicata;
      - le cancellate potranno avere colonne in mattoni a vista o pietra naturale, purché con sezioni non maggiori a cm 50x50 ed altezza di ml 2,20;
      - è sempre ammessa la demarcazione della proprietà agricola con pali in legno semplicemente infissi al suolo aventi altezza di ml 1,00 ed interasse non minore di ml 2,00 con filo metallico longitudinale a correre;
      - è vietato interdire o recintare percorsi e sentieri storicamente rilevanti ed indicati nelle Tavv. di progetto del PI e nei corridoi ecologici;
      - esternamente all'area di stretta pertinenza dell'edificio, è ammessa la sola demarcazione della proprietà con pali in legno di altezza massima cm 100, interasse minimo ml 2,00 con filo corrente metallico e

semplici staccionate in legno (H max cm 100), o con siepi vive. Per la delimitazione dell'area destinata alla stabulazione libera degli animali, possono essere valutate soluzioni specifiche in ragione della specie animale prevista;
- al fine di mitigare la percezione di concimaie o depositi a cielo aperto, sono consentiti limitati tratti di muro pieno di altezza massima di ml 2,00, fatta eccezione per il fronte strada e per la parte di recinzione ricadente nella fascia di rispetto stradale.
- eventuali opere necessarie per il contenimento di scarpate dovranno avere altezza limitata, con raccordo a monte inclinato; dovranno essere rivestite in sasso o mascherate con siepi o rampicanti, impiegando materiali e soluzioni tecniche compatibili con l'ambiente naturale (gabbionate in pietrame, palificata viva, geotessuto e rete elettrosaldata, scarpata rinforzata o armata, etc.);.La costruzione delle recinzioni lungo le strade pubbliche è soggetta al rispetto delle norme del Codice della Strada.
- Le recinzioni funzionali agli allevamenti o ad altre attività possono essere realizzate in relazione a particolari esigenze e in ogni caso previa presentazione di specifica documentazione che ne attesti la necessità.
- Lungo le reti delle acque è preferibile la realizzazione di recinzioni con piantumazioni di siepi vive nel rispetto delle distanze maggiori dettate dal gestore del corso d'acqua.

Prevalgono sulle presenti norme eventuali prescrizioni più restrittive previste dalle NTO del PI per la singola sottozona o ambito di appartenenza.

c) nelle ZTO destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati (D1-D2-D3-D4):
valgono le norme di cui alla precedente lettera a); al fine di mitigare la percezione di depositi di merci a cielo aperto, è consentita tuttavia l'altezza massima di ml 2,00, con muri o pannelli ciechi, fatta eccezione per il fronte strada e per la parte di recinzione ricadente nella fascia di rispetto stradale;

d) nelle altre ZTO:
la forma, la dimensione e i materiali vengono definiti in base alle caratteristiche ambientali e alle esigenze funzionali, anche in analogia alle caratteristiche delle aree contermini.

e) lungo canali e corsi d'acqua:
nel caso di recinzioni da realizzarsi entro una prima fascia di ml 20 lungo i canali principali, primari e corsi d'acqua oggetto di tutela ed indicati nelle tavole del PI, dovrà osservarsi una distanza di almeno ml 5,00 da misurarsi dalla base dell'unghia dell'argine se presente o dalla sommità della sponda. All'interno di queste fasce, non è ammessa la realizzazione di alcun manufatto, se non finalizzato al pubblico interesse od alla gestione e manutenzione idraulica con preferenza di barriere e manufatti di origine naturale.
Tali recinzioni potranno essere realizzate con pali in legno (diametro massimo cm 10) o ferro (diametro massimo cm 6) e rete metallica, di colore nero, grigio scuro o verde scuro, che non risalti rispetto alla vegetazione di sfondo, senza alcun cordolo emergente dal piano campagna eventualmente mascherate da siepe di specie autoctone.
Nelle ZTO A, B, C, D, E4 ed F le recinzioni possono essere sostenute da un cordolo emergente dal piano campagna di massimo cm 15, salvo esigenze di difesa idraulica imposte dall'ente gestore, e vanno realizzate secondo le tipologie indicate nell'Allegato G "Schede tipologiche protezioni lungo i canali e corsi d'acqua".

f) ponti su canali e corsi d'acqua:
la realizzazione di ponti e passerelle pedonali o ciclo-pedonali private o pubbliche su canali principali, primari e corsi d'acqua oggetto di tutela ed indicati nelle tavole del PI, dovrà essere conforme alle tipologie indicate nell'Allegato G "Schede tipologiche protezioni lungo i canali e corsi d'acqua".

g) protezioni su aree pubbliche o di pubblico interesse:
sia per le recinzioni che per protezioni e ponti, deroghe alle tipologie e modalità costruttive previste potranno essere esaminate ed eventualmente assentite, solo nell'ambito di progetti di opere pubbliche, nell'ambito di strumenti attuativi comunque denominati o a seguito di richiesta di permesso di costruire e su assenso dell'Ente gestore, a condizione che siano salvaguardate le possibilità di realizzare percorsi ciclo-pedonali lungo il canale o nelle immediate vicinanze ed evitando manufatti che contrastino per materiali forme e colori con la continuità paesistica del corso d'acqua o del canale.

ART. 31 – NUMERI CIVICI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.G.R. n. 669 del 15 maggio 2018 “Recepimento Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896.”

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Il numero civico è un codice numerico o alfanumerico che viene assegnato a un edificio (o anche al singolo ingresso di un edificio, e talvolta anche ai sub-ingressi) allo scopo di identificarlo in modo univoco nel contesto di una certa strada, piazza, contrada o zona.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Il Comune, attraverso l’ufficio competente, assegna ad ogni accesso diretto di fabbricato il numero civico ed i relativi subalterni alle unità immobiliari, facendo apporre l’indicatore del numero assegnato. La spesa conseguente è a carico del privato interessato.
3. È riservata comunque al Comune la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la segnaletica relativa.
4. Le dimensioni e le caratteristiche della targhetta, nonché i criteri di esposizione, sono definiti dall’Ufficio Comunale competente, nel rispetto della normativa di settore e degli indirizzi eventualmente forniti dall’Amministrazione Comunale.

CAPO 3: TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

ART. 32 – AREE VERDI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.G.R. n. 669 del 15 maggio 2018 "Recepimento Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896."

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. L'Amministrazione Comunale riconosce il verde come elemento qualificante del contesto urbano. Il verde favorisce il miglioramento della qualità urbana, attraverso i benefici che le specie vegetali arboree apportano al microclima, alla qualità dell'aria, al ciclo delle acque, e contribuisce alla salvaguardia della biodiversità.
2. La tutela si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo complessivo della vegetazione esistente, incrementando le presenze arboree, la fitomassa nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi, allo scopo di realizzare un sistema di reti ecologiche urbane.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

3. Tutti gli spazi scoperti, non pavimentati o non utilizzati per l'attività dell'edificio devono essere sistemati e mantenuti a verde, garantendo l'indice di permeabilità eventualmente previsto per la zona in cui ricade l'immobile.
4. Nel ripristino di parchi e giardini pertinenti ad immobili di interesse storico, è necessario inserire i soggetti vegetali con rispetto del progetto originale o, nel caso in cui questo mancasse, dell'aspetto tradizionale rilevato dallo studio dell'ambiente.
5. Nella messa a dimora di piante di alto fusto a carattere ornamentale, la scelta delle specie dovrà rispettare le caratteristiche specifiche dei luoghi.
6. In particolare dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:
   - non meno del 50% delle specie arboree dovrà essere scelta tra le latifoglie e tra queste saranno da preferirsi le specie autoctone;
   - la disposizione delle piante dovrà essere attuata in modo che, raggiungendo la maggiore età, lo spazio disponibile sia compatibile con quello richiesto dalle piante. Particolare attenzione verrà posta nella scelta della distanza d'impianto rispetto ai fabbricati e alle linee aeree.
   - rispettare le indicazioni di cui all'Art. 42 delle NTO del PI.

ART. 33 – PERCORSI E SENTIERI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.G.R. n. 669 del 15 maggio 2018 “Recepimento Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896.”

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. I percorsi ed i sentieri sono tra i segni permanenti lasciati dagli uomini e costituiscono un inestimabile patrimonio ambientale, storico e culturale, nonché una preziosa risorsa economica. Tale rete di percorsi favorirà anche lo sviluppo e la crescita di particolari tipologie di realtà agricole, quali agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali, aziende biologiche, che traggono dal contatto diretto con il visitatore una fonte di remunerazione.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. I sentieri e i percorsi esistenti non possono essere chiusi da nessun tipo di barriera, devono essere manutentati e gestiti secondo tecniche a bassissimo impatto ambientale. In determinati contesti e previa adeguata segnaletica, è assentibile la collocazione di sbarre per l’interdizione del transito veicolare, purchè siano previsti accorgimenti che garantiscano il passaggio dei pedoni;
3. Nelle procedure di attuazione degli interventi edilizi, si deve tenere conto dell’uso pubblico perpetuo dei sentieri. Il Comune potrà richiedere arretramenti di recinzioni e manufatti, anche per consentire il ripristino dei sentieri abbandonati, la manutenzione di quelli esistenti, la riapertura di eventuali passaggi chiusi o l’apertura di nuovi passaggi pedonali.
4. Il Comune, in corrispondenza dei tracciati di tali sentieri e percorsi, potrà effettuare quella manutenzione indispensabile per renderli riconoscibili e nei modi anzidetti percorribili, consentendo nella loro integrità l’escursionismo e la fruizione dei siti naturalistici.

ART. 34 – TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- D.G.R.V. 28 agosto 2012, n. 1773
- D.G.R.V. 11 febbraio 2013, n. 179
- Regolamento Comunale di fognatura
- Piano Comunale delle Acque
- Regolamento Comunale di Polizia Urbana
- Regolamenti e direttive da parte degli Enti gestori delle reti e/o dei corpi ricettori

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Trattasi di normative riguardanti la tutela del suolo e del sottosuolo nell'ambito degli interventi edilizi.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Fatte salve le leggi vigenti in materia, la tutela del suolo e del sottosuolo viene perseguita attraverso le seguenti azioni:
   a) lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle reflue attuata attraverso il convogliamento delle stesse nelle reti pubbliche;
   b) il perseguimento della possibilità di assorbire le acque meteoriche all'interno delle aree scoperte private, diminuendo la quota da smaltire tramite fognatura pubblica;

   secondo quanto previsto dall'Art. 45 delle NTO del PI "Misure di salvaguardia idraulica e aree esondabili".
3. Ove possibile, fermo restando il precedente comma 2, lett. a), le acque meteoriche devono essere recuperate attraverso il convogliamento delle stesse in cisterne impermeabili, per usi domestici, irrigui e di tipo non alimentare o disperse al suolo o convogliate in fossati o canali di scolo superficiale, nel rispetto di quanto indicato nel Piano Comunale delle Acque e nell'Art. 45 delle NTO del PI.
4. Il calpestio del piano terra va realizzato ad una quota minima di +15 cm rispetto al piano campagna medio circostante e in mancanza di piano interrato dovrà essere realizzato idoneo vespaio; sono fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive previste dal Piano Comunale delle Acque e dall'Art. 45 delle NTO del PI.
5. Il Responsabile del Servizio può consentire che la quota del piano di calpestio sia indipendente da quella stradale in tutti quei casi in cui le caratteristiche altimetriche del terreno rendono difficoltosa l'osservanza della norma di cui al comma precedente.
6. Al di sotto della quota minima del calpestio del piano terra è consentita la realizzazione dei locali non abitabili purché i pavimenti e le murature siano resi impermeabili con materiali, accorgimenti e strutture adeguate.
7. Il Responsabile del Servizio, tuttavia, può consentire l'utilizzazione dei locali al di sotto della quota minima di cui al comma precedente per fini pubblici o di interesse pubblico, ivi compresi i pubblici esercizi, con adeguati accorgimenti atti a garantire la salubrità degli ambienti.In ogni caso dovranno essere impostati piani di accesso e sistemazioni esterne a quota adatta ad impedire l'accesso di acque esterne per fenomeni alluvionali.
8. La tutela del suolo trova altresì riferimento nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con DCC n. 42 del 20/07/2016 e nelle norme di legge sulla bonifica dei suoli.

CAPO 4: INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

ART. 35 – APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- Piano Regionale di Tutela delle Acque
- Regolamenti e direttive da parte degli Enti gestori

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Trattasi di linee guida per la realizzazione degli impianti di approvvigionamento idrico, articolati in:
   a) acquedotto;
   b) pozzi privati;
   c) serbatoi interrati.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

Acquedotto

2. L'esercizio delle reti acquedottistiche è demandato all'Ente appositamente consorziato con il Comune.
3. Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire il regolare rifornimento in ogni unità. Deve essere installato idoneo contatore dei consumi idrici.
4. Se l'uso dell'acqua non è finalizzato al consumo umano o se gli insediamenti serviti sono del tipo non residenziale possono essere imposte limitazioni al prelievo dell'acqua.
5. È vietato il prelievo dell'acqua al solo scopo di diluire gli scarichi non conformi alle prescrizioni delle Leggi vigenti in materia.
6. Le acque prelevate da corsi idrici, devono essere restituite agli stessi, con le stesse caratteristiche sia quantitative che qualitative, previo assenso dell'Ente proprietario e gestore del corso d'acqua.
7. Le acque meteoriche dovranno preferibilmente essere raccolte in adeguate vasche a tenuta, per poter essere successivamente riutilizzate per l'irrigazione di orti, giardini e aree verdi. Per l'irrigazione di orti e giardini va data preferenza all'impiego di acque diverse da quelle potabili. Il tutto nel rispetto di quanto indicato nel Piano Comunale delle Acque e nell'Art. 45 delle NTO del PI.

Pozzi privati

8. Solo nelle zone prive di acquedotto l'acqua per uso domestico ed irrigazione ad uso agricolo può essere prelevata da pozzi privati, previo rilascio di apposita concessione di derivazione di acque sotterranee da parte del Genio Civile, compatibilmente con le leggi vigenti in materia; in tal caso l'acqua deve risultare potabile dall'analisi dei laboratori d'Igiene competenti e l'uso deve essere consentito dal Responsabile dell'Igiene Pubblica.
9. Per l'utilizzo delle acque prelevate da pozzi privati si deve fare riferimento a quanto stabilito dal Piano di Tutela delle Acque vigente, in particolare si applicano le seguenti disposizioni:
   - i prelievi per uso domestico non possono superare il limite di 0,1 l/s, quale portata media giornaliera;
   - i pozzi ad uso domestico devono essere dotati di apparecchi di misura dei consumi, in portata o volume. I dati dei consumi in termini di volume annuo, dovranno essere trasmessi annualmente all'AATO territorialmente competente, che provvederà all'inoltro in Regione;
   - per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo.

   Dovranno essere effettuati controlli periodici sulla potabilità delle acque a cura e spese del titolare della concessione.

Serbatoi interrati

10. Si applicano le norme vigenti concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati.

ART. 36 – DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- L.R. 16 aprile 1985, n. 33 e s.m.i. “Norme per la tutela dell'ambiente”
- Circolare Regionale n. 35 del 4 giugno 1986 “Norme per la tutela dell'ambiente”
- D.C.M. 4 febbraio 1977 “Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”
- Piano Regionale di Tutela delle Acque
- Regolamento Comunale di Fognatura
- Piano Comunale delle Acque e Art. 45 delle NTO del PI.
- Regolamenti e direttive da parte degli Enti gestori delle reti e/o dei corpi ricettori

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Ogni scarico in rete fognaria comunale, in condotti chiusi, sul suolo o in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato dall’Ente competente, a seconda del tipo di corpo ricettore finale.
2. L’emissione della Autorizzazione allo scarico è propedeutica al deposito della segnalazione certificata di agibilità dell’immobile.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

3. Gli schemi dell’impianto fognario e tutte le informazioni atte a descriverlo devono essere trasmessi al Comune contestualmente alla presentazione di una istanza, o di denuncia, o segnalazione comunque denominate, relative a procedimenti edilizi in cui siano previsti nuovi scarichi o modifiche degli scarichi esistenti già autorizzati. L’istanza dovrà esser corredata da elaborato grafico con opportuno dimensionamento dei manufatti in relazione al numero degli abitanti equivalenti, delle superfici e delle dimensioni e destinazione delle unità immobiliari. Per gli smaltimenti mediante impianti di sub irrigazione e/o nel sottosuolo, l’istanza dovrà essere corredata da apposita relazione geotecnica.
4. Qualora il collegamento sia possibile, l’Utente ha l’obbligo di allacciarsi alla condotta fognaria comunale servita da depuratore, nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Comunale di Fognatura ovvero da quello dell’Ente gestore del Servizio, che prevale sulle norme del presente REC.

<u>Insediamenti civili</u>

5. Previa autorizzazione del Responsabile del Servizio ovvero dell’Ente gestore del Servizio, le acque nere devono essere allacciate alla fognatura comunale mediante scarichi adeguatamente dimensionati, e costruiti con materiali impermeabili e inattaccabili.
6. In assenza di idonea condotta fognaria, l’Utente dovrà trasmettere al Comune la domanda di rilascio autorizzazione allo scarico, formulata sulla modulistica appositamente predisposta dall’UTC e disponibile sul sito Internet del Comune, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, allegando la necessaria documentazione, pena improcedibilità. Le acque nere possono essere scaricate:
   a) in impianti di sub-irrigazione o fito-depurazione;
   b) in corpi idrici superficiali previa depurazione;

   il tutto nel rispetto dei limiti fissati dal Regolamento Comunale di Fognatura ovvero quello dell’Ente gestore del Servizio e/o del corpo ricettore;
7. L'ubicazione dei depuratori e delle vasche Imhoff deve distare almeno ml 10 da pozzi d'acqua, falde o acquedotti e ml 1,00 dai muri di fondazione di edifici, oltre che rispettare le prescrizioni del Codice Civile.
8. Per nuovi edifici le vasche settiche tradizionali non sono ammesse; esse sono ammesse per gli edifici esistenti salvo puntuali indicazioni emanate da autorità ed organi competenti.
9. In mancanza di fognatura, le acque meteoriche provenienti dalle coperture, dovranno essere raccolte in vasca di accumulo e finalizzate all’irrigazione di orti e giardini. Il troppo pieno di tale vasca di accumulo, dovrà essere collegato prioritariamente a pozzo disperdente nel sottosuolo con sfioro di troppo pieno collegato al fossato, al corso d’acqua, se presente.
10. In presenza di rete fognaria, le acque meteoriche provenienti dalle coperture, dovranno essere raccolte in una vasca di accumulo per il recupero, finalizzate all’irrigazione di orti e giardini, con sfioro di troppo pieno collegato a pozzo disperdente nel sottosuolo e successivo collegamento alla rete meteorica comunale.

<u>Insediamenti produttivi</u>

11. Le nuove urbanizzazioni e l'attività edilizia in generale, dovranno favorire le infiltrazioni nel suolo delle acque meteoriche al fine di alleggerire il carico idraulico sui corpi idrici ricettori.
12. In presenza o meno di rete fognaria, dovrà essere prevista una vasca di accumulo per il recupero delle acque meteoriche provenienti dalle coperture, finalizzate all'irrigazione di orti e giardini. Il troppo pieno di tale vasca di accumulo, dovrà essere collegato prioritariamente a pozzo disperdente nel sottosuolo con sfioro di troppo pieno collegato al fossato, o al corso d'acqua, e successivo collegamento alla rete meteorica comunale.
13. Il dimensionamento dei sistemi di dispersione dovrà rispettare quanto indicato nell'Art. 45 delle NTO del PI.

Bonifica rete idraulica

14. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idraulica nonchè la realizzazione di opere pubbliche di bonifica sono soggette a preventiva comunicazione al Comune. Tutti gli scarichi confluenti in corpi idrici superficiali dovranno essere preventivamente approvati ed autorizzati dall'Ente preposto alla gestione del corpo idrico. Le nuove urbanizzazioni e l'attività edilizia in generale, dovranno favorire le infiltrazioni nel suolo delle acque meteoriche al fine di alleggerire il carico idraulico sui corpi idrici ricettori.
15. Gli interventi di bonifica dovranno rispettare quanto indicato nel Piano Comunale delle Acque.

ART. 37 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- Regolamento Consortile per la Gestione dei Rifiuti Urbani

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Il servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di Cornuda è gestito dall'azienda Contarina SpA.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. La raccolta dei rifiuti solidi urbani ed industriali è disciplinata dal Regolamento Consortile per la Gestione dei Rifiuti Urbani approvato dall'assemblea del relativo Consorzio.
3. Nella progettazione di edifici a destinazione mista, plurifamiliari e nelle aree soggette a pianificazione preventiva, dovranno essere previsti adeguati spazi per la detenzione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni di cui ai commi 10 e 11 del successivo Art. 38.
4. Tali spazi andranno posizionati in modo da essere facilmente raggiungibili dai mezzi utilizzati per il servizio di raccolta, e dovranno essere adeguatamente protetti e mascherati in modo da inserirsi adeguatamente nel contesto urbano.

CAPO 5: RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

ART. 38 – PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
- Regolamento di Polizia Urbana vigente
- Codice Civile

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Gli spazi pubblici e privati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano. Devono pertanto avere una specifica destinazione ed essere convenientemente sistemati e ove possibile arborati.
2. Le norme di carattere tecnico-estetico contenute nel presente Articolo, in quanto preordinate ad un corretto inserimento degli edifici nel contesto ambientale, costituiscono necessario riferimento per la progettazione degli interventi edilizi di nuova edificazione e per quelli di recupero degli edifici esistenti.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

Decoro degli edifici

3. Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi coerentemente nel contesto urbano. A tale riguardo il Responsabile del Servizio ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, etc.) e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, etc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali.
4. Qualora parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico deturpino l'ambiente, è facoltà del Responsabile del Servizio di imporre ai proprietari la loro sistemazione.
5. Il Responsabile del Servizio, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indica le modalità di esecuzione e fissa i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente e l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'Art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e Art. 17 della Legge 689/1981.

Decoro degli spazi

6. Le aree visibili da luoghi aperti al pubblico non devono pregiudicare il decoro urbano. A tale riguardo il Responsabile del Servizio ha la facoltà di imporre la formazione, la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente, pregiudicare il decoro urbano o costituire pregiudizio per la salute,l'incolumità pubblica e/o per la sicurezza della circolazione stradale.
7. È ammessa l'affissione di manifesti, cartelli, elementi pubblicitari, etc., unicamente negli spazi indicati dal Comune o espressamente autorizzati escludendo l'affissione su edifici ed aree sottoposti ai vincoli previsti dal D.Lgs 42/2004 (ex Legge 1089/1939).
8. Insegne, cartelli o impianti pubblicitari posti in corrispondenza di aree pedonali, dovranno distare dal suolo non meno di ml 2,00; qualora interessino la carreggiata stradale non meno di ml 5.00. Per la collocazione di tali elementi non potranno essere utilizzati i sostegni della segnaletica stradale, alberature stradali, pali della pubblica illuminazione ed altri sostegni di pertinenza di pubblici servizi. Le collocazioni di paline o altri sostegni di tipo precario (cavalletti, pannelli, etc.) vanno espressamente autorizzati nel rispetto del Codice della Strada, e del Regolamento Comunale sulla Pubblicità.
9. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici, dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate aree attrezzate ed opportunamente mascherate, per la raccolta dei rifiuti urbani e la relativa segnaletica sulla base degli standard previsti nell'apposito Regolamento del Consorzio di gestione dei RSU.
10. Con i progetti di realizzazione e/o ristrutturazione di insediamenti residenziali/commerciali/direzionali comprendenti più di n. 6 unità, dovranno essere previste apposite aree, in suolo privato, contigue ed aperte sul fronte della via pubblica interessata alla raccolta dei rifiuti, per la collocazione dei cassonetti, ovvero dei sacchi per la raccolta differenziata porta a porta.

11. I progetti e le soluzioni adottate dovranno essere predisposti in conformità alle indicazioni del Consorzio gestore ed essere preventivamente approvate dallo stesso. Dovrà in ogni caso essere rispettato il Regolamento per la disciplina del servizio del Consorzio gestore.
12. Il Responsabile del Servizio, ha la facoltà di imporre la recinzione e/o la sistemazione dei terreni indecorosi e pericolosi.
13. Il Responsabile del Servizio, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indica le modalità di esecuzione e fissa i termini di inizio e ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente, e l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'Art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e Art. 17 della Legge 689/1981.

ART. 39 – ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI, DAVANZALI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., Art. 6
- R.D. 639/1910
- Codice Civile
- Regolamento di Polizia Urbana

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. Gli elementi che sporgono da facciate ed aggettano su suolo pubblico, di uso pubblico oppure su suolo privato accessibile al pubblico, devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano, nel rispetto dell'Art. 14 del Prontuario per la Qualità Architettonica (PQA).

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
Elementi che sporgono da facciate ed aggettano su suolo pubblico o di uso pubblico
2. Le strutture in aggetto quali pensiline, poggioli, cornici, ad eccezione di quelli di gronda, facenti parte della struttura edilizia e ricadenti su suolo pubblico o ad uso pubblico, devono essere collocate come di seguito specificato:
   - fino a ml 5,00 di altezza sono ammesse sporgenze non superiori a cm 30, solo se esiste il marciapiede;
   - oltre i ml 5,00 di altezza sono consentite sporgenze non superiori al 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di ml 1,00, anche in mancanza di marciapiede.
3. Negli spazi di larghezza inferiore a ml 6,00 è vietato ogni aggetto sull'area stradale superiore a cm 10, ad eccezione delle cornici di gronda.
4. Devono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
   - per le tende:
     sono ammesse le tende su spazio pedonale aperto al pubblico, comprese le strade e piazze chiuse al traffico veicolare, anche per fasce orarie; la loro altezza minima dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml 2,00 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm 50 dallo spazio veicolare.
   - per le lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi:
     qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo.
5. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico privi di marciapiede, ad un'altezza inferiore a ml 4,50, devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno.

ART. 40 – COPERTURE DEGLI EDIFICI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- Presente articolo

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse architettonico e figurativo. Esse devono pertanto essere concepite in relazione alle caratteristiche del fabbricato e dell'ambiente circostante, nel rispetto dell'Art. 15 del Prontuario per la Qualità Architettonica (PQA) e di eventuali norme particolareggiate previste per le singole ZTO.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Le falde di copertura non possono avere pendenza superiore al 40%.
3. Nel costruito di interesse storico le coperture devono essere realizzate rispettando le caratteristiche costruttive tradizionali e in conformità alla disciplina delle NTO del PI e del Prontuario per la Qualità Architettonica (PQA).
4. L'inserimento di sistemi per fonti di energie rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaici) sono consentiti a condizione che sia garantito il corretto inserimento rispetto ai caratteri architettonici dell'edificio.
5. Tutte le sovrastrutture devono essere progettate ed eseguite con accurata soluzione estetica, con particolare riguardo alle visuali dall'alto.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Articolo, si applicano le disposizioni dell'Art. 15 del Prontuario per la Qualità Architettonica (PQA).

ART. 41 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- L.R. 7 agosto 2009, n. 17
- Piano Comunale di Illuminazione Pubblica (PCIL, DCC n. 4 del 10/02/2014)

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. L'illuminazione esterna pubblica e privata di edifici, giardini, strade, piazze, etc., è soggetta alle disposizioni della LR 17/2009, del Piano Comunale di Illuminazione Pubblica e delle successive disposizioni in materia di contenimento di tutti i fenomeni di inquinamento luminoso e di risparmio energetico.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Il progetto dovrà essere redatto da tecnico abilitato, nel rispetto di modalità e criteri secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al precedente comma 1.
3. Il tecnico progettista dovrà produrre gli elaborati progettuali, con idonea relazione, dichiarazione di conformità e grafici dimostrativi, avendo cura di far riferimento a quanto contenuto nel Piano Comunale di Illuminazione Pubblica e nella normativa di riferimento.
4. Fermo restando l'ottenimento ed il rispetto dei provvedimenti previsti da specifiche normative di settore (Codice della Strada, Codice dei beni culturali e del paesaggio, pareri e prescrizioni di Enti sovraordinati, Regolamento Comunale sulla pubblicità, etc.), il soggetto avente titolo può presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata da asseverazione a firma di tecnico abilitato e da adeguata documentazione tecnica (inquadramento cartografico, elaborati grafici, relazione tecnica, progettazione impiantistica, etc.) con la quale attesta il rispetto della normativa di settore, in luogo dell'ottenimento dell'autorizzazione comunale di cui all'Art.5 della LR 17/2009.
5. A lavori ultimati va presentata da parte della ditta esecutrice la specifica certificazione di conformità dell'impianto, corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologie e potenza dell'impianto stesso.
6. In caso di violazione delle disposizioni, trovano applicazione le sanzioni contenute nella citata normativa, oltre che quelle previste per la violazione di norme regolamentari.

ART. 42 – ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i.
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447
- D.M. 18 maggio 1976 e s.m.i.

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Trattasi di linee guida per la realizzazione degli impianti.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Gli eventuali elementi tecnologici, da collocarsi su edifici urbani o produttivi e necessari per il funzionamento di apparati di ricezione (radio, televisione), condizionamento, climatizzazione, riscaldamento, etc. devono essere collocati in apposite nicchie da prevedersi già in sede di progetto, incassate sul tetto o su scansi e rientri, con esclusione della falda e della facciata del fronte principale. Particolare cura dovrà essere posta nei riguardi di fabbricati vincolati, schedati o ricadenti nelle zone di Centro Storico e/o in ambito collinare.
3. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione va predisposta un'unica antenna/parabola a servizio dell'intero edificio.
4. La collocazione di tralicci, ripetitori o antenne (compresi box di alloggiamento delle apparecchiature), funzionali ad impianti di trasporto dell'energia elettrica, di telefonia radiobase, radiomobile, radiotelevisione, radioamatori, etc., è subordinata all'assunzione di specifica deliberazione da parte del Consiglio Comunale che ne approvi l'ubicazione, anche in relazione a quanto previsto dal presente articolo e dalle NTO del PI.
5. Salva diversa valutazione da parte del Consiglio Comunale in merito alla sussistenza di rilevanti interessi pubblici, l'installazione è:
   a) vietata:
      - nelle zone a vincolo ambientale (D.Lgs 42/2004) e nelle aree di salvaguardia degli edifici con grado di tutela "A, B, C" di cui all'Art. 15 delle NTO del PI;
      - nelle seguenti ZTO: A, B, C, nelle zone agricole E1, E2 ed E4, quando per tipologia e dimensioni, costituiscono elementi costruttivi non coerenti con l'edificato esistente e motivo di deturpazione e degrado visivo dei luoghi;
      - nelle zone Fa per l'istruzione, stante la presenza di soggetti sensibili.
   b) ammessa, a condizione siano rispettate le norme sopra indicate:
      - nelle ZTO D dove le tipologie costruttive non siano condizionate da particolari esigenze di salvaguardia architettonica e compositiva;
      - nelle zone Fb per attrezzature di interesse comune, previa apposita deliberazione del Consiglio Comunale che ne riconosca la pubblica utilità;
      - nelle fasce di pertinenza delle strade.

ART. 43 – CARTELLONI PUBBLICITARI, INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 23 e s.m.i.
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.
- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
- Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (DCC n. 8 del 05/02/2001)
- Regolamento Provinciale per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Le insegne, i cartelli pubblicitari, le vetrine, le mostre, le tende e tutti gli altri oggetti che a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda apporre, dovranno essere in armonia con il fabbricato, il suo intorno, e posti in opera a regola d'arte, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Art. 10 del Prontuario per la Qualità Architettonica (PQA).

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

Impianti pubblicitari

2. L'installazione dei mezzi pubblicitari visibili dalle aree pubbliche è subordinata esclusivamente all'ottenimento dell'Autorizzazione ai sensi del Codice della Strada, a seconda che l'impianto si trovi dentro o fuori dei Centri Abitati.
3. Al di fuori dei Centri Abitati per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade non comunali , l'interessato dovrà presentare istanza di Autorizzazione tramite il SUAP direttamente all'Ente proprietario o gestore della strada, nei modi e termini previsti dall'Ente stesso e dall'Art. 53 del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 495/1992).
4. All'interno della perimetrazione del Centro Abitato, l'interessato dovrà presentare istanza di autorizzazione tramite il SUAP al Comune. Il SUAP inoltrerà all'Ente proprietario della strada, qualora non comunale, la richiesta di nulla osta, che dovrà essere acquisito, congiuntamente al parere del Comando di Polizia Locale, prima dell'emissione dell'autorizzazione di competenza comunale.
5. Nuovi impianti pubblicitari, insegne di esercizio, pannelli, etc., la sostituzione o la modifica di quelli esistenti, dovranno essere realizzati in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale di pubblicità e la loro installazione è subordinata all'ottenimento di idonea autorizzazione.

Indicatori stradali ed altri apparecchi

6. Il Comune può, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso alla proprietà, applicare o fare applicare sul fronte delle costruzioni:
   - le targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche;
   - i cartelli per segnalazioni stradali;
   - le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti, etc.;
   - le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di trasporto pubblico;
   - i cartelli indicatori dei pubblici servizi;
   - gli orologi elettrici e simili;
   - i sostegni per i fili conduttori elettrici;
   - gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici;
   - le targhe e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi.
7. Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, gli avvisatori, gli orologi elettrici ed i cartelli sopra indicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista.
8. Gli apparecchi elencati ai precedenti commi non devono arrecare molestia all'utenza dello stabile. L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera di disturbo per il traffico e per gli utenti dell'edificio o essere pericolosa per i pedoni.
9. Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai commi precedenti, deve darne avviso al Comune o all'ente interessato, che prescrivono nel più breve tempo possibile le cautele del caso.

10. La manutenzione degli oggetti, elencati nel presente Articolo nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o privati installatori.
11. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al presente Articolo possono essere applicati sul fronte di costruzione soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dall'ambiente.
12. La segnaletica stradale per la regolazione del traffico ha la priorità su quella pubblicitaria, commerciale e di esercizio. A tal fine, i sostegni della segnaletica stradale non possono essere utilizzati per l'esposizione di materiale pubblicitario.

ART. 44 – SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., artt. 77-82
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."
- L. 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236, "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."
- Legge 30 marzo 1971, n. 118, "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili."
- D.G.R. n. 1428 del 06 settembre 2011
- D.G.R. n. 1898 del 14 ottobre 2014

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito o non costruito, da parte di tutte le persone ed in particolare da parte di quelle con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, la progettazione e l'esecuzione degli interventi urbanistico-edilizi devono essere redatti ed eseguiti in conformità alle disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle vigenti normative nazionali, regionali, nonché del presente REC.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. In particolare negli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione di interi edifici o di unità immobiliari dotate di autonomia funzionale, nonché nei casi di mutamento della destinazione d'uso di immobili finalizzato ad un pubblico utilizzo o all'esercizio privato aperto al pubblico, devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, garantendo i requisiti di "accessibilità", "visitabilità" ed "adattabilità" prescritti dalla specifica normativa. Gli elementi di arredo urbano, edicole, chioschi, plateatici e altre tipologie di occupazione di suolo pubblico, devono essere indicati con le opportune segnalazioni e accessibili alle persone disabili con deambulazione assistita o con problemi sensoriali, in particolar modo visivi, e non devono costituire impedimento od ostacolo alle stesse persone. L'installazione della segnaletica verticale di qualsiasi genere deve essere percepibile ai non vedenti ed arrecare il minimo ingombro al passaggio.
3. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento dei fabbricati non devono determinare un peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle opere stesse. In ogni caso non può essere realizzato alcun intervento edilizio in ambienti comunque a norma che "introduca nuove barriere architettoniche".
4. Per gli edifici privati non aperti al pubblico, non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, gli interventi che riguardano elementi strutturali orizzontali o verticali, quali solai o scale, considerato che si tratta di opere che non possono, nel tempo, essere modificate a costi limitati, devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni vigenti (di cui alla DGRV 1428/2011 come integrate con DGRV 1898/2014).
5. In tutti gli edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, la soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote (max cm 2,5). È vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote. Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote. I parapetti devono consentire la visuale verso l'esterno anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.
6. Gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, così come definiti dalla normativa regionale vigente, non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, devono essere adeguati anche in caso di interventi di grado inferiore alla ristrutturazione edilizia, in applicazione dell'Art. 82 del DPR 380/2001 e smi, rispettando le prescrizioni regionali vigenti (di cui alla DGRV 1428/2011 come integrate con DGRV 1898/2014). In particolare: almeno un sevizio igienico deve essere reso accessibile; gli accessi al locale devono essere assicurati dal piano strada con l'inserimento di porte scorrevoli e formazione di rampe di raccordo interne o, in alternativa, con arretramento della porta di ingresso rispetto al filo della vetrina e la creazione di un piano inclinato

trattato con materiale antisdrucciolo e segnalato con colore visibile, di lunghezza adeguata all'arretramento della soglia di ingresso, anche in deroga alle pendenze massime di legge (con al massimo una pendenza del 12% per uno sviluppo massimo di 2 metri); qualora per dimostrata impossibilità tecnica non sia possibile intervenire all'interno della proprietà privata, potrà essere proposto un adeguamento della soglia attraverso un intervento di modifica del suolo pubblico, esente dal pagamento del canone OSAP e scomputabile dal pagamento degli oneri di urbanizzazione se comportante una modifica permanente delle urbanizzazioni (es. marciapiede, strada, piazza).

7. Le comunicazioni/segnalazioni di esecuzione dei lavori di nuova costruzione, ristrutturazione e/o modifica di destinazione d'uso, devono obbligatoriamente essere accompagnate da dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, attestante la verifica tecnica della conformità dell'immobile alle disposizioni del presente articolo e della normativa di settore.
8. Le dichiarazioni riguardanti gli interventi di cui ai precedenti commi devono essere corredate da un elaborato grafico accompagnato da una specifica relazione contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche, a firma del progettista.
9. Il Responsabile del Servizio può accordare, anche in via preventiva, la deroga a quanto disposto precedentemente, qualora venga dimostrata l'impossibilità tecnica di rispettare tali prescrizioni o per gli interventi di miglioramento sismico o statico degli elementi strutturali. Allo scopo il professionista in una specifica relazione tecnica dovrà esporre in modo dettagliato le ragioni che impediscono il rispetto delle prescrizioni predette.
10. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs 42/2004 e smi, nonché ai vincoli previsti dalla pianificazione urbanistica o da altre normative aventi le medesime finalità di tutela, qualora l'intervento edilizio non possa essere realizzato a causa del mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere ottenuta con opere provvisionali, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorità.

ART. 45 – STRADE, PASSAGGI PRIVATI E CORTILI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- Presente articolo

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. Le strade, i passaggi privati, i cortili, i giardini, i chiostri e gli spazi di pertinenza interni al lotto dell'edificio che fanno parte integrante dell'organismo edilizio devono essere progettati unitamente ad esso.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
Accesso dei veicoli dagli spazi esterni - rampe
2. L'accesso dei veicoli dagli spazi pubblici è consentito tramite passi carrabili.
3. L'apertura di più passi carrabili al servizio della stessa proprietà può essere concessa se giustificata da esigenze derivanti dalla particolare conformazione dei luoghi, in relazione alla viabilità interna ed esterna.
4. L'apertura di passi carrabili è concessa a spese del proprietario dell'area servita secondo le indicazioni del Comune e secondo quanto indicato all'Art. 29 del presente regolamento.
5. L'accesso agli spazi del sottosuolo destinati al ricovero dei veicoli deve essere assicurato tramite rampe antisdrucciolo di idoneo tracciato e pendenza e comunque con una pendenza non superiore al 20%.
6. Le rampe devono essere di larghezza minima ml 3,00 se rettilinee e di ml 3,50 se in curva e non possono superare la larghezza massima di ml 5,00.
7. Tra l'inizio della livelletta inclinata ed il filo dello spazio di pubblico transito, deve essere previsto un tratto, con pendenza ridotta (non maggiore del 5%), di almeno ml 4,50 di lunghezza.
8. Devono essere previste larghezze maggiori, con un minimo di ml 4,00, quando le rampe sono al servizio di edifici pluri-familiari che richiedano più di 5 posti auto coperti. In tal caso le rampe devono essere attrezzate con un corrimano lungo un lato e comunque non possono superare la larghezza massima di ml 5,00.
9. Le rampe, i percorsi destinati ai pedoni o all'uso di carrelli o similari, nonché i tratti piani di collegamento devono essere protetti da appositi ripari verticali dotati di corrimano e rispondenti ai requisiti previsti per le scale.
10. La parte terminale della rampa dovrà essere coperta con solaio sul quale preferibilmente dovrà essere riportato terreno vegetale di ricopertura. Limitatamente a questi casi il distacco di ml 3,00 dal confine stradale non trova applicazione.

Cortili interni
11. I cortili devono avere una superficie non inferiore al 25% della somma delle superfici delle pareti che li circondano, possono illuminare e ventilare anche locali abitabili o assimilati e devono essere facilmente accessibili dall'esterno.
12. La distanza minima tra le parti che lo delimitano non deve essere inferiore all'altezza della parete più elevata, con un minimo di ml 5, salvo maggiori distacchi prescritti dalle NTO del PI.
13. Nel caso di cortili interessati dalla proiezione di balconi o poggioli, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purché la sporgenza degli stessi non superi i ml 1,50; nel caso di sporgenze superiori la superficie di proiezione va detratta interamente.
14. I cortili devono essere facilmente accessibili dall'esterno anche a mezzo di locali comuni di disbrigo e devono avere un marciapiede di larghezza non inferiore a ml 1,00 lungo tutto lo sviluppo dei muri perimetrali.
15. I cortili interni devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche.

ART. 46 – CAVEDI, POZZI DI LUCE E CHIOSTRINE

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- Presente articolo

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Il cavedio o pozzo di luce o chiostrina è l'area libera scoperta delimitata dai muri perimetrali e dalle fondamenta di un edificio condominiale, destinata ad illuminare e ventilare i vani accessori che si affacciano.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. La presenza di cortili, cavedi o chiostrine all'interno delle costruzioni va ritenuta elemento di miglioramento della qualità ambientale, specie in assenza o carenza di affacci all'esterno. Deve essere quindi mantenuta in adeguate condizioni igienico-sanitarie, deve essere accessibile e la pavimentazione deve essere idoneamente impermeabilizzata e provvista di chiusino per la raccolta delle acque meteoriche.
3. Le pareti delimitanti cavedi o chiostrine dovranno avere un'altezza non superiore a quattro volte la distanza minima tra le opposte pareti, che non deve comunque essere inferiore a ml 3.
4. L'altezza si misura dal piano di pavimento del più basso locale illuminato dal cavedio o chiostrina alla quota superiore della cornice di coronamento dei muri perimetrali.
5. Ogni cavedio o chiostrina deve essere accessibile e deve essere garantita la circolazione d'aria.
6. Per gli interventi nell'esistente il Responsabile del Servizio, può derogare dai limiti prescritti dal presente Articolo, a fronte della dimostrazione del miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie preesistenti all'intervento.

ART. 47 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISPOSIZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 6
- D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
- Codice Civile
- Allegato B "Quadro delle definizioni tecniche di competenza comunale"

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Trattasi delle disposizioni riguardanti gli spazi circostanti gli edifici, nonché le modalità per la realizzazione e il posizionamento di elementi di arredo, quali ad esempio gazebo, pergolati, tende e capottine, casette e/o tettoie, piccole opere murarie o prefabbricate aventi funzione ornamentale (barbecue, fioriere, etc.).

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Le aree di pertinenza devono sempre essere mantenute in modo decoroso, libere da depositi di materiali e merci di qualunque natura, da vecchi manufatti e materiali ingombranti.
3. Nelle aree di pertinenza possono essere convenientemente posizionate opere di arredo pertinenziale, da collocarsi in modo armonico rispetto all'edificio e allo spazio circostante.
4. Sono da considerarsi elementi di arredo i manufatti di cui all'Allegato B "Quadro delle definizioni tecniche di competenza comunale" e alla Tabella A allegata al D.Lgs 222/2016 e smi.
5. L'installazione di tali manufatti rientra tra le attività di edilizia libera purchè:
   - rispettino le eventuali dimensioni fissate dal presente regolamento o dalle NTO del PI;
   - ricadano esternamente alla ZTO A "parti del territorio con carattere storico e di pregio ambientale";
   - non ricadano in aree vincolate;
   - non interessino edifici gravati da norme di tutela puntuali (gradi di protezione).
6. Per l'installazione di tali manufatti in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi degli Artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004, dovrà essere preventivamente presentata apposita istanza di autorizzazione paesaggistica, ove prevista.
7. Per quanto non espressamente indicato nel presente Articolo si rinvia alle NTO del PI vigente.

TITOLO 4: VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

ART. 48 – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 27

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. La vigilanza sulle attività edilizie ed urbanistiche e sulle trasformazioni del territorio, consiste nel controllo eseguito da parte dell'Amministrazione Comunale e degli organi preposti appartenenti anche ad altri Enti o Istituzioni, per assicurare la rispondenza delle opere alle norme di legge, al presente REC ed alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo, in ogni fase della costruzione e, nei casi previsti dalle normative vigenti, anche dopo il rilascio del certificato di agibilità.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Il Responsabile del servizio competente esercita la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia come definita dal DPR 380/2001 del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi ed alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.
3. La vigilanza è esercitata per mezzo di funzionari e di agenti comunali, organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti nel rispetto delle disposizioni di legge e del principio del buon andamento dell'azione amministrativa.
4. L'attività di controllo del territorio è in ogni caso esercitata a seguito di segnalazioni da parte della polizia giudiziaria, o di esposti/denunce da parte dei cittadini, debitamente sottoscritti e di cui sia certa la provenienza. In quest'ultimo caso, il Responsabile provvede ad effettuare i dovuti controlli soltanto nelle ipotesi in cui, dal contenuto dell'esposto, emergano dati o elementi tali da far presumere la presenza di irregolarità/abusi edilizi. Qualora, al contrario, l'esposto non contenga alcun elemento rilevante ai fini della vigilanza sulla regolarità dell'attività edilizia, il Responsabile non è tenuto a disporre alcun accertamento.
5. Eventuali notizie di reato sono trasmesse alla competente autorità nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi.
6. L'attività di controllo riguardante specifiche materie di competenza di altri Settori comunali o di altri Enti o Istituzioni, è esercitata dal rispettivo personale, con le modalità previste dalla normativa vigente.
7. La vigilanza compete altresì al progettista ed al direttore dei lavori che, ai sensi dell'Art. 29 del DPR 380/2001 e smi, assumono la qualità di persone esercenti un servizio di pubblica necessità ai sensi degli Artt. 359 e 481 del codice penale, e sono tenuti a segnalare al Comune eventuali violazioni rispetto a quanto assentito o asseverato.

ART. 49 – PROVVEDIMENTI PER OPERE IN ASSENZA, IN DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI DEL TITOLO EDILIZIO

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
- L.R. 27 giugno 1985, n. 61 e s.m.i., artt. 91 e seguenti

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Le opere eseguite in assenza o in difformità o con variazioni essenziali dal titolo edilizio sono sanzionate ai sensi del DPR 380/2001 e degli Artt. 91 e successivi della LR 61/1985, per quanto non abrogati e non incompatibili con il DPR 380/2001.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, si richiamano i disposti di cui agli Artt. 27 e seguenti del DPR 380/2001.
3. Le costruzioni temporanee autorizzate e non rimosse entro il termine stabilito sono considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio vigente.
4. Il Committente, l'impresa esecutrice ed il Direttore dei Lavori, sono corresponsabili del mancato rispetto delle normative e delle prescrizioni impartite con il titolo abilitativo.

ART. 50 – VARIANTI COMUNICATE A FINE LAVORI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 22

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Trattasi della disciplina delle varianti a permessi di costruire non sostanziali, comunicate a fine lavori.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Ai sensi dell'Art. 22, comma 2 bis del DPR 380/2001, non sono soggette a provvedimenti sanzionatori le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore, comunicate a fine lavori con attestazione del professionista.
3. Il Committente, l'impresa esecutrice ed il Direttore dei Lavori sono corresponsabili del mancato rispetto delle normative e delle prescrizioni impartite con il titolo abilitativo.

ART. 51 – VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 27
- L.R. 27 giugno 1985, n. 61 e s.m.i., art. 89

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Trattasi della dell'attività di vigilanza sulla esecuzione ed utilizzazione di tutte le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia che si eseguono nel territorio comunale.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Il Responsabile del Servizio, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle Autorità statali e regionali, ha facoltà di disporre la vigilanza sulla esecuzione ed utilizzazione di tutte le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia che si eseguono nel territorio comunale ai sensi dell'Art. 27 del DPR 380/2001 e dell'Art. 89 della LR 61/1985, al fine di assicurarne la rispondenza alle leggi, al presente REC, alle norme e previsioni degli strumenti urbanistici, nonché alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.
3. Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili agli agenti di polizia locale e al personale tecnico incaricato qualora si presentino per le ispezioni dei lavori assentiti.
4. Nei casi di edifici sottoposti a vincoli di tutela, le visite di controllo hanno anche lo scopo di concordare con il Direttore dei lavori eventuali prescrizioni sulle caratteristiche delle finiture esterne, con le relative campionature, per individuare la migliore soluzione progettuale.
5. La vigilanza compete altresì al direttore dei lavori che, ai sensi dell'Art. 29 del DPR 380/2001 e smi, è tenuto a segnalare al Comune eventuali violazioni rispetto a quanto assentito o asseverato.

ART. 52 – SOSPENSIONE DEI LAVORI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 27
- L.R. 27 giugno 1985, n. 61 e s.m.i., art. 91 e seguenti

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. Trattasi della disciplina riguardante la sospensione dei lavori.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
2. Fermo quanto indicato dall'Art. 27 del DPR 380/2001, ove verifichi l'esecuzione di lavori in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, a meno di varianti ammissibili in corso d'opera prima della scadenza di fine lavori, ovvero il mancato deposito della prescritta documentazione prima dell'inizio lavori, il Responsabile notifica senza indugio al proprietario dell'immobile, all'intestatario del titolo edilizio (qualora diverso dal proprietario), al Direttore dei lavori e all'impresa esecutrice l'ordinanza di sospensione dei lavori, ai sensi dell'Art. 27 del DPR 380/2001 e dell'Art. 91 della LR 61/1985 ed adotterà successivamente i provvedimenti repressivi previsti dall'Art. 92 e seguenti della LR stessa e dal DPR 380/2001.

ART. 53 – SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME E DEI REGOLAMENTI

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., art. 7bis

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Per la violazione delle norme del presente REC si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e/o regionale vigente e dal presente Regolamento.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Le violazioni delle disposizioni del presente REC, qualora la Legge non preveda apposite sanzioni, sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di € 25 ed un massimo di € 500 ai sensi dell'Art. 7bis del D.Lgs 267/2000. Il trasgressore o l'obbligato in solido, entro il termine stabilito nella trasmissione del verbale di accertamento, possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione (Art. 16 Legge 689/1981). Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di Legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa.
3. L'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, non pregiudica ogni altra sanzione conseguente alla difformità o violazione accertata.

TITOLO 5: NORME TRANSITORIE

ART. 54 – AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI

- D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Per l'aggiornamento del presente REC si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 267/2000 come dettate in materia di approvazione e modifica dei Regolamenti comunali

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

2. Salvo diversa previsione normativa, le modifiche al presente REC seguiranno le disposizioni di cui alla D.Lgs 267/2000 come dettate in materia di approvazione e modifica dei Regolamenti comunali.
3. L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative che modifichino od integrino disposizioni legislative esplicitamente citate nel presente regolamento costituisce automatica modifica od integrazione dei riferimenti legislativi citati negli articoli del presente REC.
4. Per quanto specificato al precedente comma 3, gli Allegati di cui al presente REC possono essere modificati con determinazione dirigenziale, al fine di aggiornare e/o integrare il Regolamento Edilizio in recepimento delle disposizioni sovraordinate.
5. Ulteriori Allegati tecnici sono approvati con determinazione dirigenziale, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale che individui gli obiettivi e stabilisca i contenuti dell'Allegato.
6. Delle integrazioni e/o modifiche apportate con provvedimento dirigenziale, deve essere data evidenza nel testo messo a disposizione per la consultazione.

ART. 55 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI, TECNICI
- Presente articolo

OGGETTO, DEFINIZIONE
1. Trattasi delle disposizioni applicabili dopo l'entrata in vigore del presente REC.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE
2. Le norme del presente REC si applicano ai progetti edilizi presentati successivamente alla sua entrata in vigore.
3. I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell'entrata in vigore del presente REC sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze.
4. Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate prima dell'entrata in vigore del presente REC vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse.
5. Il presente REC sostituisce integralmente il precedente Regolamento Edilizio, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 3209 del 06/06/1995 e successive varianti. L'entrata in vigore comporta la contemporanea abrogazione del precedente regolamento edilizio e di precedenti norme regolamentari comunali, in contrasto con quanto contenuto nel presente regolamento.
6. A precisazione di quanto riportato alla fine del comma 3 dell'art.2 del presente REC, le definizioni aventi incidenza urbanistica ed i contenuti del presente regolamento trovano applicazione ed entrano in vigore a far data dalla efficacia della Variante n. 1 al Piano degli Interventi (PI) adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30/01/2019.
7. L'entrata in vigore del REC comporta la decadenza dei titoli edilizi in contrasto con i contenuti dello stesso, salvo che i lavori vengano regolarmente iniziati e completati entro i termini stabiliti nel titolo stesso. Qualora i lavori non vengano iniziati o completati entro tale termine, va pronunciata la decadenza del titolo edilizio per la parte in contrasto con i contenuti del presente REC.

ALLEGATO A. QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

VOCI	ACRON.	DESCRIZIONE	SCHEMA GRAFICO (eventuale)
1) Superficie territoriale	St	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	
2) Superficie fondiaria	Sf	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	
3) Indice di edificabilità territoriale	It	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.	
4) Indice di edificabilità fondiaria	If	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.	
5) Carico urbanistico	Cu	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	
6) Dotazioni Territoriali	Dt	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	
7) Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.	
8) Superficie coperta	Sc	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 ml.	
9) Superficie permeabile	Sp	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	
10) Indice di permeabilità	Ipt o Ipf	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).	
11) Indice di copertura	Ic	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.	
12) Superficie totale	St	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.	
13) Superficie lorda	Sl	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.	
14) Superficie utile	Su	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.	

VOCI	ACRON.	DESCRIZIONE	SCHEMA GRAFICO (eventuale)
15) Superficie accessoria	Sa	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria comprende: • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie con profondità superiore a m 1,50; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti praticabili, per le sole porzioni con altezza pari o superiore a m 1,80 (ad esclusione dei sottotetti costituenti pertinenza esclusiva di una unità immobiliare e che per le porzioni con altezza pari o superiore a m 1,80, costituiscono superficie utile); • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.	
16) Superficie complessiva	Sc	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).	
17) Superficie calpestabile		Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.	
18) Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.	
19) Volume totale o volumetria complessiva	V	Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.	
20) Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	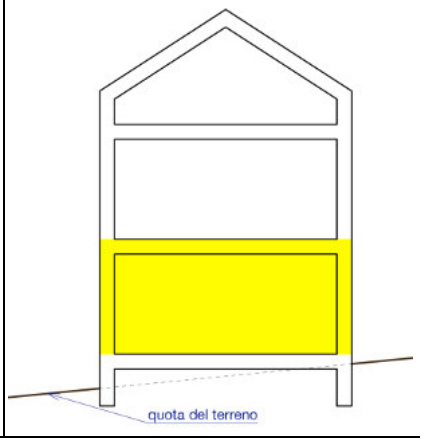

VOCI	ACRON.	DESCRIZIONE	SCHEMA GRAFICO (eventuale)
21) Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.	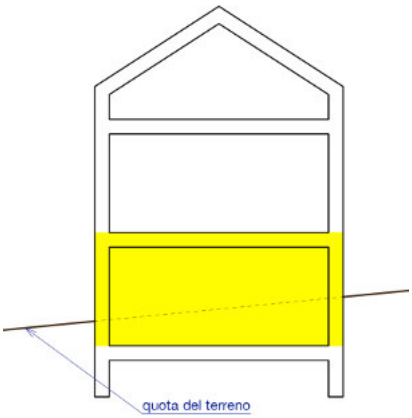
22) Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	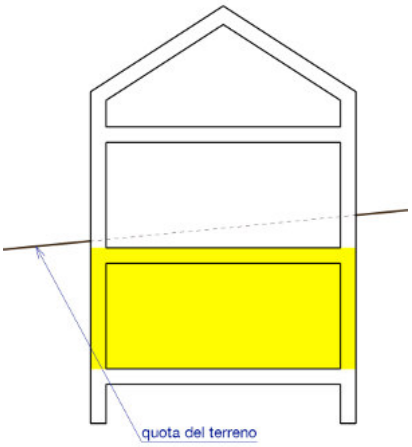
23) Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.	
24) Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.	
25) Numero dei piani	N	È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).	
26) Altezza lorda	Hl	Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.	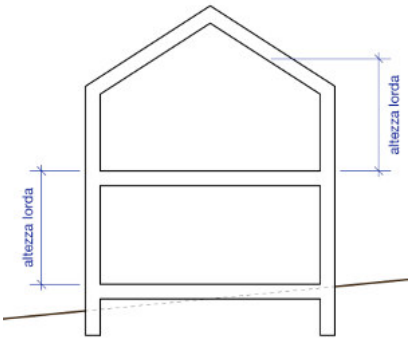

VOCI	ACRON.	DESCRIZIONE	SCHEMA GRAFICO (eventuale)
			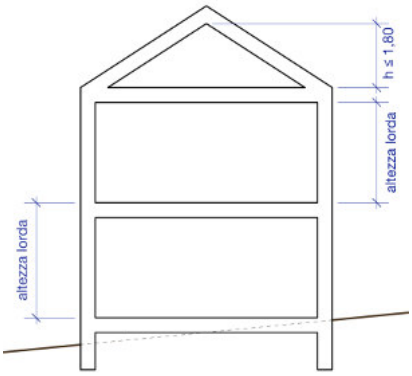
27) Altezza del fronte	Hf	L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e l'intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.	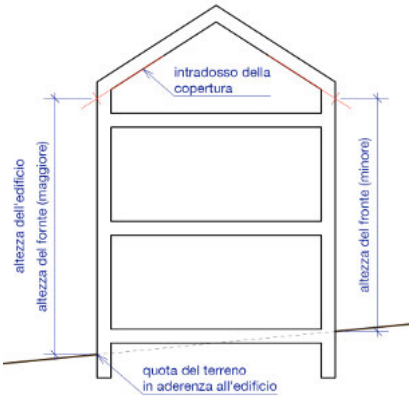
28) Altezza dell'edificio	H	Altezza massima tra quella dei vari fronti.	
29) Altezza utile	Hu	Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.	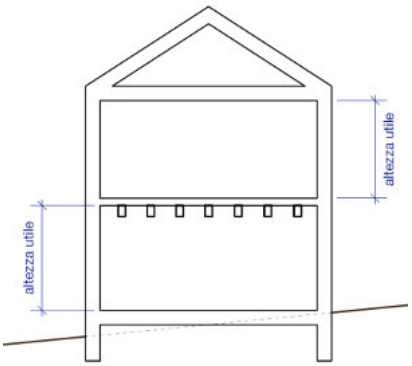
30) Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.}, in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.	
31) Volume tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).	
32) Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti	

VOCI	ACRON.	DESCRIZIONE	SCHEMA GRAFICO (eventuale)
		nel tempo.	
33) Edificio Unifamiliare		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.	
34) Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.	
35) Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	
36) Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	
37) Loggia/ Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	
38) Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	
39) Portico/Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.	
40) Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.	
41) Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.	
42) Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.	

ALLEGATO B. QUADRO DELLE DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE

ART. 1 DEFINIZIONI EDILIZIE

VOCI	DESCRIZIONE	SCHEMA GRAFICO (eventuale)
1) Aggetti e sporti	Elemento sporgente dalla sagoma del fabbricato senza sovrastanti corpi chiusi e privo di montanti verticali di sostegno.	
2) Altezza prefissata	Ai soli fini della determinazione della "altezza prefissata" indicata nelle Tavv. del centro storico del PI, si misura la differenza fra il piano campagna di progetto e: • l'intradosso del soffitto orizzontale dell'ultimo piano praticabile, nel caso che il sovrastante coronamento interno del sottotetto non praticabile, sia al massimo di cm 50; • l'incrocio interno fra la falda di copertura ed il muro perimetrale (o le rispettive proiezioni), nel caso di sottotetti mansardati/inclinati o di coronamenti interni di altezza maggiore di cm 50, sovrastanti l'ultimo solaio piano; • non concorrono a determinare l'altezza prefissata eventuali tramezze, tamponamenti o arretramenti verso l'interno, che si rendano necessari per rendere abitabili i sottotetti.	
3) Area pertinenziale	Fatto salvo quanto indicato all'Art. 15 delle NTO del PI (aree di pertinenza di edifici di interesse storico-artistico), si intende il sedime dell'edificio esistente o progettato, nonché un'area circostante estesa per circa ml 50 dal perimetro esterno del fabbricato stesso	
4) Cortile	Spazio, delimitato da fabbricazione lungo il suo perimetro, destinato ad illuminare e ventilare anche locali abitabili, se di ampiezza adeguata.	
5) Lastrico solare	Tetto piano di un edificio, anche praticabile, che non si configura come una Terrazza, accessibile da aree esterne.	
6) Lotto	Porzione di suolo soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell'edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedificato, l'unità fondiaria preordinata all'edificazione.	
7) Parete finestrata	Parete anche solo parzialmente munita di aperture qualificabili come «vedute», senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre definibili esclusivamente come «lucifere», ovvero aperture che hanno solo la funzione di dare luce ed aria ad un locale e non invece anche la funzione di consentire di affacciarsi e di guardar fuori in una qualsiasi direzione. Sono ad esse assimilabili tutte le pareti munite di aperture verso l'esterno, quali porte, basculanti e similari.	
8) Piano di campagna	Piano la cui quota altimetrica (media) è quella del terreno rilevabile prima di effettuare l'intervento edilizio-urbanistico, o risultante a seguito di sistemazioni autorizzate allo scopo di rendere possibile l'intervento edilizio-urbanistico.	
9) Quota 0,00	È la media delle quote del terreno prima dell'intervento, o di quelle del terreno sistemato se più basse, in corrispondenza dei vertici degli angoli dell'edificio. La quota 0,00 rimane riferita all'andamento del terreno naturale o sistemato, se più basso, solo se a ridosso dell'edificio sia prevista la realizzazione di un muro di contenimento ad una distanza massima di ml 2,00 dall'edificio stesso (vedi figura a lato). È sempre ammessa la modifica dell'andamento del terreno a ridosso dell'edificio per una fascia di massimo ml 5,00 finalizzata alla realizzazione della rampa carraia di accesso all'imboccatura del garage, senza che	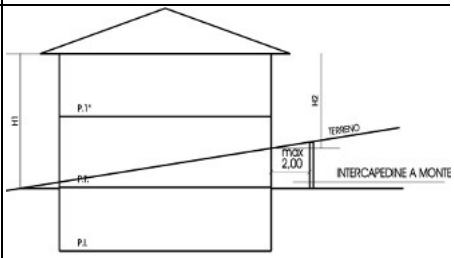

VOCI	DESCRIZIONE	SCHEMA GRAFICO (eventuale)
	ciò comporti una diversa quantificazione dell'altezza fuori terra.	
10) Verde alberato	È la quantità di area verde, piantumata con essenze arboree e/o arbustive che deve essere garantita a livello sia territoriale che fondiario, per garantire l'indice di permeabilità.	

ART. 2 DEFINIZIONI ELEMENTI DI ARREDO

VOCI	DESCRIZIONE	SCHEMA GRAFICO (eventuale)
1) Gazebo, pergolati	Elementi privi di qualsiasi elemento di copertura fissa e rigida, aventi dimensione massima di ml 5,00x6,00 (misurata all'esterno delle colonnette di sostegno) con strutture portanti in legno o profilato metallico avente sezione massima di cm 12x12 (colonne) e cm 12x14 (travetti) atti a garantire il sostegno del solo peso proprio ed aventi le seguenti caratteristiche: • assenza totale di copertura rigida di qualsiasi materiale (policarbonato, plexiglass, lastre di qualsiasi materiale, ondulato, lamiere, tavolame o manto di copertura, etc.); • sono ammesse le tende mobili, la rete anti grandine, graticcio, etc. finalizzate all'ombreggiatura; • assenza di tamponamenti laterali, con esclusione di elementi al servizio di attività di ristorazione o ricettiva; • travetti orizzontali non inclinati, posti a max ml 2,50 da terra ; • distacco minimo dal confine di terzi della parte più pronunciata a sbalzo ml 1,00 o aderenza a fabbricati esistenti;	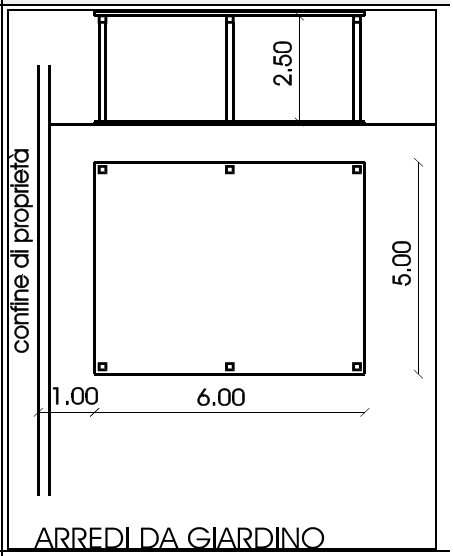
2) Tende e capottine	Elementi privi di qualsiasi elemento di copertura rigida (policarbonato, plexiglass, lastre di qualsiasi materiale), aventi dimensione massima di ml 3,00x2,00 di profondità con altezza minima di ml 2,00 nel punto più vicino al suolo, nel caso siano aggettanti su suolo pubblico o di uso pubblico ed aventi solo tessuto opportunamente trattato o plastificato.	
3) Casette e/o tettoie	Elementi aperti o chiusi da collocarsi in giardino ed in generale nelle aree scoperte di pertinenza di edifici esistenti, per: il gioco dei bambini, il ricovero di attrezzatura minuta, o il riparo della legna. Possono essere installate senza il rispetto dei parametri urbanistici di zona, purchè rispettino le seguenti caratteristiche: • siano collocate ad almeno ml 1,50 dal confine o a distanza inferiore previa acquisizione di assenso scritto del confinante; • siano realizzate in legno; • dimensioni massime: in pianta massimo ml 3,00x2,00, altezza massima ml 2,30 (misure maggiori comportano la connotazione di edificio, con rispetto dei relativi parametri).	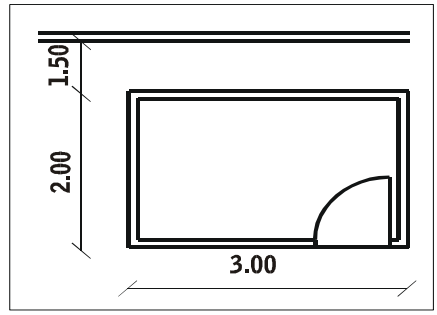 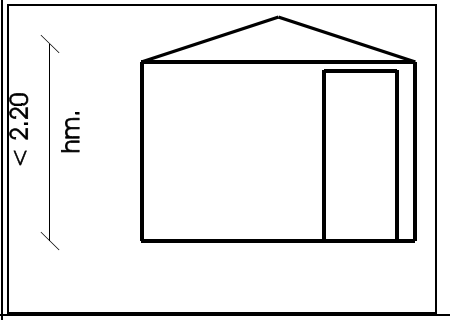
4) Altri elementi ornamentali o impianti	Elementi collocati fuori terra in aree scoperte quali: cisterne, serbatoi, vasche, pozzetti, caminetti e fontane (il cui ingombro sia inferiore a mq 2,00).	

ART. 3 DEFINIZIONI DISTANZE

VOCI	DESCRIZIONE	SCHEMA GRAFICO (eventuale)
1) Distanza dai confini (Dc)	È la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dai confini di proprietà. La distanza non deve essere inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato con un minimo di ml 5, fatte salve diverse prescrizioni di zona o accordi tra i confinanti con atto notarile da trascriversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Quando sul lotto limitrofo esista un edificio a confine, è consentita la costruzione in aderenza, salvo i diritti precostituiti, non oltre l'altezza del fabbricato contiguo a confine e comunque nel rispetto dell'altezza massima consentita nella zona territoriale omogenea. Sono fatte salve distanze diverse conformi alle sagome limite, così come definite nelle tavole di PI o indicate nei Piani Urbanistici Attuativi.	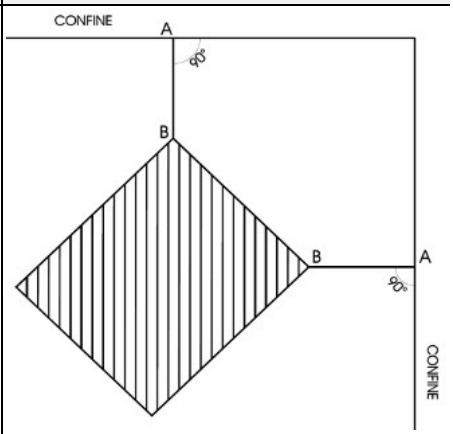
2) Distanza tra fabbricati (Df)	È la distanza minima misurata in proiezione orizzontale tra i fabbricati e i corpi di fabbrica ed ogni altro elemento costituente superficie coperta, da paramento esterno a paramento esterno, con esclusione: • dei seguenti elementi edilizi in aggetto senza sovrastanti corpi chiusi con sbalzo fino a ml 1,50: logge, porticati liberi, balconi o terrazze, falde di copertura; • dei rientri nello stesso corpo di fabbrica se la loro profondità non supera i 2/3 della lunghezza e comunque non sia superiore a ml 5,00. L'abbinamento di elementi rientranti ed aggettanti o di porticati liberi e falda sporgente, dovranno rispettare il limite massimo complessivo di ml 2,00, superato il quale si computano totalmente. La distanza non deve essere inferiore all'altezza del fabbricato più alto e comunque con un minimo di ml 10. Sono fatte salve distanze diverse conformi alle sagome limite, così come definite nelle tavole di PI o indicate nei Piani Urbanistici Attuativi con previsioni planivolumetriche.	
3) Distanza dalle strade (Ds)	È la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta entro e fuori terra dal confine stradale, come definito dall'Art. 3 del Codice della Strada, inteso come limite degli spazi pubblici esistenti e previsti (strade, marciapiedi, fossati, scarpate, banchine laterali, parcheggi se paralleli al senso di marcia), con le seguenti precisazioni: • le distanze minime indicate per ciascuna zona negli articoli delle NTO e del REC, lasciano salvi gli eventuali diversi arretramenti e distanze stabilite dal presente PI, in sede di PUA con previsioni planivolumetriche, o di progetto esecutivo di nuove strade; • le distanze minime dei fabbricati dalle strade si applicano al di fuori dei centri abitati e delle zone insediative previste dal presente PI, come risultante dal combinato disposto dell'Art. 1 del DM 1404/1968, e del D.Lgs 285/1992; • le distanze da applicarsi sono quelle di cui all'Art. 4 del DM 1404/1968 e del D.Lgs 285/1992; • le distanze da osservarsi in corrispondenza degli incroci sono quelle derivanti dalla applicazione del disposto di cui all'Art. 5 del DM 1404/1968 e del D.Lgs 285/1992. La distanza minima non deve essere inferiore a ml 6,00 per le parti fuori terra e ml 3,00 per le parti interrate e limitatamente a	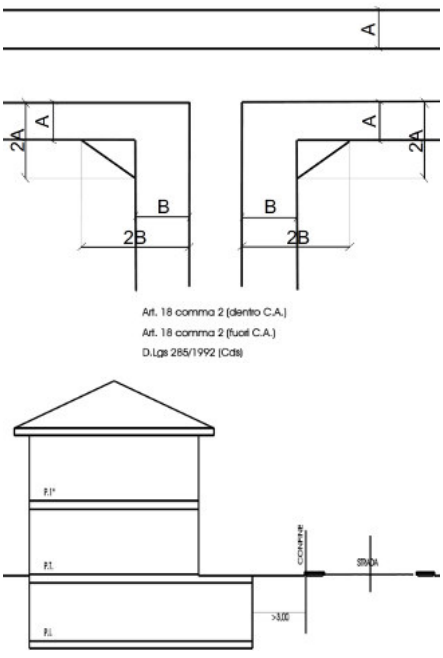

VOCI	DESCRIZIONE	SCHEMA GRAFICO (eventuale)
	un piano entroterra. Le opere edilizie ammesse nelle fasce di rispetto stradale sono quelle indicate all'Art. 52 delle NTO del PI.	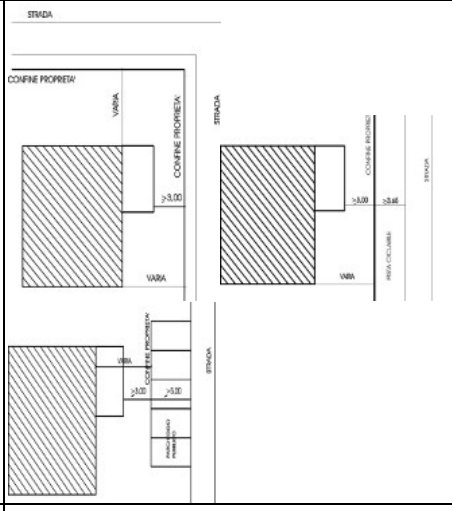
4) Distanza dai confini di zona (Dz)	È la distanza minima misurata radialmente in proiezione orizzontale della superficie coperta dal limite della zona territoriale omogenea.	

ART. 4 DEFINIZIONI SISTEMA COMMERCIALE

VOCI	DESCRIZIONE
1) Esercizio commerciale	Punto vendita nel quale un operatore economico svolge attività di commercio al dettaglio.
2) Esercizio di vicinato	Esercizio commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 mq.
3) Media Struttura di Vendita	Esercizio commerciale singolo o l'aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq.
4) Medio Centro Commerciale	Media struttura di vendita costituita da un'aggregazione di esercizi commerciali inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.
5) Grande Struttura di Vendita (GSV)	Esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 mq. L'aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una grande struttura di vendita può assumere configurazione di: a) grande centro commerciale, quando gli esercizi commerciali sono inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente; b) parco commerciale, quando gli esercizi commerciali sono collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche.
6) Outlet (O)	Forma di vendita al dettaglio secondo cui le aziende produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, pongono in vendita direttamente o indirettamente l'invenduto, la produzione in eccesso, la fine serie, i prodotti fallati, i campionari o apposita linea di produzione.
7) Temporary store (Ts)	Forma di vendita al dettaglio che consente l'utilizzo temporaneo dei locali anche da parte delle aziende di produzione di beni o di servizi interessate alla vendita diretta dal produttore al consumatore e alla promozione del proprio marchio.
8) Centro urbano (Cu)	Porzione di centro abitato, individuato ai sensi dell'Art. 3, comma 1, punto 8), del D.Lgs 285/1992 "Nuovo codice della strada", caratterizzata dal tessuto urbano consolidato, con esclusione delle zone produttive periferiche e delle zone prive di opere di urbanizzazione o di edificazione.
9) Superficie lorda di pavimento (Slp)	Somma delle superfici di tutti i piani, esclusi i muri perimetrali, riferita all'attività di commercio.
10) Superficie di vendita (Sv)	Area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l'area destinata alle esposizioni, con esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi.

ART. 5 DEFINIZIONI SISTEMA AGRICOLO

VOCI	DESCRIZIONE
1) Casa di abitazione (residenza agricola)	Complesso di strutture edilizie organicamente ordinate alla residenza della famiglia rurale e degli addetti dell'azienda agricola.
2) Struttura agricolo-produttiva (annesso rustico	Complesso delle strutture edilizie organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e dell'azienda agricola ad esso collegata, anche a carattere associativo, ivi comprendendo gli allevamenti a carattere familiare e gli allevamenti zootecnici aziendali.
3) Allevamenti a carattere familiare	Insediamenti aventi come scopo il consumo familiare, con carico zootecnico complessivo inferiore ai 500 capi per gli animali di bassa corte e minore di 2 t di peso vivo per specie quali bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini, con un massimo di 5 t di peso vivo complessivo, così come definiti all'Art. 2, comma 1, lett. q) della DGR 2495/2006, come modificato dal Decreto della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 134/2008.
4) Allevamenti zootecnici aziendali	Insediamenti che soddisfano i requisiti del nesso funzionale, con carico allevato inferiore ai limiti di classe I ai sensi della DGR 856/2012 e superiore a quanto previsto per gli "allevamenti a carattere familiare".
5) Allevamenti zootecnici intensivi	Complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola. Rientrano nella medesima categoria inoltre gli allevamenti che pur mantenendo il nesso funzionale, hanno un carico allevato superiore ai limiti di classe I ai sensi della DGR 856/2012.
6) Aggregato abitativo	Complesso degli edifici al servizio del fondo, dotati di unico accesso e costituiti da abitazioni e annessi rustici in reciproca relazione funzionale. Qualora sussistano tali condizioni le costruzioni dovranno essere inscrivibili in un cerchio di raggio di 100 m.
7) Attività agrituristiche	Attività di ospitalità e di somministrazione esercitate da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma di società agricole di persone e di capitali, di cui all'articolo 2135 del codice civile, connesse e non prevalenti rispetto a quella principale coltivazione, selvicoltura e allevamento del bestiame, svolte entro i requisiti e le modalità della LR 28/2012.
8) Infrastrutture tecniche e di difesa del suolo	Strade poderali o interpoderali, canali, opere di difesa idraulica e simili, impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas, acquedotti e simili.
9) Serre fisse	Strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla protezione e forzatura delle colture, come definite dalla DGR 172/2010.
10) Serre mobili	Complesso di tunnel stagionali di protezione per la forzatura delle colture, realizzate con elementi strutturali facilmente smontabili e rimovibili, prive di qualsivoglia struttura muraria fissa di ancoraggio al terreno, salvo le indispensabili controventature, come definite dalla DGR 172/2010.
11) Strutture per la raccolta delle deiezioni animali	Insieme delle opere e dei manufatti necessari per la raccolta e lo stoccaggio di deiezioni liquide e solide di provenienza animale.
12) Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo	Strutture non più necessarie alla conduzione del fondo, la cui diversa destinazione d'uso è regolamentata nel PI da apposita schedatura denominata "Schede A. Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo (ENF)", completa di valutazione agronomica e urbanistica. Per i fondi in oggetto non è ammessa l'edificazione di nuovi annessi rustici se non vi è variazione della consistenza aziendale e del tipo ed entità delle colture, salvo diverse indicazioni previste nella schedatura.
13) Edifici abbandonati	Volumi abbandonati, la cui modalità di recupero è disciplinata nel PI da apposita schedatura denominata "Schede B. Recupero Volumi Abbandonati (RVA)".
14) Manufatti per il ricovero di piccoli animali, animali da bassa corte e da affezione	Modesti manufatti in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, animali da bassa corte e da affezione, ai sensi dell'Art. 44, comma 5ter della LR 11/2004.
15) Manufatti per il	Modesti manufatti in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccole attrezzature necessarie alla conduzione del fondo, ai sensi dell'Art. 44, comma 5ter

VOCI	DESCRIZIONE
ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo	della LR 11/2004.
16) Manufatti per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti agricoli	Complesso delle attrezzature funzionali e tecnologicamente predisposte alla conservazioni ed allo stoccaggio dei prodotti agricoli quali: celle frigorifere, cisterne, silos, vasi vinari, depositi anche a cielo aperto, ecc. equiparabili alle strutture edilizie organicamente ordinate alla funzione produttiva aziendale.
17) Vasi vinari	Manufatti privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, atti a contenere il vino durante le diverse fasi della sua preparazione ed aventi le seguenti caratteristiche: • in deroga alle NTO del PI relative alle zone agricole, l'altezza massima consentita è di ml 9,00 esclusivamente per la parte strettamente necessaria alla copertura e mitigazione dei vasi vinari; • tali strutture sono da considerare a titolo precario e dovranno essere rimosse al venir meno della presenza dei vasi vinari; • sono ammesse coperture piane, limitatamente alle strutture strettamente necessarie per la copertura e mitigazione dei vasi vinari; • non si considerano impianti tecnici i vasi vinari, la cui collocazione va prevista da apposito piano aziendale, preferendo soluzioni semi interrate ed adeguatamente mascherati e coperti.

ALLEGATO C. RICOGNIZIONE INTERVENTI EDILIZI E REGIMI AMMINISTRATIVI (D.Lgs 222/2016)

TABELLA A, SEZIONE 2 DEL DECRETO SCIA 2, D.LGS 222/2016

	ATTIVITÁ	REGIME AMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	**Manutenzione ordinaria** Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti	**Attività edilizia libera**	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	DPR 380/2001 art. 3 c. 1 lett a) e art.6 c. 1 lett a)
2.	**Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW** Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW	**Attività edilizia libera**	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	DPR 380/2001 art. 6 c. 1 lett a-bis)
3.	**Manutenzione straordinaria (leggera)** Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti nelle destinazioni d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** - non alterino la volumetria complessiva degli edifici - non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso - non modifichino la sagoma e i prospetti dell'edificio - non riguardino le parti strutturali dell'edificio	**CILA**	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art. 3, c. 1 lett b) e art. 6 bis)
4.	**Manutenzione straordinaria (pesante)** Intervento di manutenzione di cui al numero 2 che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio. **Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:** - opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio	**SCIA**	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art. 3, c. 1 lett b) e art. 22 c. 1 lett a)
5.	**Restauro e risanamento conservativo (leggero)** Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.	**CILA**	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art. 3, c. 1 lett c) e art. 6 bis)
6.	**Restauro e risanamento conservativo (pesante)** Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, qualora riguardi parti strutturali dell'edificio.	**SCIA**	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art.3, c. 1 lett c) e art. 22 c. 1 lett b)
7.	**Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera"** Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. **Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:** - non presenti i caratteri della Ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell'edificio preesistente) - non presenti i caratteri della Ristrutturazione pesante: 1) non aumenti il volume complessivo	**SCIA**	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art. 3, c. 1 lett d)

	ATTIVITÁ	REGIME AMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	2) non modifichi la sagoma di edifici vincolati 3) non modifichi i prospetti dell'edificio 4) non comporti mutamento d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico **Interventi di demolizione e ricostruzione:** - stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica - stessa sagoma dell'edificio preesistente se vincolato ex D.Lgs 42/2004 (paesaggistico o storico culturale) - senza modifica della sagoma dell'edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera			
8.	**Ristrutturazione (cosiddetta "pesante")** Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** - non prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente - comportino: 1) aumento del volume complessivo 2) modifiche al prospetto dell'edificio 3) cambio d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico	**Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001 o SCIA alternativa all'autorizzazione**	Nel caso di presentazione di SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori. Nel caso in cui l'autorizzazione o la SCIA alternativa all'autorizzazione si riferiscano ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezioni 1.1 o 1.2 la relativa istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 art. 10, c. 1 lett c) e artt. 20 e 23 c. 1 lett a)
9.	**Nuova costruzione di manufatto edilizio** Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati	**Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.1) e 20
10.	**Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo** Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora: - siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo - contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive	**SCIA alternativa all'autorizzazione**	Nel caso di presentazione di SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori. Nel caso in cui la segnalazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art.23, c. 1 lett b)
11.	**Ampliamento fuori sagoma** Ampliamento di manufatti edilizi fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6) dell'art. 3 c. 1 dpr 380/2001	**Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.1) e 20
12.	**Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria** Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.	**Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.2) e 20
13.	**Realizzazione di infrastrutture e impianti** Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.	**Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.3) e 20

	ATTIVITÁ	REGIME AMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			titoli aggiuntivi	
14.	**Torri e tralicci** Installazione di torri e tralicci per impianti radio- ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.	**Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.4) e 20
15.	**Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi** Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** - siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili - non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee - non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore	**Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.5) e 20
16.	**Manufatti leggeri in strutture ricettive** Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** - che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore	**Attività libera**	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	DPR 380/2001 art.3, c. 1 lett e.5)
17.	**Realizzazione di pertinenze** Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** - che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero - che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale	**Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.6) e 20
18.	**Depositi e impianti all'aperto** Realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.	**Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.7) e 20
19.	**Nuova costruzione (clausola residuale)** Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 c. 1 dpr 380/2001. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** Interventi edilizi non riconducibili alle fattispecie delle definizioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.	**Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e) e 20
20.	**Ristrutturazione urbanistica** Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.	**Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett f) e 20
21.	**Eliminazione delle barriere architettoniche** Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** purché: - non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero	**Attività libera**	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	DPR 380/2001 art.6, c. 1 lett b)

	ATTIVITÁ	REGIME AMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	- di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio			
22.	**Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti)** Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** - comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero, - di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio	**CILA**	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art.6- bis
23.	**Attività di ricerca nel sottosuolo** Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** - che siano eseguite in aree esterne al centro edificato	**Attività libera**	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	DPR 380/2001 art. 6, c. 1 lett c)
24.	**Movimenti di terra** Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.	**Attività libera**	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	DPR 380/2001 art. 6, c. 1 lett d)
25.	**Serre mobili stagionali** Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.	**Attività libera**	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	DPR 380/2001 art. 6, c. 1 lett e)
26.	**Opere contingenti e temporanee** Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** - opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee - destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità - e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni	**Comunicazione**	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	DPR 380/2001 art. 6, c. 1 lett e-bis)
27.	**Pavimentazioni di aree pertinenziali** Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.	**Attività libera**	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	DPR 380/2001 art. 6, c. 1 lett e-ter)
28.	**Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici** I pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** - al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444	**Attività libera**	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	DPR 380/2001 art. 6, c. 1 lett e-quater)
29.	**Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza** Aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.	**Attività libera**	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	DPR 380/2001 art.6, c. 1 lett e-quinquies)
30.	**CILA (Clausola residuale)** Sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, del dpr 380/2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** - Interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, del dpr 380/2001	**CILA**	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art.6- bis, c. 1
31.	**Attività di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato)** Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** - che siano eseguite in aree interne al centro edificato	**CILA**	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art.6- bis, c. 1
32.	**Movimenti in terra non inerenti all'attività agricola** Movimenti in terra. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** - non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali	**CILA**	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art.6- bis, c. 1
33.	**Serre mobili stagionali (con strutture in muratura)** Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** - che presentano strutture in muratura	**CILA**	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art.6- bis, c. 1

	ATTIVITÁ	REGIME AMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
34.	**Realizzazione di pertinenze minori** **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** - che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale	**CILA**	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 artt. 3 c. 1 lett. e.6) e 6-bis, c. 1
35.	**Varianti in corso d'opera a permessi di costruire** Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** Varianti in corso d'opera che: - non incidono sui parametri urbanistici - non incidono sulle volumetrie - non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso e non modificano la categoria edilizia - non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio n.42 e successive modificazioni - non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire	**SCIA**	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art. 22 commi 2 e 7
36.	**Varianti in corso d'opera che non presentano caratteri delle variazioni essenziali** Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** Varianti in corso d'opera che non configurano una variazione essenziale	**SCIA (anche a fine lavori)**	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art. 22 c. 2-bis
37.	**Varianti in corso d'opera a permesso di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali** Varianti a permesso di costruire **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** - che configurano una variazione essenziale	**Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt. 20 e 22 c. 2-bis
38.	**Varianti a permesso di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico** Varianti a permesso di costruire comportanti modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera.	**Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt. 20 e 23-bis c. 4
39.	**Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica** Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale a-bis) turistico-ricettiva b) produttiva e direzionale c) commerciale d) rurale **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare consirerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale a-bis) turistico-ricettiva b) produttiva e direzionale c) commerciale d) rurale	**Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt. 23-ter, c. 1 e 10, c. 2
40.	**Permesso di costruire in sanatoria** Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento	**Autorizzazione**	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza	DPR 380/2001 art. 36

	ATTIVITÁ	REGIME AMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** - realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3 dpr 380/2001, o in difformità da essa, - se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.		dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	
41.	**SCIA in sanatoria** Interventi realizzati in assenza di SCIA, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della presentazione della domanda. **Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:** Interventi edilizi: - realizzati in assenza di SCIA, o in difformità da essa - se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione	**SCIA**	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art. 37

ALLEGATO D. GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA (Art. 1, comma 2 del D.Lgs 222/2016)

La tabella allegata individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs 42/2004).

La tabella, nello specifico, riporta:
1. Il **regime giuridico** dell'attività edilizia libera ex Art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del DPR 380/2001 e ex Art. 17 del D.Lgs 128/2006.
2. L'elenco delle **categorie di intervento** che il DPR 380/2001 ascrive all'edilizia libera (Art. 6, comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del D.Lgs 222/2016.
3. L'elenco, non esaustivo, delle **principali opere** che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 222/2016.
4. L'elenco, non esaustivo, dei **principali elementi** oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA.

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE

REGIME GIURIDICO	CATEGORIA DI INTERVENTO	PRINCIPALI OPERE		N.
		OPERA	ELEMENTO	
Edilizia Libera (DPR n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. a); art.3, comma 1, lett. a)	**Manutenzione ordinaria** Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 1)	Riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.)	**Pavimentazione esterna e interna**	1
		Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate)	**Intonaco interno e esterno**	2
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene)**	3
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Opera di lattoneria (es. grondaie, tubi, pluviali) e impianto di scarico**	4
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Rivestimento interno e esterno**	5
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Serramento e infisso interno e esterno**	6
		Installazione comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Inferriata/Altri sistemi anti intrusione**	7
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate)	**Elemento di rifinitura delle scale**	8
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate)	**Scala retrattile e di arredo**	9
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma	**Parapetto e ringhiera**	10
		Riparazione, rinnovamento, sostituzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali (comprese le opere correlate quali l'inserimento di strati isolanti e coibenti)	**Manto di copertura**	11
		Riparazione, sostituzione, installazione	**Controsoffitto non strutturale**	12
		Riparazione, rinnovamento	**Controsoffitto strutturale**	13
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento, realizzazione finalizzata all'integrazione impiantistica e messa a norma	**Comignolo o terminale a tetto di impianti di estrazione fumi**	14
		Riparazione, rinnovamento o sostituzione di elementi tecnologici o delle cabine e messa a norma	**Ascensore e impianti di sollevamento verticale**	15
		Riparazione e/o sostituzione, realizzazione di tratto di canalizzazione e sottoservizi e/o messa a norma	**Rete fognaria e rete dei sottoservizi**	16

REGIME GIURIDICO	CATEGORIA DI INTERVENTO	PRINCIPALI OPERE		N.
		OPERA	ELEMENTO	
		Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma	**Impianto elettrico**	17
		Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, compreso il tratto fino all'allacciamento alla rete pubblica e/o messa a norma	**Impianto per la distribuzione e l'utilizzazione di gas**	18
		Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione apparecchi sanitari e impianti di scarico e/o messa a norma	**Impianto igienico e idro-sanitario**	19
		Installazione, riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento e/o messa a norma	**Impianto di illuminazione esterno**	20
		Installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma	**Impianto di protezione antincendio**	21
		Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma	**Impianto di climatizzazione**	22
		Riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma	**Impianto di estrazione fumi**	23
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	**Antenna/parabola e altri sistemi di ricezione e trasmissione**	24
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	**Punto di ricarica per veicoli elettrici**	25
Edilizia Libera (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. a-bis)	**Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW** Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 2)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	**Pompa di calore aria-aria**	26
Edilizia Libera D.Lgs n. 128/2006, art. 17	**Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc** (D.Lgs n. 128/2006, art. 17)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	**Deposito di gas di petrolio liquefatti**	27
Edilizia Libera (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. b)	**Eliminazione delle barriere architettoniche** Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 21)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante	**Ascensore, montacarichi**	28
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma	**Servoscala e assimilabili**	29
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Rampa**	30
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario**	31
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Dispositivi sensoriali**	32
Edilizia Libera (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. c)	**Attività di ricerca nel sottosuolo** Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato. (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 23)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Opere strumentali all'attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie**	33
Edilizia Libera (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. d)	**Movimenti di terra** Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari. (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 24)	Manutenzione, gestione e livellamento	**Terreno agricolo e pastorale**	34
		Manutenzione e gestione	**Vegetazione spontanea**	35
		Manutenzione e gestione	**Impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell'acqua in agricoltura.**	36
Edilizia Libera (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e)	**Serre mobili stagionali** Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 25)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Serra compresi elementi di appoggio e/o ancoraggio**	37
Edilizia Libera (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-ter)	**Pavimentazione di aree pertinenziali** Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 27)	Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	**Intercapedine**	38
		Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	**Locale tombato**	39

REGIME GIURIDICO	CATEGORIA DI INTERVENTO	PRINCIPALI OPERE		N.
		OPERA	ELEMENTO	
		Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	**Pavimentazione esterna, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi**	40
		Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	**Vasca di raccolta delle acque**	41
Edilizia Libera (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e- quater)	**Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici** Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 28)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Pannello solare, fotovoltaico e generatore microeolico**	42
Edilizia Libera (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e- quinquies)	**Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza** Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 29)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Opera per arredo da giardino (es. barbecue in muratura/ fontana/muretto/scultura/ fioriera, panca) e assimilate**	43
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo**	44
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione**	45
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo**	46
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione**	47
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo**	48
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Sbarra, separatore, dissuasore e simili, stallo biciclette**	49
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, Copertura leggera di arredo**	50
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	**Elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare**	51
Edilizia Libera (DPR n. 380/2001, art. 3 comma 1, lett. e.5)	**Manufatti leggeri in strutture ricettive** Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 16)	Installazione, riparazione e rimozione	**Manufatti leggeri in strutture ricettive all'aperto (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati**	52
Edilizia Libera (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-bis) - previa Comuni cazione Avvio Lavori	**Opere contingenti temporanee** Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 26)	Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	**Gazebo**	53
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	**Stand fieristico**	54
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	**Servizi igienici mobili**	55
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	**Tensostrutture, pressostrutture e assimilabili**	56
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	**Elementi espositivi vari**	57
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	**Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell'orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente**	58

ALLEGATO E. INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (All. A del DPR 31/2017)

DPR 13 FEBBRAIO 2017, N. 31 REGOLAMENTO RECANTE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O SOTTOPOSTI A PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA.

ALLEGATO A

A.1	Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;
A.2	interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.3	interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;
A.4	interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;
A.5	installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.6	installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
A.7	installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.8	interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;
A.9	installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;
A.10	opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;
A.11	opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;
A.12	interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
A.13	interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.14	sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
A.15	fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;
A.16	occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare;
A.17	installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;
A.18	installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;

A.19	nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;
A.20	nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
A.21	realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri;
A.22	installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;
A.23	installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;
A.24	installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree;
A.25	interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;
A.26	interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;
A.27	interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
A.28	smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;
A.29	interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;
A.30	demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;
A.31	opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.

ALLEGATO F. INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO (All. B del DPR 31/2017)

DPR 13 FEBBRAIO 2017, N. 31 REGOLAMENTO RECANTE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O SOTTOPOSTI A PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA.

ALLEGATO B

B.1	Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario;
B.2	realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
B.3	interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
B.4	interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili;
B.5	interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;
B.6	interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
B.7	installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.8	installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;
B.9	installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.10	installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;
B.11	interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo;
B.12	interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
B.13	opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;
B.14	interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
B.15	interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale;
B.16	realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe;
B.17	realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc;
B.18	interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;
B.19	installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente;
B.20	impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;
B.21	realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo- tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.22	taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
B.23	realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;
B.24	posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;

B.25	occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare;
B.26	verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;
B.27	manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;
B.28	realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;
B.29	manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati;
B.30	realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'attività ittica con superficie non superiore a 30 mq;
B.31	interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;
B.32	interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree;
B.33	interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;
B.34	riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
B.35	interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
B.36	posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;
B.37	installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
B.38	installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
B.39	interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;
B.40	interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;
B.41	interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;
B.42	interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.

ALLEGATO G. SCHEDE TIPOLOGICHE PROTEZIONI LUNGO I CANALI E CORSI D'ACQUA

OGGETTO, DEFINIZIONE

1. Trattasi delle schede tipologiche riguardanti le protezioni lungo i canali e i corsi d'acqua, articolate nelle seguenti casistiche:
   - recinzioni: tipologie ammesse in zona residenziale;
   - recinzioni: tipologie ammesse in zona produttiva;
   - ponti: tipologie ammesse per i parapetti e le protezioni.

RECINZIONI: TIPOLOGIE AMMESSE IN ZONA RESIDENZIALE

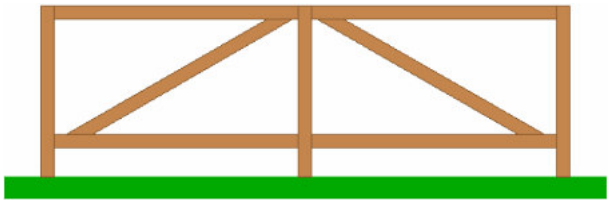

Tipo A "Palizzata"

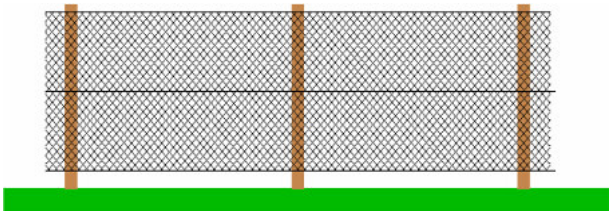

Tipo B "Pali e Rete"

Tipo C "Ringhiera a ritti verticali su cordolo in muratura"

Tipo D "Ringhiera a ritti verticali"

RECINZIONI: TIPOLOGIE AMMESSE IN ZONA PRODUTTIVA

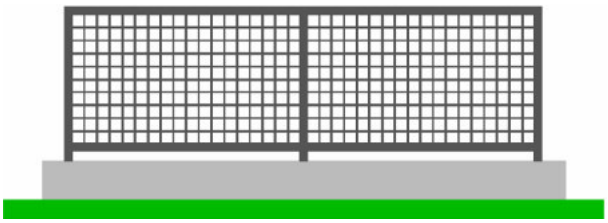

Tipo E "grigliato a maglia quadrata"

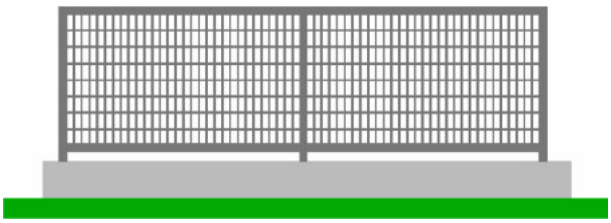

Tipo F "grigliato a maglia rettangolare"

PONTI: TIPOLOGIE AMMESSE PER I PARAPETTI E LE PROTEZIONI

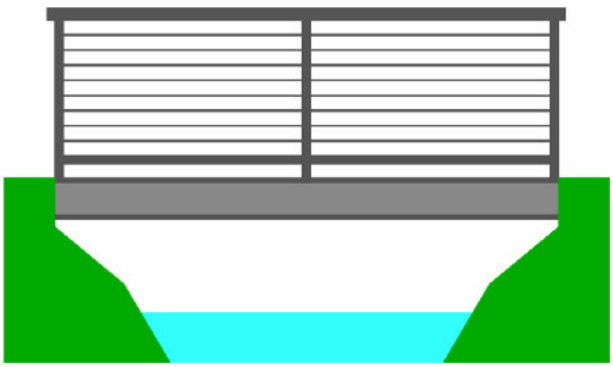

Tipo A

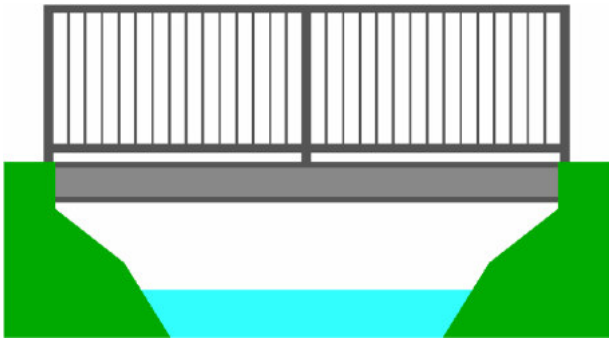

Tipo B

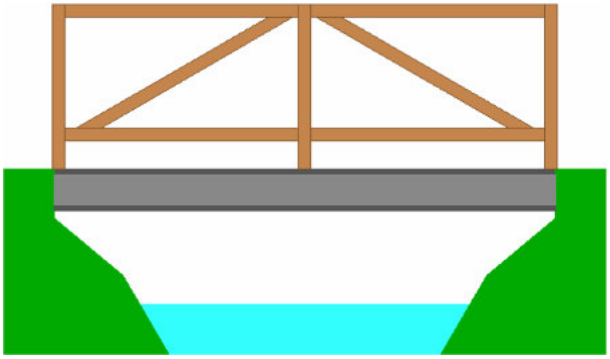

Tipo C

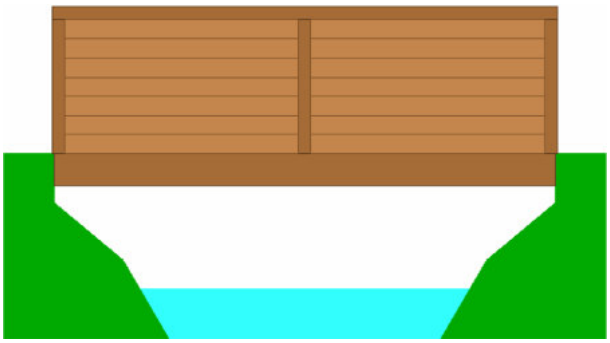

Tipo D

ABBREVIAZIONI

AC	Amministrazione Comunale
Art.	Articolo
Artt.	Articoli
AUA	Autorizzazione unica ambientale
CdS	Conferenza di Servizi
CC	Codice Civile
CILA	Comunicazione di inizio lavori asseverata
CLP	Commissione Locale per il Paesaggio
DGRV	Delibera Giunta Regionale Veneto
D.Lgs	Decreto Legislativo
DI	Decreto Interministeriale
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
Elab.	Elaborato
Elabb.	Elaborati
GU	Gazzetta Ufficiale
L	Legge nazionale
LLPP	Lavori Pubblici
LR	Legge Regionale
MO	Manutenzione ordinaria
MS	Manutenzione straordinaria
NC	Nuova costruzione
NCdS	Nuovo Codice della Strada
NT	Norme Tecniche
NTA	Norme Tecniche di Attuazione
NTO	Norme Tecniche Operative
OPCM	Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
PAI	Piano Assetto Idrogeologico
PAT	Piano Assetto del Territorio
PdC	Permesso di costruire
PdL	Piano di Lottizzazione
PEEP	Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
PI	Piano degli interventi
PL	Polizia Locale
PP	Piano Particolareggiato
PIP	Piano per gli Insediamenti Produttivi
PIRUEA	Programma Integrato Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale
PQA	Prontuario per la Qualità Architettonica
PR	Piano di Recupero
PRGC	Piano Regolatore Generale Comunale
PRC	Piano Regolatore Comunale
PUA	Piano Urbanistico Attuativo
RC	Restauro e risanamento conservativo
Re	Ristrutturazione edilizia
REC	Regolamento Edilizio Comunale
RU	Ristrutturazione urbanistica
RD	Regio Decreto
RP	Responsabile del procedimento
SCIA	Segnalazione certificata di inizio attività
SUE	Sportello Unico Edilizia
SUAP	Sportello Unico per le Attività Produttive
smi	successive modifiche e integrazioni
SUE	Sportello unico per l'edilizia

SUAP	Sportello unico per le attività produttive
Tav.	Tavola
Tavv.	Tavole
UMI	Unità Minima di Intervento
UTC	Ufficio Tecnico Comunale
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VIA	Valutazione di Impatto Ambientale
VCI	Valutazione di Compatibilità Idraulica
VIncA	Valutazione di Incidenza Ambientale
ZTO	Zona territoriale omogenea